



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 124/10

di iniziativa del Consigliere O. GRECO, M. D'ACRI, F. D'AGOSTINO, F. SERGIO

recante:

"Azioni di supporto all'export e promozione dei consorzi per  
l'internazionalizzazione

"

relatore: G. AIETA;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	18/2/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/2/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	23/2/2016
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

## Normativa comunitaria

Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 pag. 4  
*REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).*

## Normativa nazionale

Codice civile - Artt. 2602 e 2612 pag. 18  
*Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*

D.L. 22 giugno 2012, n. 83. - Artt- 41-42 pag. 20  
*Misure urgenti per la crescita del Paese.*

D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - Art. 6 pag. 26  
*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*

## Documentazione correlata

Decreto direttoriale Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2015 pag. 28  
*Progetto Consorzi per l'internazionalizzazione - anno 2016*

## Normativa regionale

Estratto Por Calabria 2014-2020 pag. 37

Regione Calabria POR FESR CALABRIA 2007-2013 LINEA pag. 42  
INTERVENTO 7.1.2.2  
*AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE NEI SETTORI STRATEGICI DELL'ECONOMIA REGIONALE*

## Normativa comparata

L.R. Emilia Romagna 18-7-2014 n. 14 - Art. 21 pag. 69  
*Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna.*

Delibera GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA n. 1940-2015 pag. 70  
*APPROVAZIONE DEL BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI E PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE PRESENTATI DAI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELL' ATTIVITÀ 4.2 DEL PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012-2015. ANNUALITÀ 2016*

Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 631/2013 pag. 99  
*APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.*

L.R. Emilia Romagna 21 aprile 1999, n. 3 - Artt.53, 54, 61 pag. 120  
*Riforma del sistema regionale e locale*

- L.R. Abruzzo 8-8-2012 n. 40 - artt. 16, 17 e 19 pag. 124  
*Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale*
- L.R. Marche 30 ottobre 2008, n. 30 pag. 126  
*Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale*
- L.R. Lazio 27 maggio 2008, n. 5. pag. 135  
*Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio*
- L.R. Veneto 24 dicembre 2004, n. 33. pag. 142  
*Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete*

**Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.**

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli [articoli 107](#) e [108](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).**

---

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

---

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare l'[articolo 108](#), paragrafo 4,

visto il [regolamento \(CE\) n. 994/98](#) del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli [articoli 107](#) e [108](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali <sup>(3)</sup>,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento <sup>(4)</sup>,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'[articolo 108](#), paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'[articolo 109](#) del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'[articolo 108](#), paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il [regolamento \(CE\) n. 994/98](#), il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di tali categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.

(2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» <sup>(5)</sup> e successivamente nei regolamenti (CE) n. 69/2001 <sup>(6)</sup> e (CE) n. 1998/2006 <sup>(7)</sup> della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato si può

considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#), è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3) È opportuno mantenere il massimale di 200.000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento <sup>(8)</sup>. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica <sup>(9)</sup>. Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica. Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione <sup>(10)</sup> e all'[allegato I del regolamento \(CE\) n. 800/2008](#) della Commissione <sup>(11)</sup>, la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

(5) Onde tener conto delle ridotte dimensioni medie delle imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada, è opportuno mantenere il massimale di 100.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti. Considerando l'eccesso di capacità nel settore suddetto e gli obiettivi della politica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi. Vista l'evoluzione del trasporto su strada di passeggeri, non sembra opportuno continuare ad applicare a tale settore un massimale ridotto.

(6) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato.

(7) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento deve applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

(8) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione <sup>(12)</sup>. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

(9) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

(10) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

(11) Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento che in altri settori o attività, il presente regolamento deve applicarsi solo a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si

applicano i massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, allora i massimali ridotti si applicano a tutte le attività dell'impresa interessata.

(12) Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.

(13) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio, perché la misura è conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. Inoltre, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se è rispettato il massimale pertinente.

(14) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite onde evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.

(15) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione <sup>(13)</sup>.

(16) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di

breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. In base all'esperienza della Commissione, si può ritenere che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50% del prestito e non superiori a 1.000.000 EUR su un periodo di cinque anni o a 500.000 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(17) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio <sup>(14)</sup> non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».

(18) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate <sup>(15)</sup>. Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80%, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l'80% del prestito sotteso, con importo garantito di 1.500.000 EUR e durata di cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l'80% del prestito sotteso, l'importo garantito ammonta a 750.000 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(19) Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli



intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.

(20) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma d'investimento in equity o quasi- equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(21) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli Stati membri devono informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che questi non superino il massimale.

(22) Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.

(23) Alla luce dell'esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

- (3) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
- (4) GU C 229 dell'8.8.2013, pag. 1.
- (5) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).
- (6) *Regolamento (CE) n. 69/2001* della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).
- (7) *Regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).
- (8) Causa C-222/04, ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-289).
- (9) Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).
- (10) *Raccomandazione 2003/361/CE* della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
- (11) *Regolamento (CE) n. 800/2008* della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).
- (12) Causa C-456/00, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11949).
- (13) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).
- (14) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).
- (15) Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

### **Articolo 1** *Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al [regolamento \(CE\) n. 104/2000](#) del Consiglio <sup>(3)</sup>;
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
  - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
  - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

---

(3) [Regolamento \(CE\) n. 104/2000](#) del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

## **Articolo 2** *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal [regolamento \(CE\) n. 104/2000](#);
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese

di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

### **Articolo 3 Aiuti «de minimis»**

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'[articolo 107](#), paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'[articolo 108](#), paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

#### **Articolo 4** *Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo*

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo preso in prestito e ammonta a 1.000.000 EUR (o 500.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500.000 EUR (o 250.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis».

5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis».

6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) la garanzia non eccede l'80% del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1.500.000 EUR (o 750.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750.000 EUR (o 375.000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

d) prima dell'attuazione dell'aiuto,

i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

### **Articolo 5** *Cumulo*

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del [regolamento \(UE\) n. 360/2012](#) della Commissione <sup>(3)</sup> a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

---

(3) [Regolamento \(UE\) n. 360/2012](#) della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli [articoli 107](#) e [108](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

### **Articolo 6** *Controllo*

1. Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se un aiuto «de minimis» è concesso a

norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

## **Articolo 7** *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.



2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del *regolamento (CE) n. 69/2001*, non ricorrano tutti i criteri di cui all'*articolo 107*, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'*articolo 108*, paragrafo 3, del trattato.

3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del *regolamento (CE) n. 1998/2006*, non ricorrano tutti i criteri di cui all'*articolo 107*, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'*articolo 108*, paragrafo 3, del trattato.

4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

### **Articolo 8** *Entrata in vigore e periodo di applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

## Codice Civile

### Capo II

#### Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi

#### Sezione I

#### Disposizioni generali

#### Art. 2602

Nozione e norme applicabili [\(1\)\(2\)](#).

Con il contratto di consorzio più imprenditori [\[c.c. 2082, 2618\]](#) istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali [\[c.c. 2616, 2643, n. 11\]](#).

-----  
[\(1\)](#) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 377*, che modifica il codice civile in materia di consorzi e di società consortili.

[\(2\)](#) Vedi l'*art. 10-sexies, L. 31 maggio 1965, n. 575*, recante disposizioni contro la mafia.

#### Art. 2612

#### Iscrizione nel registro delle imprese

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi [\[c.c. 2618, 2619\]](#), un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese [\[c.c. 2188\]](#) del luogo dove l'ufficio ha sede [\[c.c. 2626\]](#).

L'estratto deve indicare:

- 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
- 2) il cognome e il nome dei consorziati;
- 3) la durata del consorzio [\[c.c. 2604\]](#);
- 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri [\[c.c. 2613, 2615\]](#);

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati [\[c.c. 2607, 2642\]](#).

**D.L. 22 giugno 2012, n. 83.****Misure urgenti per la crescita del Paese.****Capo V****Ulteriori misure a sostegno delle imprese**

**Art. 41** *Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero*

1. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle imprese, all'[articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), come modificato dall'[articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo del comma 18-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: «copesieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «copesieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo»;

2) dopo le parole: «o da persona dallo stesso designata,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata,»;

3) le parole: «presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome»;

4) dopo le parole: «di R.E.T.E. Imprese Italia» sono inserite le seguenti: «, di Alleanza delle Cooperative italiane»;

b) al primo periodo del comma 24 la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «450»;

c) al primo periodo del comma 26, la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «450»;

d) al comma 26-bis dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2. All'[articolo 22, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), le

parole: «di cui al comma 26-bis dell'[articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), come inserito dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «designato dal Ministro dello sviluppo economico,».

3. Al fine di razionalizzarne la struttura organizzativa, l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli affari esteri e l'Amministrazione vigilante su ENIT. Il personale dell'ENIT all'estero, individuato nel limite di un contingente massimo di cinquanta unità definito in dotazione organica, può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'[articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'ENIT all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, secondo le linee guida e gli indirizzi strategici in materia di promocommercializzazione dell'offerta turistica all'estero definite dalla cabina di regia di cui all'[articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), inserito dall'[articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

4. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, uno dei membri è designato dal Ministro degli affari esteri.

4-bis. Al comma 20 dell'[articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalità applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operatività delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero.»<sup>(202)</sup>

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<sup>(203)</sup>

---

(202) Comma inserito dalla [legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134](#).

(203) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134](#).

---

**Art. 41-bis** *Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale* <sup>(204)</sup> <sup>(205)</sup>

1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a cittadini e imprese dalla rete all'estero del Ministero degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di accelerare i tempi di rilascio dei visti e incentivare la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale, la tariffa dei diritti consolari di cui all'[articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71](#), è incrementata del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento della tariffa di cui al periodo precedente sono destinate alle seguenti misure:

- a) interventi strutturali e informatici a favore degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;
- b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, di cui all'[articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), e successive modificazioni.

2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, con esclusione dei diritti introitati ai sensi del [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2006](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalità di cui al medesimo comma 1.

3. Gli uffici destinatari delle misure di cui al comma 1 sono individuati dal Ministero degli affari esteri, che determina, altresì, l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche del volume delle rispettive attività.

4. Per le straordinarie esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica popolare cinese, in via eccezionale, il contingente di cui all'[articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), e successive modificazioni, è incrementato di 40 unità.

5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 506.000 euro per l'anno 2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(204) Articolo inserito dalla [legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134](#).

(205) Vedi, anche, il [D.M. 19 ottobre 2012](#).

---

**Art. 42** *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione*

1. All'[articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera c) le parole «individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti».

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 1981, n. 394](#) con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.».

2. In deroga a quanto previsto dall'[articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), il riparto delle risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello Sviluppo economico per il contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla [legge 1° luglio 1970, n. 518](#), per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è effettuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La relazione sulla realizzazione delle attività promozionali effettuate in ciascun anno viene trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo. <sup>(209)</sup>

3. I consorzi per l'internazionalizzazione hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.

4. Nelle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le attività relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi.

5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole e ittiche aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese del settore commerciale. È altresì ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscono dei contributi previsti dal comma 6. La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in via prevalente la loro attività. <sup>(207)</sup>

6. Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti possono avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole annualità. Ai contributi si applica, con riguardo alle imprese consorziate ed alle piccole e medie imprese non consorziate rientranti in un contratto di rete, il [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) della Commissione, del 15 dicembre 2006 e successive modificazioni, in materia di aiuti de minimis, fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli. Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il [regolamento \(CE\) n. 1535/2007](#) della Commissione, del 20 dicembre 2007, e il [regolamento \(CE\) n. 875/2007](#) della Commissione, del 24 luglio 2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola *de minimis* in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I contributi di cui al presente comma sono concessi nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo finalizzate ai sensi del comma 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente comma. <sup>(208)</sup>



7. Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. I servizi resi da detti consorzi alle piccole e medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'[articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#). Ai consorzi per l'internazionalizzazione si applicano le disposizioni dell'[articolo 13, commi 34, 35, 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#).

7-bis. Al comma 2 dell'[articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161](#), e successive modificazioni, le parole: «, nei quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse. <sup>(206)</sup>

---

(206) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134](#).

(207) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 3, lett. a\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

(208) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 3, lett. b\) e c\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

(209) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 22 novembre 2012](#), il [D.M. 28 gennaio 2013](#), il [D.M. 26 aprile 2013](#) e il [D.M. 24 aprile 2014](#).

**D.L. 25 giugno 2008, n. 112** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.** <sup>(3)</sup>

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133*.

(3) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2008, n. 133*.

---

**Art. 6. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese**

1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal *Regolamento (CE) n. 1998/2006* della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:

a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; <sup>(20)</sup>

b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; <sup>(20)</sup>

c) altri interventi prioritari <sup>(17)</sup>.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. <sup>(18)</sup> <sup>(21)</sup>

4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.*

251, convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 1981, n. 394](#) con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo. <sup>(19)</sup>

5. E' abrogato il [decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 1981, n. 394](#), ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'[articolo 2](#) e degli [articoli 10, 11, 20, 22 e 24](#). E' inoltre, abrogata la [legge 20 ottobre 1990, n. 304](#) ad eccezione degli [articoli 4 e 6](#), e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'[articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143](#). <sup>(16)</sup>

6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'[articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143](#), devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.

---

(16) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#).

(17) Lettera così modificata dall' [articolo 42, comma 1, lett. a\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#).

(18) Comma modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#) e sostituito dall' [art. 42, comma 1, lett. b\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 1, comma 152, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(19) Comma così sostituito dall' [art. 42, comma 1, lett. c\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#).

(20) Vedi, anche, la [Deliberazione 6 novembre 2009, n. 113/2009](#).

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 21 dicembre 2012](#).



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l’articolo 42, comma 3 e segg. con cui sono stati istituiti i Consorzi per l’internazionalizzazione;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015) e in particolare, l’art. 1, comma 202, in base al quale una quota delle risorse stanziata per l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata ai consorzi per l’internazionalizzazione previsti dall’articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, per il sostegno alle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, concernente individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e tenuto conto che detto trasferimento non è stato ancora attuato per le Regioni Valle d’Aosta e Sicilia;

**VISTI** il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, nonché i Regolamenti (UE) n.1408/2013 del 18 dicembre 2013 e n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativi al regime di aiuti “*de minimis*” rispettivamente nel settore agricolo e nel settore della pesca;

**VISTO** il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive integrazioni e modificazioni;

**RITENUTO**, sussistendo la disponibilità di risorse finanziarie di cui alla Legge di stabilità 2016 in corso di pubblicazione, di procedere analogamente all’anno 2015 a emanare il bando recante i criteri per l’assegnazione dei fondi in questione e le relative modalità di rendicontazione per l’anno 2016

**DECRETA**



**Art. 1**  
**OGGETTO E FINALITÀ**

1. L'intervento previsto nel presente decreto è finalizzato a concedere contributi a fondo perduto ai Consorzi per l'internazionalizzazione per il sostegno alle piccole e medie imprese nei mercati esteri e per favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi, nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, per contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.

**Art. 2**  
**RISORSE FINANZIARIE E AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE**

1. Le risorse finanziarie per la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento, a favore dei consorzi multiregionali, sono pari a Euro 3 Mln per l'anno 2016.  
Con riguardo ai consorzi monoregionali della Valle d'Aosta e della Sicilia, l'erogazione dei contributi è subordinata all'assegnazione nel pertinente capitolo di bilancio dei relativi fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il contributo non può superare il 50 per cento delle spese ritenute ammissibili sostenute per la realizzazione delle iniziative previste nell'art. 4 del presente decreto. Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non sia sufficiente a garantire l'erogazione dei contributi nella percentuale massima sopra indicata, si procederà alla determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili.
3. Ai contributi si applicano, con riguardo alle PMI consorziate il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione in materia di aiuti "de minimis", nonché i Regolamenti (UE) n.1408/2013 del 18 dicembre 2013 e n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativi al regime di aiuti "de minimis" rispettivamente nel settore agricolo e nel settore della pesca;
4. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche sulle stesse spese ammissibili.

**Art. 3**  
**SOGGETTI DESTINATARI**

1. Per poter accedere ai contributi di cui all'articolo 1, i Consorzi per l'internazionalizzazione devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. essere costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole e ittiche aventi sede in Italia, nonché da imprese del settore commerciale, purché in misura non prevalente rispetto alle altre. Possono, altresì, far parte della compagine consortile anche enti pubblici e privati, banche e imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi pubblici di cui al presente decreto. In tale ipotesi, la nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta comunque alle PMI consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono, in via prevalente, la loro attività;
  - b. avere per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese, nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Nelle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le attività relative all'importazione di materie



- prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi;
- c. essere senza scopo di lucro e non distribuire avanzi e utili di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del Consorzio o della Società consortile o cooperativa;
  - d. avere un fondo consortile interamente sottoscritto, versato almeno per il 25 per cento, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a 1.250 euro e non superiori al 20 per cento del fondo stesso;
  - e. essere iscritti al registro delle imprese al momento della presentazione della domanda e in stato di attività;
  - f. non essere in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo; l'eventuale perdita in itinere anche di uno solo di essi comporta la revoca dell'ammissione a contributo.

#### Art. 4

### INIZIATIVE FINANZIABILI E PROGETTO

1. Sono ammissibili al contributo le seguenti iniziative:
  - a. partecipazione a fiere e saloni internazionali;
  - b. eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
  - c. show-room temporanei (durata max 6 mesi);
  - d. incoming di operatori esteri;
  - e. incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri;
  - f. workshop e/o seminari in Italia con operatori esteri e all'estero;
  - g. azioni di comunicazione sul mercato estero;
  - h. attività di formazione specialistica per l'internazionalizzazione, destinata esclusivamente alle imprese partecipanti al progetto. Tale attività non può costituire più del 25% del costo totale delle iniziative;
  - i. realizzazione e registrazione del marchio consortile.
2. Le iniziative devono essere realizzate nel periodo 1 gennaio 2016-31 dicembre 2016 e devono essere strutturate sotto forma di Progetto secondo il Modello B allegato al presente decreto. L'importo del Progetto non può essere inferiore a 50.000 euro e superiore a 400.000 euro.
3. Il Progetto deve coinvolgere, in tutte le sue fasi, almeno cinque PMI consorziate provenienti da almeno tre diverse regioni italiane, appartenenti allo stesso settore o alla stessa filiera. Le PMI coinvolte nelle iniziative devono essere in prevalenza imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole e ittiche; le imprese del settore commerciale possono partecipare in misura non prevalente rispetto alle altre. Le PMI partecipanti al progetto devono essere attive, non devono essere in liquidazione o soggette a procedure concorsuali.
4. Il Progetto presentato da consorzi con sede legale in Sicilia o Valle d'Aosta può anche avere una strutturazione monoregionale prevedendo il coinvolgimento di almeno 5 PMI consorziate con sede legale in una delle citate regioni. Tale previsione è applicabile sino al trasferimento delle funzioni alle suddette regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 citato nelle premesse.



## Art. 5 SPESE AMMISSIBILI

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'art.4, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
  - a. quota di partecipazione, affitto e allestimento di stand consortile presso fiere e saloni internazionali in Italia e all'estero. Il Consorzio che partecipa alla manifestazione fieristica con più di uno stand deve dichiararlo e spiegarne le motivazioni; in tal caso nei singoli stand oltre ad essere chiaramente visibile il logo del Consorzio, deve essere indicata l'ubicazione degli stand delle altre imprese consorziate e garantita una adeguata informativa che dia conto della partecipazione collettiva delle imprese sotto l'egida consortile;
  - b. affitto e allestimento di show-room temporanei;
  - c. interpretariato, traduzione, servizio hostess, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
  - d. oneri di trasporto, assicurativi e simili connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione di eventi promozionali;
  - e. realizzazione del marchio consortile e relativi oneri di registrazione;
  - f. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il consorzio: in lingua inglese e/o nella lingua veicolare del paese obiettivo del progetto di internazionalizzazione;
  - g. spese di viaggio e pernottamento per un massimo di 2 rappresentanti del Consorzio (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) in occasione degli eventi promozionali previsti nel progetto;
  - h. spese di viaggio e pernottamento di operatori esteri in Italia (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti);
  - i. spese di ricerca e selezione operatori esteri per la realizzazione delle iniziative previste nel progetto;
  - j. spese per azioni dimostrative delle produzioni delle consorziate, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto;
  - k. sito web consortile in inglese e/o nella lingua veicolare del paese obiettivo del progetto di internazionalizzazione; tale spesa è ammissibile solo per i consorzi di nuova costituzione ed esclusivamente per finalità promozionali;
  - l. affitto sale per attività di formazione, incoming, incontri bilaterali, workshop e/o seminari;
  - m. onorari per docenti nei limiti massimi previsti dall'Unione Europea e spese di viaggio e alloggio (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti);
  - n. spese generali forfettarie non superiori al 10% del costo totale delle iniziative.
  
2. Le spese ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA e di ogni altra imposta e/o onere accessorio eventualmente dovuto.

## Art. 6 SPESE NON AMMISSIBILI

1. Sono escluse dal contributo le spese non strettamente connesse alle iniziative promozionali previste.
  
2. Sono altresì escluse:
  - spese per ricerche di mercato e studi di fattibilità;
  - spese amministrative e di gestione o comunque servizi continuativi periodici e/o legati al normale funzionamento dei soggetti beneficiari;
  - spese fatturate al Consorzio dalle imprese consorziate;



- spese per la remunerazione di prestazioni effettuate da personale del Consorzio richiedente o da coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nelle suddette strutture.

#### Art. 7

### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo vigente, redatta secondo il Modello A allegato al presente provvedimento, unitamente agli altri modelli di seguito indicati, deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi – Div. V, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) ed entro e non oltre il giorno **15 febbraio 2016**.
2. La domanda deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmata digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, all'indirizzo [dgpips.consorzi@pec.mise.gov.it](mailto:dgpips.consorzi@pec.mise.gov.it). L'oggetto della PEC deve contenere l'indicazione **“PROGETTO CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - Anno 2016”**.
3. Tutta la successiva corrispondenza con il Ministero dovrà avvenire tramite PEC, all'indirizzo sopra indicato, a firma digitale del legale rappresentante del consorzio.
4. Ciascun Consorzio può presentare una sola domanda di contributo, pena l'esclusione di tutte le domande in cui figurino la stessa denominazione. Ciascuna PMI, pur potendo aderire a più consorzi, può partecipare ad un solo progetto presentato.
5. Alla domanda devono essere allegati:
  - a. il Progetto, corredato dalle relative voci di spesa (Modello B);
  - b. l'atto costitutivo e lo statuto salvo il caso in cui tali documenti siano già agli atti del Ministero e nel frattempo non abbiano subito modifiche;
  - c. l'autocertificazione “aiuti de minimis” (Modello E), comprensiva degli eventuali contributi erogati dal Ministero.
6. Ove indicato, i modelli e i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, a pena di inammissibilità della domanda.
7. Le domande trasmesse oltre il giorno 15 febbraio 2016 saranno ritenute irricevibili.

#### Art. 8

### PROCEDURA PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

1. L'attività istruttoria è diretta:
  - a. a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al presente decreto;
  - b. a valutare l'ammissibilità delle iniziative progettuali e delle relative spese.
2. Nel caso di incompletezza della domanda ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.





3. Le domande sono inoltrate alla Commissione di valutazione per l'esame di merito del Progetto e l'attribuzione del relativo punteggio ai sensi dell'art. 9.

### Art. 9

#### COMMISSIONE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE

1. È istituita presso la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi una Commissione di valutazione (di seguito Commissione), composta da:

Dott. Adriano Ippoliti  
Dott. Patrizia Agostini  
Dott. Maurizio Cotrona

2. La Commissione si dota di procedure organizzative interne ed esamina i progetti tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi:

PARAMETRI	PUNTEGGI
a. validità tecnico-economica del progetto in termini di promozione e di inserimento sul mercato estero, coerenza degli strumenti scelti con le produzioni da promuovere, il contesto di intervento e gli obiettivi	da 0 a 6
b. coerenza dell'attività programmata con i risultati attesi	da 0 a 6
c. congruità degli indicatori e standard qualitativi e quantitativi	da 0 a 5
d. congruità e coerenza dei costi	da 0 a 5
e. progetto articolato in diverse tipologie di iniziative	da 0 a 3
f. progetto articolato in una o più iniziative condivise con altri consorzi per l'internazionalizzazione	da 0 a 1
g. numero imprese coinvolte in tutte le iniziative del progetto	da 7 a 9 imprese: 1 da 10 a 13 imprese: 3 oltre 13 imprese: 5
h. il 50% (arrotondato per difetto) delle PMI associate al consorzio o società consortile o cooperativa e partecipanti al progetto, il cui capitale sia detenuto per la maggioranza da donne e/o giovani (di età compresa tra i 18 e i 35 anni)	2

3. Sono ammessi a contributo esclusivamente i progetti a cui la Commissione di valutazione abbia attribuito il **punteggio-soglia pari a 18 punti**.
4. A conclusione della fase istruttoria e di valutazione il Ministero comunica l'esito della domanda presentata. In caso di accoglimento della domanda e approvazione del relativo progetto, la liquidazione del contributo avverrà successivamente alla rendicontazione di spesa, ai sensi del successivo articolo 12, nella misura consentita dalle risorse disponibili.
5. Ove in sede di esame della rendicontazione si accerti il venir meno di uno dei parametri di valutazione di cui al comma 2, lettere f, g ed h, con conseguente riduzione del punteggio attribuito al progetto al di sotto del punteggio-soglia previsto nel precedente comma 3, il Ministero revoca l'ammissione a contributo.



**Art.10**  
**REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

1. I Consorzi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero eventuali rinunce alla realizzazione dell'intero progetto.
2. I Consorzi debbono, altresì, comunicare nel termine di 20 giorni antecedenti lo svolgimento di singole iniziative progettuali, l'eventuale rinuncia alla loro realizzazione nonché eventuali variazioni di date e/o indirizzo (sono ammesse variazioni di indirizzo solo nell'ambito dello stesso Paese).

**Art. 11**  
**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RENDICONTAZIONE**

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i Consorzi ammessi al beneficio devono presentare, entro il termine del **30 aprile 2017**, la domanda di rendicontazione, redatta in carta semplice, secondo il Modello C allegato al presente provvedimento, unitamente alla relazione della rendicontazione (Modello D), e a tutta la relativa documentazione.
2. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmata digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, all'indirizzo [dgpips.consorzi@pec.mise.gov.it](mailto:dgpips.consorzi@pec.mise.gov.it). L'oggetto della PEC dovrà contenere l'indicazione **“CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE – RENDICONTAZIONE PROGETTO Anno 2016”**.
3. Alla domanda devono essere allegati:
  - a. relazione illustrativa dell'attività promozionale realizzata, corredata dalle relative voci di spesa (Modello D);
  - b. copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, esclusivamente nel caso in cui sia stata modificata la versione inviata al Ministero;
  - c. autocertificazione “aiuti de minimis” (Modello E), comprensiva degli eventuali contributi erogati dal Ministero.
4. Ove indicato, i modelli e i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio a pena di inammissibilità della domanda.
5. Le domande inviate oltre il 30 aprile 2017 saranno ritenute irricevibili.

**Art.12**  
**VALUTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE**

1. Sono ammessi alle procedure per la liquidazione del contributo esclusivamente i progetti realizzati almeno nella misura del 70 per cento dell'importo approvato e che mantengano almeno il punteggio soglia di cui all'art.9, comma 3.
2. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al progetto approvato e raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate.
3. Nel caso di incompletezza della domanda ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della



domanda ai sensi dell'articolo 10-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

4. Il contributo è erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti relativi alle voci di spesa ammesse. Ai fini dell'erogazione del contributo tali costi devono essere:
  - a. previsti nel piano finanziario presentato e approvato;
  - b. identificabili, controllabili e comprovati da documenti giustificativi intestati al Consorzio e contenenti espresso riferimento all'iniziativa progettuale cui si riferiscono. Tali costi devono, pertanto, essere dimostrati da fatture quietanzate o da documenti con valenza probatoria equivalente. Non saranno ammesse fatture riportanti date antecedenti il 01/01/2016 e successive al 31/12/2016, fatte salve le anticipazioni e i saldi di spese, adeguatamente documentati nonché le fatture debitamente quietanzate entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione del progetto. Al fine di garantire la piena tracciabilità dei singoli pagamenti effettuati, il Consorzio dovrà indicare gli estremi delle relative transazioni bancarie.
5. È ammesso, per ciascuna voce di costo, uno scostamento tra l'importo preventivato e quello effettivamente sostenuto non superiore al 20%, sempreché trovi compensazione in altre voci, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo, nonché il rispetto del limite percentuale previsto per le spese di cui al punto n ) del precedente art. 5.
6. L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilità generale dello Stato. Il contributo erogato ai beneficiari, così come previsto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, è soggetto a una ritenuta d'acconto del 4 per cento.
7. Tutta la documentazione relativa al progetto dovrà essere conservata in originale presso il Consorzio ed esibita in caso di controlli da parte dell'Amministrazione.

### **Art. 13 CONTROLLI, REVOCHE E SANZIONI**

1. In ogni fase del procedimento il Ministero si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicità delle dichiarazioni, la regolarità della documentazione presentata, l'attuazione delle iniziative progettuali approvate nonché il conseguimento dei relativi risultati programmati.
2. L'agevolazione di cui al presente decreto è revocata qualora sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti e condizioni di cui agli artt. 3, 4, 12 ovvero il venir meno degli stessi, nonché qualora venga constatata in caso di visite ispettive o controlli la mancata attuazione anche di una sola delle iniziative approvate.
3. Se da controlli successivi all'erogazione del contributo si accerta che la concessione è avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti si procede alla revoca del contributo. Quest'ultima comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998.



4. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate per un periodo di 5 anni a partire dalla data di erogazione del contributo.
5. I Consorzi sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero.

#### **Art. 14**

#### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PUBBLICITA'**

1. I dati acquisiti in esecuzione del presente decreto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.
2. Il Ministero darà pubblicità dei dati dei beneficiari, delle attività finanziate e dell'entità del contributo concesso, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"

#### **Art.15**

#### **(Oneri informativi)**

1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, all'allegato F è riportato l'elenco degli oneri informativi per i consorzi previsti dal presente decreto.

Roma, 29 dicembre 2015

Giuseppe Tripoli



*Consiglio regionale della Calabria  
II Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività  
produttive, Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'Estero*

**Programma Operativo Regionale  
FESR/FSE 2014-2020**

	<p>cluster di imprese regionali, migliorando le condizioni di insediamento e operatività in ambiti territorialmente delimitati e attrezzati, rafforzando le imprese esistenti e favorendone la nascita di nuove in un'ottica di integrazione produttiva e commerciale.</p> <p>Per quanto riguarda l'aspetto infrastrutturale e le aree per gli insediamenti produttivi ci si attende di far evolvere le stesse verso il modello delle aree ecologicamente attrezzate, ai sensi della L.R. 38/2001.</p> <p>Relativamente alle filiere produttive e ai loro livelli di specializzazione, in sinergia con le azioni a sostegno della qualificazione delle aree industriali, ci si attende di rafforzare, qualificare e promuovere le filiere e i cluster regionali del manifatturiero e dei servizi avanzati.</p> <p>Il risultato atteso è di accrescere il livello degli investimenti privati sul PIL, passando dall'attuale 16,7 al 18%.</p> <p>Tale obiettivo si svilupperà tenendo conto prevalentemente delle aree di innovazione della S3 della Regione Calabria.</p>
<b>ID dell'obiettivo specifico</b>	3.4
<b>Titolo dell'obiettivo specifico</b>	Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi
<b>Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE</b>	<p>Il sistema economico calabrese è caratterizzato strutturalmente da una bassa apertura con l'esterno, sintetizzata da un'esigua capacità di esportare. La ridottissima dimensione media delle imprese e la scarsa capacità di fare rete e massa critica fra di loro, rappresentano i principali fattori che influiscono negativamente sull'export. A questo si aggiunge una bassa propensione da parte del tessuto imprenditoriale a rinnovarsi nella struttura e nel processo lavorativo, nonché la contenuta disponibilità di esperti e figure professionali specializzati nel settore.</p> <p>Nell'ambito del POR Calabria 2007-13 sono stati attivati due programmi per promuovere l'apertura internazionale della Regione. Il primo è il <i>Programma Calabria Internazionale (2011-2013)</i> che ha previsto azioni di comunicazione e valorizzazione del mercato calabrese; l'inserimento del "Prodotto Calabria" in catene di distribuzione di eccellenza; la promozione unitaria del "Prodotto Calabria"; la creazione dell'Osservatorio per l'Internazionalizzazione; Progetti Paese e Progetti Settore; il potenziamento dello sportello regionale per l'internazionalizzazione; la partecipazione all'Expo Universale di Milano del 2015. Il secondo è il <i>Programma "InvestinCalabria"</i>, mirato alla definizione del sistema di offerta regionale per</p>

	<p>favorire l'attrazione di investimenti esteri.</p> <p>Tali programmi hanno consentito di limitare l'isolamento del sistema produttivo regionale nella fase più acuta di contrazione degli investimenti e dei consumi internazionali dovuti alla crisi economica e finanziaria globale. Tuttavia, allo scopo di rafforzare la presenza all'estero delle imprese e dei prodotti regionali e la capacità di attrarre investimenti esterni, occorre mettere in campo nuovi ed efficaci strumenti di promozione internazionale.</p> <p>L'insieme delle azioni previste per il perseguimento dell'obiettivo, pertanto, è rivolto ad incrementare e qualificare la quota di esportazione dei prodotti e dei servizi delle imprese regionali sui mercati esteri e, al contempo, a favorire l'apertura del sistema produttivo calabrese. In particolare, il risultato atteso è di accrescere il grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero e del comparto agroindustriale.</p>
--	--

Tabella 3: Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico (per il FESR e il Fondo di coesione)

Obiettivo specifico		3.3 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali						
ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informazione
SR12	Investimenti privati sul PIL	%	Meno sviluppate	16,70	2011	18,00	ISTAT	Annuale

Obiettivo specifico		3.4 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi						
ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informazione
SR13	Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero	%	Meno sviluppate	1,44	2012	1,60	ISTAT	Annuale
SR14	Grado di apertura commerciale del comparto agro-alimentare	%	Meno sviluppate	0,42	2012	0,50	ISTAT	Annuale



## 2.A.6 Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento (per priorità d'investimento)

### 2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari

Priorità d'investimento	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
<p><b>Azione 3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente.</b></p> <p>L'azione sostiene la realizzazione di operazioni integrate riguardanti: (i) misure di aiuto per le imprese e (II) la qualificazione dell'offerta di infrastrutture e servizi di supporto alla competitività delle imprese esistenti e all'insediamento di nuove, secondo il modello delle APEA – Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate.</p> <p>L'azione sarà realizzata in raccordo con gli interventi cofinanziati dal FSE riguardanti il rafforzamento di presidi formativi e di istruzione tecnica, l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai fabbisogni emergenti anche da nuove opportunità di mercato, il sostegno alla creazione di nuova occupazione anche di tipo autonomo.</p> <p>Le operazioni dovranno essere individuate attraverso piani e pacchetti di intervento (materiali e immateriali), riferiti alle aree di innovazione della S3 e a specifici ambiti territoriali, definiti sulla base di analisi territoriali e metodi partenariali.</p> <p>L'azione sarà attuata in complementarità con il PON Impresa e Competitività.</p> <p>L'azione sostiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti produttivi materiali e immateriali (es. acquisizione di macchinari, impianti e strutture, attrezzature e beni intangibili a sostegno dei processi di riconversione, servizi reali, ecc.);</li> <li>• riqualificazione e razionalizzazione delle aree per gli insediamenti produttivi e dei servizi collegati (es. opere infrastrutturali, reti tecnologiche e telematiche, centri servizi, sistemi logistici, sistemi e strutture per la gestione efficiente dei rifiuti e delle emissioni, per il risparmio idrico ed energetico, ecc.), nell'ottica della realizzazione del modello APEA – Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate.</li> </ul>	

**AVVISO PUBBLICO  
PER LA REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO  
DEI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE NEI SETTORI  
STRATEGICI  
DELL'ECONOMIA REGIONALE  
(POR FESR CALABRIA 2007-2013 LINEA INTERVENTO 7.1.2.2)**

**INDICE**

<b>1. CONTESTO PROGRAMMATICO</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>3. OGGETTO E FINALITÀ</b>	<b>PAG. 6</b>
<b>4. DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>PAG. 6</b>
<b>5. DURATA DELL'INTERVENTO</b>	<b>PAG. 7</b>
<b>6. BENEFICIARI</b>	<b>PAG. 7</b>
<b>7. AMBITI D'INTERVENTO</b>	<b>PAG. 9</b>
<b>8. INIZIATIVE AGEVOLABILI</b>	<b>PAG. 9</b>
<b>9. SPESE AMMISSIBILI</b>	<b>PAG. 10</b>
<b>10. AMMONTARE, INTENSITÀ E FORMA DEGLI AIUTI</b>	<b>PAG. 12</b>
<b>11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<b>PAG. 13</b>
<b>12. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI</b>	<b>PAG. 15</b>
<b>13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE</b>	<b>PAG. 19</b>
<b>14. PROCEDURE DI SELEZIONE DEI PROGRAMMI PROMOZIONALI</b>	<b>PAG. 20</b>
<b>15. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE</b>	<b>PAG. 20</b>
<b>16. FORMA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI</b>	<b>PAG. 21</b>
<b>17. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI</b>	<b>PAG. 25</b>
<b>18. ISPEZIONI E CONTROLLI</b>	<b>PAG. 25</b>
<b>19. TUTELA DELLA PRIVACY</b>	<b>PAG. 25</b>
<b>20. CLAUSOLA DEGGENDORF</b>	<b>PAG. 26</b>
<b>21. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>	<b>PAG. 26</b>
<b>22. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ</b>	<b>PAG. 26</b>
<b>23. DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>PAG. 26</b>
<b>24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>PAG. 27</b>

## 1. CONTESTO PROGRAMMATICO

Il POR Calabria FESR 2007-2013, Linea di Intervento 7.1.2.2, prevede l'adozione di strumenti volti a favorire la creazione ed il rafforzamento dei Consorzi per l'internazionalizzazione che svolgano attività coordinate e permanenti di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica all'estero.

L'Avviso Pubblico in oggetto adotta il sistema di incentivi necessario per favorire la creazione di aggregazioni di imprese finalizzate alla promozione internazionale dei prodotti e dei servizi offerti. L'intervento integra la strategia regionale avviata con l'adozione del Programma Calabria Internazionale - Linea di Intervento 7.1.2.1 del POR Calabria FESR 2007-2013.

L'intervento è coerente con la recente riforma introdotta dal Decreto Legge n° 83 del 22.06.2012, G.U. 11.08.2012, convertito nella legge n° 134 del 7 agosto 2012, che istituisce i consorzi per l'Internazionalizzazione.

Il presente Avviso Pubblico è adottato dalla Regione Calabria – Dipartimento Presidenza – Settore 5 “Cooperazione, Internazionalizzazione, politiche di sviluppo euro-mediterranee”, coerentemente con i seguenti documenti e atti di programmazione:

- Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 13.07.2007;
- POR Calabria FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea – Decisione C (2007) 6322 del 07.12.2007, che nell'ambito dell'Asse VII – Sistemi Produttivi – persegue l'obiettivo di “Realizzazione e potenziamento dei consorzi export nei settori strategici dell'economia regionale” (Obiettivo specifico 7.1.2.2);
- Richiesta parere del Partenariato istituzionale, economico e sociale in merito al regime di aiuto e agli strumenti di incentivazione previsti in regime “de minimis” a sostegno dei Consorzi Export con nota n. 1223 del 08/11/2011;
- Risposta alle osservazioni del Partenariato istituzionale, economico e sociale che sono state valutate ed in parte accettate con lettera prot. SIAR n. 210001 del 15/12/2011;
- DGR n. 6 del 3.01.2012 che ha approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 della L.R. n. 40/2008, le Direttive di Attuazione denominate “Direttive di attuazione propedeutiche alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico per il rafforzamento dei Consorzi Export”;
- parere n. 28/9 del 24.01.2012 della 6° Commissione Consiliare del Consiglio Regionale della Calabria “Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero”;
- DGR n. 78 del 24.02.2012, avente per oggetto “Preso d'atto parere n. 28/9 della 6° Commissione Consiliare “Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'Estero” del Consiglio regionale sulle Direttive di Attuazione (ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 40/2008) per la concessione di contributi in regime “de minimis” finalizzati a realizzare azioni per il rafforzamento dei consorzi export, approvate dalla Giunta Regionale con Delibera n. 6 del 03.01.2012;
- nota Prot. n. 209 del 10.12.2012 dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione comunitaria con la quale è stata comunicata la chiusura della procedura scritta e l'approvazione della proposta di modifica del POR Calabria FESR 2007-2013 – linea di intervento 7.1.2.2;

- il Parere di coerenza programmatica espresso dall'AdG, con nota n. 0367988 del 07.11.2012 sulla prima versione del bando consorzi export;
- il Parere di coerenza programmatica espresso dall'AdG, con nota prot. SIAR n. 0227456 del 09/07/2013 sulla nuova versione del bando consorzi per l'internazionalizzazione predisposta nel rispetto del Decreto Legge n. 83 del 22.06.2012, allegato al presente atto;
- la nota prot. SIAR n. 0395823 del 18/12/2013, avente ad oggetto "POR Calabria FESR 2007-2013 – proposta di Avviso pubblico per la realizzazione e il potenziamento dei consorzi export nei settori strategici dell'economia regionale – Linea di intervento 7.1.2.2".

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Avviso Pubblico è adottato dalla Regione Calabria nel rispetto dei seguenti atti normativi e regolamentari:

- il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia. N 324107 Decisione C (2007) 5618 def. Cor. del 28/11/2007;
- la DGR n. 881 del 24.12.2007 con la quale si è preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.2007 del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007-2013;
- la DGR n. 221 del 19.03.08 di presa d'atto del Piano Finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 per Assi prioritari, Settori di Intervento e Obiettivi Operativi;
- il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06/08/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE L. 214 del 09.08.2008;
- la DGR n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: "Definizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell'attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6322 del 07.12.07;
- la L.R. n. 40 del 12.12.2008 recante "Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008";
- il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18.12.2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
- la DGR n. 95 del 23.02.2009 recante: "Presa d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007-2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art.65, lett. a) del

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 trasmissione alla competente commissione consiliare, per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite dall'art.11 della L.R. n.3/2007";
- la DGR n. 8 del 13.01.2009 avente ad oggetto "Presenza d'atto della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007-2013 e relativi allegati, in seguito all'accettazione da parte della Commissione europea";
  - il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7.04.2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
  - la DGR n. 240 del 24.04.2009 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013;
  - la DGR n. 335 del 09.06.2009 avente ad oggetto "Rettifica D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente per oggetto: "Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6322 del 07.12.07, e ss.mm.ii.;
  - la DGR n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16/1 2/2008 e la DGR n. 163 dell'8.04.2009 ed approva il documento recante descrizione dei 4 Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
  - il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione dell'1.09.2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
  - la DGR n. 226 del 15.03.2010 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013 con riferimento ai Settori Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica, Società dell'Informazione, Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico, Sicurezza e Legalità, Turismo Sostenibile, Competitività dei Sistemi Territoriali e delle Imprese;
  - il Regolamento n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.06.2010 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
  - la DGR n. 521 del 12.07.2010 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni della Struttura organizzativa della Giunta Regionale" che istituisce il Settore Cooperazione, Internazionalizzazione e Politiche di sviluppo Euromediterranee";
  - la DGR n. 653 del 5.10.2010 di presa d'atto del parere n. 21gA della VIA Commissione Permanente "Affari dell'unione Europea e Relazioni con l'Estero" del Consiglio regionale - rimodulazione del Piano Finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013 per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 226/2010 e Rimodulazione del Piano finanziario del Settore I.2;

- il Decreto Legge n° 83 del 22.06.2012, G.U. 11.08.2012, convertito nella Legge n° 134 del 7 agosto 2012 che ha introdotto rilevanti novità in materia di Consorzi con vocazione all'export, abrogando i Consorzi export e i Consorzi agroalimentari, turistico-alberghieri ed agro-ittico-turistici, istituendo la nuova figura dei Consorzi per l'internazionalizzazione;
- il Decreto Ministeriale del 22.11.2012, che determina i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per disciplinare l'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico consistente nella erogazione di contributi a favore dei Consorzi per l'internazionalizzazione per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione;
- il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 11.01.2013 che individua ai sensi del Decreto Ministeriale del 22.11.2012 le spese ammissibili e non ammissibili, le modalità ai fini dell'erogazione del contributo pubblico a sostegno dei progetti presentati dai Consorzi per l'internazionalizzazione per l'annualità 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (*"de minimis"*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

### **3. OGGETTO E FINALITA'**

Il perdurante stato di crisi del sistema economico e finanziario internazionale rende urgente l'adozione di interventi a sostegno del sistema produttivo, incentivando la creazione dei presupposti organizzativi e strutturali che rendano il sistema regionale maggiormente competitivo sui mercati internazionali. Per superare i noti limiti dimensionali è necessario attivare solidi processi di aggregazione tra più imprese mediante la condivisione di strategie promozionali unitarie che permettano di diffondere e consolidare, presso il cliente o consumatore finale, un'immagine unitaria del gruppo di aziende rappresentate. La cooperazione tra più imprenditori garantisce infatti specializzazione, flessibilità e capacità di adattamento ai diversi contesti internazionali e permette una maggiore competitività delle imprese coinvolte.

La programmazione regionale, POR Calabria FESR 2007-2013 - Linea di Intervento 7.1.2.2, ha previsto la realizzazione e il potenziamento dei consorzi per l'internazionalizzazione che svolgano attività coordinate e permanenti di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica all'estero, coerentemente con gli obiettivi e le strategie individuate nell'ambito del Programma Calabria Internazionale.

Il presente Avviso Pubblico, dando attuazione alla Linea di Intervento 7.1.2.2 POR Calabria FESR 2007-2013, intende favorire la maggiore competitività delle imprese calabresi sui mercati internazionali, stimolando l'avvio di processi di aggregazione attraverso il finanziamento di programmi promozionali presentati da consorzi per l'internazionalizzazione.

### **4. DOTAZIONE FINANZIARIA**

L'ammontare complessivo delle risorse pubbliche destinate al finanziamento del presente Avviso Pubblico è pari a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) a valere sulla Linea di Intervento 7.1.2.2 POR Calabria FESR 2007-2013 *"Realizzazione e potenziamento dei Consorzi per l'internazionalizzazione nei settori strategici dell'economia regionale"*.

## 5. DURATA DELL'INTERVENTO

I programmi promozionali finanziati devono essere completati entro un arco temporale massimo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della specifica convenzione predisposta dall'Amministrazione Regionale che definisce i termini e le condizioni per la concessione del contributo.

## 6. BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dei contributi sono i consorzi per l'internazionalizzazione, costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da almeno cinque piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari con propria unità produttiva nel territorio della Regione Calabria, le cui attività siano corrispondenti a quelle individuate dai codici Ateco ammissibili al "*de minimis*" come da **Allegato A** al presente Avviso Pubblico.

I consorzi devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere costituiti da almeno cinque imprese con propria unità produttiva nel territorio della Regione Calabria;
- l'oggetto sociale deve prevedere, anche in via non esclusiva, la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese consorziate nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese e operatori esteri;
- devono essere senza scopo di lucro e non possono distribuire gli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento; l'assenza dello scopo di lucro e il divieto di distribuzione degli avanzi e degli utili di esercizio alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio, devono risultare da espresse disposizioni nello statuto del proponente al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della domanda stessa;
- devono disporre di un Fondo consortile interamente sottoscritto, versato nella misura almeno del 25%, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a € 1.250,00 e non superiori al 20% del fondo stesso.

Sono ammessi a partecipare al presente bando, consorzi costituiti e costituendi, composti da piccole e medie imprese che abbiano condiviso e predisposto uno specifico Programma Promozionale.

Nel caso in cui le imprese partecipanti non siano già costituite in consorzio, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata da un mandatario con rappresentanza, nominato tra i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, espressamente autorizzato a presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto delle imprese coinvolte.

In ogni caso le imprese partecipanti devono avere formalmente costituito il consorzio e il fondo consortile entro i termini di sottoscrizione dell'atto di convenzione, pena l'esclusione della domanda di partecipazione.

Per piccole e medie imprese si intende la definizione contenuta nell'allegato 1 del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6



maggio 2003 (2003/361/CE), relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124136 del 20.05.03) recepita con Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005.

Ai sensi dell'art.2 lett. a del Decreto Legge n° 83 del 22.06.2012, convertito nella Legge n° 134 del 7 agosto 2012, possono partecipare alla compagine consortile, senza usufruire dei contributi concessi ai sensi del presente Avviso Pubblico, gli enti pubblici, le banche e le grandi imprese. La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in via prevalente la loro attività.

I Consorzi e le imprese partecipanti dovranno possedere i requisiti richiesti in modo continuativo dalla data di presentazione della domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti non consentirà l'erogazione del contributo stesso.

Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.

Al presente avviso non possono partecipare società, che per collegamenti tecnico finanziari, si configurino come appartenenti ad un'unica impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

Sono esclusi gli organismi consortili costituiti da imprese "che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea", ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf").

Sono esclusi dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico:

- i consorzi e le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli; della pesca e/o dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 1040/2000 del Consiglio; dei trasporti; dell'industria carboniera; della costruzione navale; delle fibre sintetiche;
- i consorzi e le imprese che non abbiano i requisiti richiesti dal presente avviso e dai relativi allegati;
- gli organismi consortili che abbiano già ottenuto altro contributo pubblico per la medesima iniziativa;
- gli organismi consortili costituiti da imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- le attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

- gli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

## **7. AMBITI D'INTERVENTO**

Le agevolazioni sono riconosciute a seguito della presentazione e selezione di Programmi aventi natura esclusivamente promozionale, a beneficio di almeno cinque piccole e medie imprese con propria unità produttiva in Regione Calabria. I Programmi promozionali devono riguardare un settore produttivo o filiera specializzata e definire chiaramente un insieme articolato di azioni/progetti da indirizzarsi preferibilmente in un solo Paese Target, coerentemente con quanto previsto nell'ambito della strategica geografica contenuta nel Programma Calabria Internazionale e nei Piani Esecutivi Annuali.

Il Programma Promozionale dovrà contenere i seguenti elementi:

- Scelta motivata del mercato estero;
- Settore o filiera di riferimento;
- Obiettivo da perseguire;
- Azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione per ogni singola azione di contenuti, fasi, tempi, luoghi);
- Risultati attesi;
- Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati attesi;
- Attività di comunicazione prevista;
- Piano finanziario dettagliato dei costi di ciascun'azione al netto di IVA;
- Costo totale del programma al netto di IVA indicando la quota richiesta a valere sul presente bando e il contributo apportato dal Consorzio a titolo di cofinanziamento.

Il Programma Promozionale, articolato coerentemente con la strategia di internazionalizzazione promossa dalla Regione Calabria, deve prevedere almeno 3 tipologie di attività indicate dall'art. 8.

E' esclusa l'ammissibilità di programmi promozionali che possano configurarsi quali aiuti all'esportazione secondo quanto indicato all'art 1, comma 1, lettera d, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

I programmi non devono prevedere interventi di delocalizzazione.

Ai fini del presente Avviso Pubblico, il programma non prevede delocalizzazione quando non comporta dismissione totale o parziale di attività produttive, con conseguente depotenziamento della capacità produttiva della/e sede/i operativa/e localizzate in Calabria.

Il rispetto di tale condizione sarà oggetto di verifica.

## **8. INIZIATIVE AGEVOLABILI**

Per la realizzazione dei Programmi promozionali sono ammissibili le seguenti attività:

1. Partecipazione, nella sola forma aggregata, a manifestazioni fieristiche ed eventi promozionali di rilevanza internazionale, significativi per il settore/filiera di riferimento per

- le quali le imprese consorziate non siano beneficiarie di altri contributi pubblici;
2. Creazione di sale espositive e/o showroom temporanei all'estero, strettamente connessi con l'iniziativa promozionale prevista nel Programma, il cui scopo sia unicamente quello di presentare e promuovere (a es. attraverso esibizioni, degustazioni, cooking show, seminari tecnici) i prodotti o servizi del Consorzio per l'internazionalizzazione;
  3. Campagne di comunicazione per la promozione dei prodotti/servizi del Consorzio nel Paese Target, azioni di sensibilizzazione verso la stampa estera, azioni di direct marketing rivolte al mercato estero;
  4. Organizzazione di missioni incoming in Calabria finalizzate alla stipula di accordi di collaborazione commerciale e/o produttiva; realizzazione di educational tour e eventi di disseminazione dei risultati delle iniziative condotte;
  5. Realizzazione di marchi consortili;
  6. Interventi di supporto specialistico, ad alto valore aggiunto, secondo quanto previsto nel catalogo dei servizi per l'internazionalizzazione di cui all'**Allegato B**;

## 9. SPESE AMMISSIBILI

I Soggetti Beneficiari sono tenuti al rispetto delle norme relative all'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, dell'art. 7 del Regolamento (CE) 1080/2006 e del D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 avente ad oggetto "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione".

Sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal Consorzio, riferite al Programma Promozionale, dalle quali risultino evidenti il ruolo e l'attività del Consorzio nel suo complesso.

Il periodo di eleggibilità delle spese sostenute per la realizzazione dei Programmi promozionali decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione, successivamente all'adozione da parte dell'Amministrazione del provvedimento di concessione previsto dall'art. 16.

Con riferimento alle attività di cui al precedente art. 8 sono da considerarsi ammissibili le seguenti spese:

1. quota di partecipazione a fiere ed eventi promozionali di rilevanza internazionale; noleggio e allestimento stand, costi di trasporto e oneri assicurativi connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso gli spazi espositivi selezionati all'estero, acquisizione servizi di interpretariato e traduzione, organizzazione di incontri d'affari con gli operatori dei mercati Target (imprese, buyers, GDO);
2. locazione e allestimento di spazi per la creazione di sale espositive temporanee all'estero (arredi, strumentazioni, oneri di trasporto e assicurativi connessi al trasporto di campionari specifici, infrastrutture tecniche eccetto macchinari e impianti di produzione);
3. realizzazione e diffusione di video, spot, cataloghi, depliant, vetrine virtuali, siti internet sui prodotti o servizi offerti, noleggio spazi pubblicitari su media esteri, in lingua inglese e nella lingua del paese obiettivo del Programma Promozionale;
4. viaggio e soggiorno di selezionati operatori esteri strategici per la definizione di accordi commerciali e/o produttivi, affitto di locali in Calabria per l'organizzazione di incontri

- d'affari e per la presentazione dei prodotti/servizi, servizi di interpretariato e traduzione, noleggio di attrezzature tecniche;
5. realizzazione e registrazione del marchio consortile;
  6. spese per l'acquisizione di servizi specialistici elencati nell' **Allegato B**.

Nel caso di prestazioni professionali rese da un consulente esperto le spese connesse all'attività svolta devono essere adeguatamente e congruamente motivate e formalizzate in un contratto che disciplini la natura, l'oggetto, il luogo e la durata della prestazione nonché il relativo corrispettivo. Tali spese non potranno superare il 20% del costo complessivo del Programma Promozionale.

Oltre alle spese direttamente collegate ai Programmi Promozionali selezionati, possono essere finanziate anche le spese generali o costi indiretti sostenuti per il coordinamento e l'attuazione del Programma Promozionale finanziato ai sensi del presente Avviso Pubblico. Tali spese, ammesse fino ad un importo massimo del 10% del totale dei costi diretti ammissibili sopra indicati, devono riferirsi specificatamente all'attività svolta in sede per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento.

Le spese generali sono ammissibili a condizione che:

- siano basate su costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che le spese vengano imputate con calcolo pro rata all'operazione;
- in sede di rendicontazione sia presentata la documentazione relativa al prospetto delle fatture di pagamento, prospetto riepilogativo analitico delle ricevute imputate suddiviso in sottovoci, singoli giustificativi di spesa, prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro quota del costo;
- in caso di contemporaneo svolgimento di più attività si deve ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto, debitamente giustificato.

Si precisa che il metodo adottato per il calcolo pro-rata delle spese generali deve essere stabilito in corso di redazione del piano finanziario del Programma Promozionale e deve basarsi sulle seguenti proporzioni: numero di ore lavorate sull'operazione/numero di ore lavorate in totale nell'organizzazione secondo quanto stabilito nel "Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di I livello" predisposto dal Ministero delle Economia e delle Finanze **e presente nell'apposita sezione del portale dell'amministrazione nella parte dedicata al bando.**

In relazione alle diverse tipologie di attività di cui al precedente articolo 8, non sono in nessun caso considerati ammissibili:

1. gli aiuti diretti alle singole imprese per accrescere la loro presenza diretta o indiretta sui mercati internazionali;
2. le spese amministrative e di gestione o comunque servizi continuativi periodici e/o legati al normale funzionamento dei soggetti beneficiari;
3. le spese fatturate tra soggetti appartenenti al medesimo Consorzio;
4. le spese per la remunerazione di prestazioni effettuate dal personale del Consorzio richiedente o da coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nella suddetta struttura;

5. le spese di missione sostenute dal Consorzio e dalle imprese consorziate (viaggio, vitto e alloggio);
6. le spese per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
7. l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), salvo che venga dimostrata l'indetraibilità della stessa ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE n. 1080/06. Le spese concernenti l'IVA, riconducibili ad attività del progetto agevolato, sono ammissibili solo a condizione che non siano recuperabili da parte del beneficiario. Devono, cioè, rappresentare un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal soggetto beneficiario nell'ambito del progetto finanziato.

Sono escluse le spese per l'acquisto di beni e servizi già di proprietà di, o prestate da, uno o più soci dell'impresa appartenente al Consorzio richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero parenti dei soci stessi entro il secondo grado, oppure di proprietà di società nella cui compagine siano presenti i soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado.

Per quanto concerne le modalità di rendicontazione, i soggetti beneficiari dovranno attenersi a quanto stabilito dal "Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di primo livello" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con particolare riferimento alle spese connesse alle operazioni finanziate.

## **10. AMMONTARE, INTENSITÀ E FORMA DEGLI AIUTI**

Le agevolazioni per la realizzazione dei Programmi promozionali sono concesse in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alle spese ammissibili sostenute per ciascuna delle tipologie di attività di cui al precedente art. 8 connesse con le spese previste dall'art. 9. I contributi eventualmente concessi non potranno essere trasferiti alle singole imprese o utilizzati per coprire i costi sostenuti per la realizzazione di singole iniziative condotte autonomamente dall'impresa.

Destinatario del contributo è il Consorzio che, ai fini del calcolo del "*de minimis*", ripartisce figurativamente il contributo in parti uguali tra le imprese aderenti al progetto, salvo che non sia stata decisa una diversa ripartizione.

Il contributo erogabile per ciascun Programma Promozionale non potrà essere inferiore a 25.000,00 euro e superiore a 200.000,00 euro. La misura del contributo in conto capitale, espressa in percentuale rispetto al costo complessivo del Programma Promozionale, non può superare il 75% dei costi ammissibili. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del Programma Promozionale, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste

dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

L'ammontare minimo di mezzi apportati dal Consorzio per la realizzazione del Programma Promozionale non deve essere inferiore al 25% del costo complessivo del Programma Promozionale. A tal fine vengono considerati esclusivamente i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico. Il Consorzio dovrà indicare nel piano finanziario contenuto nel Programma Promozionale l'entità esatta e la provenienza dell'importo corrisposto a titolo di cofinanziamento e dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione, di aver effettivamente sostenuto i relativi costi.

Per attestare la copertura finanziaria del cofinanziamento dovuto per la realizzazione del Programma Promozionale, il Consorzio può fare ricorso, congiuntamente o alternativamente:

- al finanziamento bancario;
- all'apporto di mezzi propri o ad altre fonti di copertura.

A tal fine, pena l'esclusione della domanda di partecipazione, il Consorzio deve produrre la seguente documentazione:

- nel caso di ricorso al finanziamento bancario, copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario ex art. 106 TUIB;
- nel caso di apporto di mezzi propri, un'attestazione bancaria sul merito creditizio, utilizzando la modulistica ad hoc predisposta (**Allegato C**), e/o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria.

Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sul funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 87 del TCE) e dell'art. 5 Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti. In ogni caso, i contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, contributive o finanziarie, sulle stesse spese ammissibili.

## 11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo vigente, redatta secondo l'**Allegato D**, potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del Consorzio o, in caso di consorzio non ancora costituito, del mandatario con rappresentanza formalmente nominato dalle imprese partecipanti;

- b) atto di procura speciale conferita al mandatario delle imprese partecipanti;
- c) formulario di progetto regolarmente compilato e firmato dal legale rappresentante del Consorzio o dal mandatario contenente il Programma Promozionale declinato nelle singole attività in cui lo stesso è articolato, rispondente ai requisiti indicati nell'art. 7, corredato dalle relative voci di spesa previste nel piano finanziario - **Allegato E**;
- d) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto o eventuale dichiarazione di impegno da parte dei Consorzi, costituiti ai sensi delle abrogate leggi n.83/89 e n. 394/81, di adeguare i propri statuti alla nuova normativa entro la data di stipula della convenzione; le imprese non costituite in consorzio alla data di presentazione della domanda, pena l'esclusione dal presente bando, dovranno allegare copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) elenco delle imprese partecipanti al Programma Promozionale ed eventuali regolamenti interni di funzionamento;
- f) in caso di consorzi già costituiti, copia conforme del bilancio approvato dall'Assemblea, relativo all'ultimo esercizio finanziario; i Consorzi che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio devono presentare la situazione economica e patrimoniale di periodo;
- g) la dichiarazione resa dal legale rappresentante del Consorzio e, anche in caso di consorzio non ancora costituito, dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti al Programma Promozionale sul rispetto della normativa relativa agli aiuti "*de minimis*" con relativa copia del documento d'identità - **Allegato F**;
- h) la dichiarazione resa dal legale delle singole imprese partecipanti al Programma Promozionale comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione – **Allegato G**
- i) *curricula* dei soggetti che prestano attività di coordinamento per la gestione del Programma Promozionale di internazionalizzazione, nonché lo specifico contratto sottoscritto tra il professionista ed il consorzio (ove presente);
- j) dichiarazione di impegno da parte del mandatario nominato dalle imprese partecipanti ad integrare i requisiti richiesti entro il termine della stipula della convenzione (*consorzio non ancora costituito*);
- k) l'attestazione della copertura finanziaria del cofinanziamento dovuto per la realizzazione del Programma Promozionale, come specificato all'art. 10 del presente bando.

Ove indicato, i modelli e i documenti dovranno essere sottoscritti in originale dal legale rappresentante del Consorzio o dal mandatario a pena di inammissibilità della domanda.

I soggetti firmatari della domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovranno dotarsi di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai sensi della normativa vigente.

I soggetti ammissibili ai contributi di cui al presente Avviso Pubblico dovranno predisporre e presentare la documentazione suddetta, in duplice copia, di cui una in originale, e una copia su supporto informatico, pena l'inammissibilità della domanda.

Tale documentazione, dovrà pervenire in unico plico chiuso e sigillato recante all'esterno la seguente dicitura: "Avviso Pubblico per la realizzazione e potenziamento dei Consorzi per l'internazionalizzazione – Anno 2014".

La domanda dovrà pervenire entro le ore 14:00 del quarantacinquesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso sul BURC, all'Ufficio Protocollo del Dipartimento 2 Presidenza – Settore 5 “Cooperazione, Internazionalizzazione, Politiche di Sviluppo Euro-mediterranee” – Via Enrico Molè, n. 79 – 88100 Catanzaro, a mezzo posta mediante raccomandata A/R oppure tramite corriere/spedizioniere o consegnata a mano. Ai fini del termine di presentazione, fa fede il protocollo di arrivo della domanda.

Sarà considerata inammissibile la documentazione pervenuta fuori termine ovvero non comprensiva degli Allegati indicati nel presente Avviso Pubblico regolarmente sottoscritti.

Nessuna responsabilità è addebitabile all'Amministrazione per eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto proponente, né per eventuali disservizi postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore.

E' ammessa la presentazione, da parte dello stesso Consorzio, di più domande di agevolazione relative a Programmi Promozionali aventi ad oggetto Paesi target differenti. In tal caso sarà finanziato il Programma Promozionale che, a seguito della procedura istruttoria, sia risultato qualitativamente migliore e che abbia ottenuto il maggiore punteggio nella graduatoria finale. Non è consentito alle imprese, pena l'esclusione dei Programmi Promozionali, di partecipare a più consorzi richiedenti l'agevolazione. Nel caso in cui dovesse accertarsi l'esistenza di risorse finanziarie residue sul capitolo di bilancio afferente alla Linea di Intervento 7.1.2.2 POR FESR Calabria 2007-2013, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di “*de minimis*”, sarà valutata l'opportunità di finanziarie eventuali altri Programmi Promozionali presentati dal medesimo Consorzio. Non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un Programma Promozionale oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti e istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola “*de minimis*”, a meno che il Consorzio per l'internazionalizzazione non vi abbia già formalmente rinunciato.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare le variazioni dei dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni, intervenute tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, riguardino dati rilevanti ai fini dell'eleggibilità di cui all'art. 6 la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo Avviso Pubblico.

## **12. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

Al fine di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità della fase valutativa si applicano le disposizioni contenute nelle Linee guida sulla fase valutativa delle procedure ad evidenza pubblica approvate con procedura scritta dal Comitato di Coordinamento (prot. 71684 del 25 luglio 2011).

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di chiusura dell'Avviso Pubblico da parte del Comitato Tecnico di Valutazione, assegnando un punteggio calcolato sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a), del Regolamento (CE) n.1083/2006 del POR Calabria FESR 2007-2013 e successiva presa d'atto della Giunta regionale con deliberazione n. 95 del 23.02.2009:



**a) Efficacia dell'operazione / progetto proposto rispetto all'Obiettivo Operativo della Linea di Intervento:**

- Coerenza con le strategie regionali per l'internazionalizzazione;
- Numero delle imprese consorziate con unità produttiva in Regione Calabria;
- Coerenza con le analisi e gli studi preesistenti a livello nazionale o regionale per l'internazionalizzazione delle imprese del/i settore/i in cui opera il Consorzio per l'internazionalizzazione (individuazione delle produzioni di "eccellenza" e delle modalità più idonee per la loro valorizzazione nei mercati internazionali: cooperazione produttiva, commerciale, tecnologica, ecc.);
- Coerenza con i risultati delle analisi e degli studi preesistenti delle azioni di comunicazione e marketing internazionale preliminari rispetto al Programma del Consorzio per l'internazionalizzazione;
- Livello di individuazione e definizione dei potenziali mercati di riferimento delle imprese, e dei relativi prodotti / servizi, individuate ed inserite nel Programma del Consorzio per l'internazionalizzazione (target di clienti, concorrenti, strategie di marketing, ecc.);
- Definizione degli obiettivi, dei contenuti, dell'articolazione e delle modalità di realizzazione delle azioni del Programma per la promozione integrata delle imprese (e dei relativi prodotti/servizi) del/i settore/i in cui opera il Consorzio per l'internazionalizzazione;
- Grado di attendibilità della previsione di incremento delle esportazioni dei prodotti / servizi individuati ed inseriti nel Programma del Consorzio per l'internazionalizzazione (per effetto della realizzazione del Programma stesso);
- Impatto in termini di pari opportunità, non discriminazione e di genere (es. partenariato con associazioni per l'imprenditoria femminile, giovanile, del terzo settore; coinvolgimento di imprese femminili, giovanili, di lavoratori, anziani, di residenti non italiani, di lavoratori disabili).
- Capacità e modalità di promozione e diffusione dei risultati del Programma del Consorzio per l'internazionalizzazione;

**b) Efficienza attuativa:**

- Sostenibilità tecnica e finanziaria della proposta di Programma presentato dal Consorzio per l'internazionalizzazione (piano di lavoro, metodologie e strumenti di intervento proposti, risorse professionali e loro organizzazione, costi);
- Capacità economico-organizzativa e finanziaria dei Soggetti costituenti il Consorzio per l'internazionalizzazione in ordine alle modalità di realizzazione del Programma;
- Esperienza professionale specifica a livello internazionale dei Soggetti costituenti il Consorzio per l'internazionalizzazione e proponenti il Programma (in termini di adeguatezza delle competenze coinvolte e di esperienze pregresse in azioni analoghe);
- Quota di cofinanziamento privato del Consorzio per l'internazionalizzazione;
- Congruità dei costi per la realizzazione del Programma proposto dal Consorzio per l'internazionalizzazione in relazione ad analoghe iniziative già realizzate in altri ambiti

territoriali (es. costi unitari per la realizzazione di campagne di comunicazione a livello internazionale);

- Previsione di modalità di monitoraggio e di valutazione dei risultati dei percorsi di promozione proposti dal Consorzio.

### C) Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi

- Qualità tecnica della proposta di Programma del Consorzio per l'internazionalizzazione (in termini di obiettivi, destinatari delle azioni, competenze, metodologie e strumenti di project management, coerenza del piano di lavoro);
- Esplicita definizione di target qualitativi e quantitativi e dei risultati attesi per le singole azioni del Programma del Consorzio per l'internazionalizzazione;
- Innovatività del Programma (in termini di modelli, metodologie e strumenti proposti) proposto dal Consorzio per l'internazionalizzazione;
- Coerenza con gli standard nazionali ed europei di analoghe esperienze per l'internazionalizzazione delle imprese del/i settore/i in cui opera il Consorzio per l'internazionalizzazione.

Di seguito si riportano i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi che saranno utilizzati dal Comitato di Valutazione. Il punteggio massimo complessivo assegnabile sulla base dei criteri di valutazione è di 100 punti. Sono ammissibili i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 50 punti.

**Tabella A – Griglia di valutazione del Programma Promozionale**

Tipologia	Criteri	Punteggio max
<b>Efficacia del progetto proposto (max 36)</b>	Coerenza con la strategia per l'internazionalizzazione delle imprese contenuta negli atti di programmazione regionale	<b>6</b>
	Numero delle imprese consorziate con unità produttiva in Regione Calabria	<b>8</b>
	Coerenza con le analisi e gli studi preesistenti a livello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese del/i settore/i in cui opera il Consorzio per l'internazionalizzazione	<b>2</b>
	Coerenza con i risultati delle analisi e degli studi preesistenti delle azioni di comunicazione e marketing internazionale rispetto al Programma del Consorzio per l'internazionalizzazione	<b>2</b>
	Livello di individuazione e definizione dei potenziali mercati di riferimento delle imprese, e dei relativi prodotti/servizi, individuati ed inseriti nel Programma del Consorzio per l'internazionalizzazione (target di clienti, concorrenti, strategie di marketing, ecc.)	<b>4</b>
	Definizione degli obiettivi, dei contenuti, dell'articolazione e delle modalità di realizzazione	<b>6</b>

	delle azioni del Programma per la promozione integrata delle imprese del/i settore/i in cui opera il Consorzio per l'internazionalizzazione		
	Grado di attendibilità della previsione di incremento delle esportazioni dei prodotti / servizi individuati ed inseriti nel Programma del Consorzio per l'internazionalizzazione (per effetto della realizzazione del Programma stesso)		2
	Impatto in termini di pari opportunità, non discriminazione e di genere (coinvolgimento di imprese femminili, giovanili, di lavoratori, anziani, di residenti non italiani, di lavoratori disabili; accordi con le associazioni del terzo settore).		4
	Capacità e modalità di promozione e diffusione dei risultati del Programma del Consorzio per l'internazionalizzazione		2
<b>Efficienza attuativa (max 32)</b>	Sostenibilità tecnica e finanziaria della proposta di Programma presentato dal Consorzio per l'internazionalizzazione (piano di lavoro, strumenti e metodologie di intervento, competenze coinvolte, costi; grado di proiezione nel lungo periodo dei benefici del Programma)		8
	Capacità economico-organizzativa e finanziaria dei Soggetti costituenti il Consorzio per l'internazionalizzazione		6
	Esperienza professionale specifica a livello internazionale dei Soggetti costituenti il Consorzio per l'internazionalizzazione e proponenti il Programma Promozionale		4
	Congruietà delle spese previste rispetto alle azioni contenute nel Programma Promozionale e agli obiettivi perseguiti		6
	Quota di cofinanziamento privato a carico del Consorzio per l'internazionalizzazione per la realizzazione del Programma Promozionale		4
	Previsione di modalità di monitoraggio e di valutazione dei risultati dei progetti di promozione proposti dal Consorzio		4
<b>Qualità progettuale, innovatività del Programma</b>	Qualità tecnica della proposta (in termini di obiettivi, destinatari delle azioni, competenze, metodologie e strumenti di project management, coerenza del piano di lavoro)		10
	Innovatività del Programma proposto (in termini		8

<b>Promozionale (max 32)</b>	di modelli, metodologie e strumenti anche tecnologici proposti per conseguire i risultati attesi)		
	Esplicita definizione di target qualitativi e quantitativi e dei risultati attesi per le singole azioni del Programma del Consorzio per l'internazionalizzazione		<b>8</b>
	Coerenza con gli standard nazionali ed europei di analoghe esperienze per l'internazionalizzazione delle imprese del/i settore/i in cui opera il Consorzio per l'internazionalizzazione		<b>6</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

### 13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Responsabile del procedimento, al ricevimento della Domanda di Partecipazione e della documentazione allegata da parte del soggetto proponente, è tenuto a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.

L'accertamento istruttorio riguarda principalmente la verifica amministrativa dei seguenti elementi:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- la completezza della documentazione allegata;
- la correttezza formale della documentazione presentata;
- il possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti nel Avviso Pubblico.

La domanda che alla data di chiusura dei termini di presentazione risulti carente dei requisiti richiesti, nonché quella trasmessa oltre i termini previsti, deve essere respinta, con una specifica nota contenente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti la domanda e la documentazione a corredo.

Il Responsabile del procedimento può richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori. Il soggetto proponente è tenuto a rispondere in modo puntuale e completo alla richiesta dell'Amministrazione Regionale con nota trasmessa con le medesime modalità valide per la presentazione delle domande, entro e non oltre 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e l'Amministrazione Regionale ne dà tempestiva e motivata comunicazione al proponente.

### 14. PROCEDURE DI SELEZIONE

La procedura di selezione delle domande di agevolazione è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'Articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 e si articola nelle seguenti fasi:

- Verifica dell'ammissibilità del Programma Promozionale, in considerazione delle singole tipologie di attività in cui è articolato;

- Valutazione del Programma Promozionale sulla base dei criteri stabiliti nell'art. 12 dell'Avviso Pubblico, coerentemente con quanto indicato nel POR Calabria FESR 2007-2013;
- Approvazione della graduatoria finale.

### 15. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE

Per la valutazione del Programma Promozionale il Dirigente Generale Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, nomina un Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) composto da:

- un dirigente del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, in qualità di presidente;
- un dirigente del Dipartimento Presidenza/ Settore Internazionalizzazione, in qualità di membro;
- un dirigente del Dipartimento Attività Produttive, in qualità di membro;
- un dipendente della Giunta Regionale, con funzioni di segretario.

I Programmi Promozionali sono esaminati separatamente dai Componenti del CVT, in considerazione delle singole tipologie di attività in cui è articolato, a partire dai criteri di valutazione di cui all'art. 12. Ciascun componente del Comitato redige una relazione finale contenente l'esito della valutazione di ciascun Programma Promozionale.

Ai fini della valutazione dei Programmi Promozionali, e successiva formulazione della graduatoria, ad ognuno degli indicatori di cui alla Tabella A "Griglia di valutazione del Programma Promozionale" sarà attribuito, ove possibile, un giudizio sintetico scelto tra 5 giudizi predeterminati secondo la seguente tabella:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Completamente inadeguato/non valutabile	0/8
Insufficiente	2/8
Sufficiente	4/8
Buono	6/8
Ottimo	8/8

Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione in relazione al singolo Programma, ogni membro dovrà esprimere, ove il punteggio non sia rilevabile in maniera oggettiva e per ognuno degli indicatori implicanti una mera valutazione discrezionale, un giudizio sintetico scelto tra quelli sopra indicati, cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di frazione.

Il punteggio attribuito da ogni membro della Commissione per ciascun criterio sarà quindi quello risultante dal prodotto tra il coefficiente corrispondente al giudizio assegnato (da 0/8 a 8/8) ed il massimo punteggio attribuibile per l'indicatore ( $P_a = p_{max} * C$ ; dove  $P_a$  è il punteggio attribuito,  $P_{max}$  il punteggio massimo attribuibile e  $C$  è il coefficiente corrispondente al giudizio espresso da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra esposte).

Il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione ad ogni indicatore sarà quello risultante dalla media  $((Pass1+Pass2+Pass3...)/n)$  dove Pass1, Pass2, Pass3...sono i punteggi assegnati da ciascuno dei membri della Commissione e n è il numero dei Commissari dei singoli punteggi attribuiti da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra esposte.

Si precisa che il punteggio ottenuto dall'applicazione delle citate formule sarà arrotondato per eccesso o per difetto alla seconda unità decimale superiore o inferiore, in caso di presenza di decimali. L'arrotondamento avverrà per eccesso nel caso in cui il terzo decimale sia uguale o superiore a cinque. Nel caso contrario si arrotonderà per difetto. Il punteggio totale del singolo Programma Promozionale sarà determinato dalla somma del punteggio complessivo assegnato dalla Commissione per ogni singolo indicatore.

Nel corso di specifiche riunioni collegiali del Comitato, le valutazioni individuali dei singoli Programmi sono confrontate ed integrate ed il risultato è oggetto di una relazione finale unitaria e condivisa del Comitato.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande, il CTV trasmette al Dirigente del Settore 5 "Cooperazione, Internazionalizzazione, Politiche di sviluppo Euromediterranee" del Dipartimento Presidenza i risultati delle valutazioni effettuate.

La Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - Settore 5 "Cooperazione, Internazionalizzazione, politiche di sviluppo Euro-mediterranee", sulla base dei risultati della valutazione predispone il decreto di approvazione della graduatoria dei Programmi Promozionali ammessi alle agevolazioni e l'elenco delle domande non ammesse, che sarà oggetto di pubblicazione sul BURC.

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai Programmi promozionali nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

## **16. FORMA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI**

L'Amministrazione Regionale, sulla base dei risultati della valutazione di cui al precedente paragrafo, approva e pubblica nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale [www.regione.calabria.it/](http://www.regione.calabria.it/) sezione "Bandi e Avvisi di gara" e sul sito [www.sprintcalabria.it](http://www.sprintcalabria.it), la graduatoria dei Programmi Promozionali ammessi alle agevolazioni con l'indicazione dell'importo ritenuto ammissibile e l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

L'Amministrazione Regionale, per i Programmi Promozionali utilmente collocati in graduatoria, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per il contributo in conto capitale, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per i Programmi promozionali ritenuti ammissibili per i quali siano state esaurite le risorse finanziarie e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi atti di diniego e di esclusione.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Programma Promozionale agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Programma Promozionale. E' fatta salva la facoltà per il soggetto proponente interessato di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

Ciascun provvedimento di concessione, oltre ad indicare il soggetto beneficiario e la tipologia del Programma Promozionale agevolato, indica, separatamente, le tipologie di attività in cui è articolato il Programma Promozionale e quelle ammesse alle agevolazioni suddivise per importo di spesa e secondo l'ammontare delle agevolazioni totali.

I singoli provvedimenti di concessione delle agevolazioni sono adottati dal Settore 5 "Cooperazione, Internazionalizzazione, Politiche di sviluppo Euro-mediterranee" del Dipartimento Presidenza competente per materia ovvero responsabile delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Programmi promozionali.

Nel caso in cui entro tre mesi dall'approvazione della graduatoria si verificassero delle rinunce da parte di consorzi collocati utilmente in graduatoria ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno concedere le agevolazioni in favore delle prime domande utilmente collocate in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Successivamente all'adozione da parte dell'Amministrazione del provvedimento di concessione, pena la decadenza delle agevolazioni, i soggetti ammessi sono chiamati a sottoscrivere con la Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - Settore 5 "Cooperazione, Internazionalizzazione, Politiche di sviluppo Euro-mediterranee", entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica, una specifica convenzione, il cui schema sarà approvato con il medesimo provvedimento di concessione, redatta dall'Amministrazione Regionale, che impegna i soggetti beneficiari a realizzare il Programma Promozionale secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.

La convenzione definisce i termini e le condizioni per la concessione del contributo sulla base del Programma Promozionale approvato, le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti del soggetto beneficiario previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Le convenzioni prevedono, per i soggetti beneficiari, l'assunzione degli obblighi elencati di seguito, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi:

- dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto, o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per le tipologie di attività in cui è articolato il Programma Promozionale oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque

- concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola “*de minimis*”;
- dichiarare, altresì, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, secondo quanto stabilito al comma 1223 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (“legge finanziaria per il 2007”);
  - ottemperare, prima dell’erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari, specificatamente indicate nel decreto medesimo;
  - ultimare l’iniziativa entro 12 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo un’unica proroga di due mesi, concessa formalmente dalla Regione Calabria a seguito di apposita richiesta scritta contenente le motivazioni addotte, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l’ammissibilità del Programma Promozionale al cofinanziamento comunitario;
  - comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del Programma Promozionale;
  - osservare le specifiche norme settoriali europee, nazionali e regionali vigenti; restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il periodo di ammissibilità delle spese ammissibili decorre dal giorno successivo alla data di repertoriatura della convenzione stipulata tra Regione Calabria e il consorzio beneficiario.

Le attività dovranno essere completate entro i termini indicati nel Programma Promozionale e nel rispetto del cronoprogramma di attività. Il mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione del Programma Promozionale, comunque entro i 12 mesi ovvero entro il periodo di proroga eventualmente concessa, comporterà l’archiviazione automatica della pratica e la decadenza dalle agevolazioni accordate.

In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del Programma Promozionale, il consorzio ha la possibilità di effettuare storni di spesa all’interno della stessa macro-categoria di spesa e/o tra una macro-categoria di spesa e l’altra, entro il 20% del loro importo iniziale, purchè non siano modificati i contenuti del Programma Promozionale. Le variazioni nel limite del 20% dovranno essere comunicate all’Amministrazione regionale con apposita comunicazione contenente anche le motivazioni della scelta.

Qualora siano superiori al 20% dei valori coinvolti, gli storni dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - Settore 5 “Cooperazione, Internazionalizzazione, Politiche di sviluppo Euro-mediterranee”. I consorzi dovranno presentare apposita richiesta di variante in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, adeguatamente motivata e comunque rispettando il limite di spesa ammessa. La richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica che dovrà evidenziare e motivare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario.



Il Consorzio può richiedere un'anticipazione non superiore al 40% rispetto al finanziamento accordato dall'Amministrazione Regionale per la realizzazione del Programma Promozionale. La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed esauribile a prima richiesta a favore della Regione Calabria, di importo pari all'acconto richiesto. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente durata minima di 24 mesi dalla data del rilascio, si estingue con l'ultimazione del piano di spesa previsto nel Programma Promozionale, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate sulla documentazione finale di spesa e contestuale erogazione del saldo dell'agevolazione.

L'eventuale quota corrisposta a titolo di anticipazione, dovrà essere oggetto di rendicontazione ai fini dell'ottenimento del saldo finale.

In ogni caso, ai fini della liquidazione da parte della Regione dell'importo complessivo riconosciuto ammissibile dal provvedimento di concessione o, in caso di anticipazione, della quota residua, i beneficiari dovranno provvedere a rendicontare l'intero ammontare dei costi del Programma Promozionale, comprensivo della quota di cofinanziamento dovuta, attenendosi a quanto stabilito dal "Vademecum per le attività di rendicontazione e controllo di primo livello" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con particolare riferimento alle spese connesse alle operazioni finanziate.

Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati; l'avvenuto pagamento deve essere attestato dal Consorzio. Tale documentazione deve rispettare le indicazioni stabilite dal disciplinare di obblighi parte integrante della convenzione sottoscritta con i beneficiari.

All'atto della conclusione delle attività previste dal Programma Promozionale, il consorzio presenta alla Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - Settore 5 "Cooperazione, Internazionalizzazione, Politiche di sviluppo Euro-mediterranee" la "domanda di liquidazione del contributo" secondo lo schema previsto dall'**Allegato H** e la relazione finale secondo lo schema previsto dall'**Allegato I**.

La domanda di liquidazione del contributo dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità del soggetto proponente; deve altresì attestare la regolare attuazione del Programma Promozionale secondo quanto previsto nella domanda di partecipazione. Alla Domanda deve essere allegata una relazione tecnica finale a firma del legale rappresentante del consorzio, nella quale evidenziare i risultati raggiunti e i costi sostenuti - **Allegato I**.

La Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - Settore 5 "Cooperazione, Internazionalizzazione, Politiche di sviluppo Euro-mediterranee", sulla base degli indicatori forniti e di una verifica sul raggiungimento dei risultati previsti nel Programma Promozionale, predispone una relazione per l'approvazione della concessione dell'agevolazione o il rigetto della stessa entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda. Il provvedimento di liquidazione specifica l'ammontare dell'aiuto riconosciuto rispetto ai costi previsti e rendicontati dal richiedente.

## **17. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI**

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina la revoca, da parte dell'Amministrazione Regionale, del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

Qualora, in sede di accertamento finale, il Soggetto Beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente Avviso Pubblico ed in sede di concessione e in sede di verifica della documentazione prodotta si riscontrasse l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al Soggetto Beneficiario e non sanabili, le agevolazioni concesse vengono revocate.

## **18. ISPEZIONI E CONTROLLI**

La normativa di riferimento da applicare ai controlli sui finanziamenti concessi a valere sul POR FESR 2007-2013 deriva dal Reg. 1083/2006 e dal Reg. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

La Regione espleta le attività di controllo sia in concomitanza con la gestione (controlli di primo livello documentali e in loco), che in momenti successivi (controlli sulla documentazione di spesa e secondo livello) allo scopo di verificare lo stato di attuazione del Progetto e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dall'Avviso, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.

Gli Organi di Controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso l'Amministrazione Regionale e presso i Beneficiari delle agevolazioni i controlli previsti dai Regolamenti Comunitari vigenti.

## **19. TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati forniti dai beneficiari delle agevolazioni per la realizzazione dei progetti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dall'Amministrazione Regionale per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora l'Amministrazione Regionale debba avvalersi di altri Soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Ai beneficiari sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a “Regione Calabria – Dipartimento 2 Presidenza Settore 5 – Via Molé, 88100 Catanzaro”.

## **20. CLAUSOLA DEGGENDORF**

Gli aiuti previsti dal presente avviso non possono essere concessi a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

La Regione Calabria, pertanto, attenendosi a quanto disposto dall’art. 1, comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentato dal relativo DPCM, del 23 maggio 2007, (in GURI serie generale n. 160 del 12/7/2007), in applicazione della giurisprudenza Deggendorf, richiede –in occasione della stipula della convenzione - la sottoscrizione della dichiarazione ivi prevista.

## **21. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

In conformità con quanto previsto dall’art. 90 del Reg. 1083/2006 e dell’art. 19 del Reg. 1828/2006, il Beneficiario dell’agevolazione conserva a disposizione della Regione e dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie la documentazione delle spese sostenute - sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) – per i tre anni successivi alla chiusura del POR ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3 del Regolamento medesimo (ovvero sino al termine massimo del 31 agosto 2020).

## **22. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

I Consorzi per l’internazionalizzazione che sono stati ammessi a contributo sono tenuti a garantire la massima visibilità agli interventi realizzati. In conformità con quanto previsto dal Regolamento 1828/2006.

Il Consorzio beneficiario del contributo è tenuto a:

- informare, gli eventuali partecipanti all’operazione cofinanziata dal FESR, della fonte finanziaria dell’operazione medesima;
- indicare, in qualsiasi documento riguardante un’operazione cofinanziata dal FESR, detta fonte finanziaria.

Inoltre, accettando il finanziamento, il Beneficiario accetta di essere incluso nell’elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell’Articolo 7 par. 2 lett. d) del Regolamento 1083/2006 dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013 al fine di presentare i risultati dei programmi operativi.

## **23. DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicherà la normativa vigente sul procedimento amministrativo. Si fa rinvio alle disposizioni generali indicate nella normativa e

nei documenti di Programmazione del POR Calabria FESR 2007-2013, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione Regionale si riserva di modificare, revocare, prorogare o sospendere in qualsiasi momento il presente Avviso, dandone pubblica comunicazione, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o in seguito a modifiche della normativa di riferimento ovvero del contesto economico/finanziario.

#### **24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è il funzionario del Dipartimento Presidenza, Dott. Andrea Polimeni. Ogni eventuale richiesta di informazioni sui contenuti del presente Avviso Pubblico potrà essere rivolta al responsabile di procedimento ai recapiti telefonici 0961/852054- 852086 o all'indirizzo mail [an.polimeni@regcal.it](mailto:an.polimeni@regcal.it).

Attraverso il sito istituzionale [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it) e sul portale [www.sprintcalabria.it](http://www.sprintcalabria.it) sarà possibile reperire in formato elettronico il presente Avviso Pubblico e la documentazione allegata.

## Regione Emilia-Romagna

### L.R. 18-7-2014 n. 14

Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna.

#### **Art. 21** Internazionalizzazione *delle imprese*.

1. Al fine di rafforzare la strategia di internazionalizzazione e la penetrazione dei nostri prodotti sui mercati esteri, la Regione supporta le attività di valorizzazione competitiva delle imprese dell'Emilia-Romagna.

2. A tale scopo la Regione:

a) definisce un programma pluriennale di promozione internazionale e organizza iniziative nei paesi target attraverso l'utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione;

b) realizza programmi pluriennali di valorizzazione delle proprie eccellenze produttive, formative, culturali, tecnologiche e socio-sanitarie;

c) supporta i processi di apertura internazionale del proprio sistema produttivo, in particolare affiancando le piccole e medie imprese manifatturiere e dei servizi nello scouting delle opportunità di business, anche attraverso l'individuazione di esperti paese e settori.

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 30 **del mese di** novembre  
**dell' anno** 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Costi Palma

**Oggetto:** L.R. 3/99 - APPROVAZIONE DEL BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI E PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE PRESENTATI DAI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELL' ATTIVITÀ 4.2 DEL PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012-2015. ANNUALITÀ 2016.

**Cod.documento** GPG/2015/1967

**Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1967****LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamati:

- la L.R. n. 3/99 che all'art. 61 stabilisce la modalità di attuazione delle funzioni delegate per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese di cui agli articoli 19 e 48 del Decreto Legislativo 112/98;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 83 del 25 luglio 2012 recante "APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER LA RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 2012-2015, AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 7/2002 E DEL PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012-2015 AI SENSI DEL COMMA 2, DELL'ART. 54 DELLA L.R. N. 3/99", (di seguito PRAP 2012-2015);

- il Programma regionale Attività Produttive 2012-2015, di cui al precedente alinea, in particolare l'Attività 4.2, "Sostegno a progetti e percorsi di internazionalizzazione delle imprese anche in forma aggregata, proposti da imprese, da cluster regionali, nonché l'attività di internazionalizzazione proposta dai consorzi per l'internazionalizzazione";

Ritenuto di approvare, in considerazione delle deleghe sopraesposte il bando di gara denominato "BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI E PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE PRESENTATI DAI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELL' ATTIVITÀ 4.2 DEL PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012-2015. ANNUALITÀ 2016." di cui all'Allegato 1), parte integrante della presente deliberazione in attuazione dell'attività 4.2, che definisce modalità e criteri di accesso ai benefici e la modulistica necessaria a presentare domanda;

Ritenuto altresì opportuno demandare a successivi atti del Dirigente regionale competente per materia l'approvazione

di modifiche correttive ed integrative di carattere tecnico che si rendessero necessarie per sanare eventuali errori o incongruenze o per meglio definire elementi di dettaglio del bando, comunque non alterando i criteri e i principi desumibili dal bando stesso, nonché di eventuali regolamenti che si rendessero necessari per consentire una corretta rendicontazione delle attività svolte dai beneficiari del contributo regionale e per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e l'accesso al contributo con le opportune semplificazioni nelle procedure e con un'adeguata informazione e assistenza alle medesime imprese;

Dato atto che, in applicazione della Legge Regionale 7 dicembre 2011, n. 18 "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione", il bando in allegato è stato definito tenendo conto del parere espresso dalle associazioni di categoria in apposite sedute di consultazione;

Dato atto che:

- L'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta dal competente Servizio regionale, entro 45 giorni dalla scadenza del presente bando;

- Il competente Servizio regionale provvederà anche a verificare le domande di accreditamento "Entry level". L'assenza dei requisiti necessari all'accREDITamento "Entry level" determina la chiusura automatica del processo di valutazione e la non ammissibilità alle fasi successive;

- La valutazione di merito dei progetti che avranno superato con esito positivo le verifiche di cui ai punti precedenti, sarà svolta entro 30 giorni da un apposito nucleo di valutazione, nominato con provvedimento del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, che potrà essere integrato con esperti esterni all'amministrazione regionale;

- I termini di cui ai precedenti alinea si intendono sospesi per 30 giorni nel caso di richieste di chiarimenti da parte della Regione Emilia-Romagna;



- il dirigente del competente Servizio regionale, sulla base dei risultati dell'istruttoria sopra richiamata, con propri atti, provvede all'approvazione:

- dell'elenco dei consorzi che hanno ottenuto l'accreditamento "Entry level";

- dell'elenco dei consorzi che non hanno ottenuto l'accreditamento "Entry level";

- della graduatoria dei programmi promozionali ammessi al contributo;

- dell'elenco dei programmi promozionali non ammessi, comprensivo delle motivazioni di esclusione;

- dell'elenco dei programmi promozionali istruiti con esito positivo ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili.

- i progetti potranno essere realizzati esclusivamente a partire dal 01/01/2016 avendo come termine finale per l'ammissibilità delle spese il 31/12/2016, termine non prorogabile, e le spese sono pertanto interamente esigibili nell'ambito delle medesima annualità;

- L'onere finanziario afferente l'attuazione del presente provvedimento troverà la necessaria copertura nell'ambito del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 limitatamente alla disponibilità dei seguenti capitoli:

- n. 23005 "Contributi a favore di PMI e di imprese artigiane per favorire percorsi integrati di internazionalizzazione (Artt. 54, 55 e 61, L.R. 21 aprile 1999, n.3; Programma Regionale Attività Produttive).", afferente alla UPB 1.3.2.2.7200;

- n. 23065 "FONDO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI. CONTRIBUTI A FAVORE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI PER IL COMMERCIO ESTERO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONSORTILI PER LA PROMOZIONE COMMERCIALE ALL'ESTERO DELLE PMI (ART.53 IN ATTUAZIONE DELL'ART.54, COMMA 5, LETT.C) DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N.3; L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 83; PTAPI 1999-2001, MISURA 4.3 E PTAPI 2003-2005 MISURA 5.2 AZIONE C; D.LGS. 31 MARZO 1998, N.112) - MEZZI STATALI." afferente alla UPB 1.3.2.2.7201;

Preso atto che al bando è stato applicato il test MPMI e che ai fini della compilazione di detto Test è stata svolta la consultazione durante la riunione del 17 novembre 2015 tenutasi presso la D.G. Attività Produttive, Commercio e Turismo ed in particolare sono stati acquisiti da parte delle associazioni imprenditoriali presenti elementi utili a valutare se il bando sopracitato possa avere o meno effetti discriminatori nei confronti delle MPMI rispetto alle altre imprese;

Considerato che sulla base dei contributi acquisiti durante la consultazione e a seguito dell'applicazione del Test è emerso che le MPMI non sono discriminate rispetto alle altre imprese che possono accedere ai contributi concessi bensì avvantaggiate in quanto la l'accesso al contributo è destinato solo alle micro, piccole e medie imprese

Dato atto, infine, che, dopo la concessione dei contributi, la struttura regionale competente dovrà provvedere alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni", artt. 15, 22 e 26, e della propria deliberazione n. 1621 dell'11 novembre 2013 avente per oggetto "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ";

Visti:

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 627 del 29 maggio 2015 recante "Approvazione della carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese e applicazione del rating di legalità"

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la L.R. 6 settembre 1993, n. 32, "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso", in particolare il comma 3 dell'art. 19 che prevede che le domande aventi oggetto benefici finanziari conservino validità per i ventiquattro mesi successivi alla presentazione delle stesse nel caso in cui il relativo procedimento non possa concludersi favorevolmente per l'indisponibilità dei mezzi finanziari;

- le LL.RR n. 3 e 4 del 30/04/2015.

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;

- n. 1950/2010 avente ad oggetto "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura";

- n. 2060/2010 avente ad oggetto "Rinnovo incarichi ai Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

a. di approvare, a seguito di quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, il bando di gara denominato "BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI E PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE PRESENTATI DAI CONSORZI

PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELL' ATTIVITÀ 4.2 DEL PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012-2015. ANNUALITÀ 2016." di cui all'Allegato 1), parte integrante della presente deliberazione in attuazione dell'attività 4.2 del Programma Regionale Attività Produttive 2012-2015, che definisce modalità e criteri di accesso ai benefici e la modulistica necessaria a presentare domanda;;

b. di dare atto che:

- i progetti potranno essere realizzati esclusivamente nel corso del 2016, avendo come termine iniziale per l'ammissibilità delle spese il 01/01/2016 e come termine finale il 31/12/2016, termine non prorogabile, e che le spese sono pertanto esigibili nell'ambito delle medesima annualità;

- l'onere finanziario afferente l'attuazione del presente provvedimento troverà la necessaria copertura nell'ambito del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 limitatamente alla disponibilità dei seguenti capitoli:

- n. 23005 "Contributi a favore di PMI e di imprese artigiane per favorire percorsi integrati di internazionalizzazione (Artt. 54, 55 e 61, L.R. 21 aprile 1999, n.3; Programma Regionale Attività Produttive).", afferente alla UPB 1.3.2.2.7200;
- 23065 "FONDO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI. CONTRIBUTI A FAVORE DI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI PER IL COMMERCIO ESTERO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONSORTILI PER LA PROMOZIONE COMMERCIALE ALL'ESTERO DELLE PMI (ART.53 IN ATTUAZIONE DELL'ART.54, COMMA 5, LETT.C) DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N.3; L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 83; PTAPI 1999-2001, MISURA 4.3 E PTAPI 2003-2005 MISURA 5.2 AZIONE C; D.LGS. 31 MARZO 1998, N.112) - MEZZI STATALI." afferente alla UPB 1.3.2.2.7201;

c. di dare atto inoltre che:

- l'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta dal competente Servizio regionale, entro 45 giorni dalla scadenza del presente bando;

- il competente Servizio regionale provvederà anche a verificare le domande di accreditamento "Entry level". L'assenza dei requisiti necessari all'accREDITAMENTO "Entry level" determina la chiusura automatica del processo di valutazione e la non ammissibilità alle fasi successive;

- la valutazione di merito dei progetti che avranno superato con esito positivo le verifiche di cui ai punti precedenti, sarà svolta entro 30 giorni da un apposito nucleo di valutazione, nominato con provvedimento del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, che potrà essere integrato con esperti esterni all'amministrazione regionale;

- i termini di cui ai precedenti alinea si intendono sospesi per 30 giorni nel caso di richieste di chiarimenti da parte della Regione Emilia-Romagna;

- il dirigente del competente Servizio regionale, sulla base dei risultati dell'istruttoria sopra richiamata, con propri atti, provvede all'approvazione:

- dell'elenco dei consorzi che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO "Entry level";
- dell'elenco dei consorzi che non hanno ottenuto l'accREDITAMENTO "Entry level";
- della graduatoria dei programmi promozionali ammessi al contributo;
- dell'elenco dei programmi promozionali non ammessi, comprensivo delle motivazioni di esclusione;
- dell'elenco dei programmi promozionali istruiti con esito positivo ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili.

- nell'ambito delle risorse disponibili di cui al precedente punto b. le risorse verranno concesse, con successive determinazioni del Dirigente regionale competente che provvederà altresì, a conclusione delle attività previste e previa verifica della documentazione di spesa presentata dai richiedenti, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 51 della L.R. n. 40/2001, alla liquidazione dei contributi concessi;

d. di demandare a successivi atti del Dirigente regionale competente l'approvazione di modifiche correttive ed integrative di carattere tecnico che si rendessero necessarie per sanare eventuali errori o incongruenze o per meglio definire elementi di dettaglio del bando, comunque non alterando i criteri e i principi desumibili dal bando stesso, nonché di eventuali regolamenti che si rendessero necessari per consentire una corretta rendicontazione delle attività svolte dai beneficiari del contributo regionale;

e. di dare atto che, dopo la concessione dei contributi, la struttura regionale competente dovrà provvedere alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni", artt. 15, 22 e 26, e della propria deliberazione n. 1621 dell'11 novembre 2013 avente per oggetto "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33";

f. di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di disporre che la stessa deliberazione sia diffusa tramite il sito internet:

<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione>

## BANDO CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2016

**BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI E PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE PRESENTATI DAI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELL' ATTIVITÀ 4.2 DEL PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012-2015. ANNUALITÀ 2016.**

### Premessa

#### Il contesto normativo del bando

La Regione Emilia-Romagna con la **Legge regionale 21 aprile 1999 n. 3**, articoli. 53, 54 e 61, e la conseguente programmazione, promuove l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzata alla penetrazione dei mercati esteri, l'erogazione di servizi informativi e di assistenza, il sostegno alle azioni promozionale da realizzarsi principalmente in forma aggregata.

Con l'approvazione del Programma Regionale per le Attività produttive 2012-2015, particolare enfasi viene posta sul sostegno all'azione di strutture professionali al servizio delle PMI, attuato attraverso l'Attività 4.2 il cui obiettivo generale è quello di promuovere i processi di internazionalizzazione delle imprese regionali con il sostegno a progetti di internazionalizzazione in forma aggregata, proposti da imprese, da cluster regionali, nonché l'attività di internazionalizzazione proposta dai consorzi per l'internazionalizzazione.

Con il **Decreto-Legge 22 giugno 2012 n. 83**, convertito nella **Legge 7 agosto 2012, n. 134** concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese", il Governo ha riordinato la normativa relativa al sostegno dei consorzi, introducendo la fattispecie del consorzio per l'internazionalizzazione, con funzioni e compagine sociale più ampie di quelle che caratterizzano i consorzi per l'export di cui alla abrogata legge 83/89.

Nello stesso provvedimento legislativo viene stabilito che il sostegno alle attività delle imprese consorziate sia assoggettato al Regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

La Regione, inoltre, nell'ottica di accrescere il livello organizzativo e la qualità dei servizi offerti alle imprese associate, e al fine di rafforzarne il ruolo e la ricaduta settoriale e territoriale del loro operato, ha contemporaneamente approvato un percorso di accreditamento istituzionale dei Consorzi per l'internazionalizzazione della regione Emilia-Romagna, secondo quanto disposto dal Disciplinare per l'Accreditamento Istituzionale dei Consorzi per l'internazionalizzazione 2013 della Regione Emilia-Romagna, che costituisce parte integrante del presente Bando.

L'accREDITAMENTO è finalizzato alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della sostenibilità delle attività consortili e costituisce requisito obbligatorio per beneficiare dei contributi previsti dall'Attività 4.2. In attesa del completamento del processo di accreditamento, i consorzi possono accedere al presente bando con il primo livello di accreditamento istituzionale (cosiddetto "Entry level"). Possono ricevere il contributo concesso con il presente bando, solo i Consorzi che abbiano positivamente superato questa prima fase del processo di accreditamento.

## Art. 1. Oggetto del Bando

L'oggetto del presente bando è il sostegno ai programmi di internazionalizzazione realizzati dai Consorzi per l'internazionalizzazione costituiti principalmente da piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane. Tali programmi sono attinenti alle attività promozionali e a quelle permanenti di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica all'estero delle imprese consorziate in un'ottica di medio e lungo periodo da attuarsi in base a interventi annuali.

## Art. 2. Definizioni

**Consorzi per l'internazionalizzazione di cui alla Legge 7 agosto 2012, n. 134**, costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare imprese del settore commerciale. E' altresì ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscono dei contributi previsti dal comma 6. Hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, versato almeno per il 25%, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a € 1.250,00 e non superiori al 20% del fondo stesso.

**De minimis**: indica la regola sul massimale e la modalità di concessione degli aiuti erogati dalla pubblica amministrazione alle imprese, disciplinata dal regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

**Accreditamento istituzionale**: Procedimento con cui un Organismo pubblico, in questo la Regione Emilia-Romagna, attesta formalmente, sulla base di un apposito protocollo, la competenza del Consorzio a svolgere le funzioni specifiche. Ai fini del presente bando, tale accreditamento si distingue in:

- **Entry Level**: Primo livello di accreditamento istituzionale che rappresenta il primo livello per conseguire il successivo accreditamento definitivo. Tali requisiti Entry Level sono necessari per conseguire l'accredimento provvisorio con validità annuale. Tali requisiti, di natura quantitativa, attinenti ad aspetti strutturali e di dotazione di personale qualificato, sono dichiarati in autocertificazione facendo domanda al presente bando, da parte del legale rappresentante del Consorzio e verificati dalla Regione.
- **Advanced Level**: Accredimento definitivo con validità triennale, che verrà rilasciato dal 2016 secondo criteri e procedure che saranno definiti successivamente, con l'emanazione di un apposito disciplinare da parte della Regione Emilia-Romagna. I requisiti Advanced Level saranno verificati presso il Consorzio per l'internazionalizzazione da parte di un soggetto terzo indipendente in nome e per conto della Regione che delibera l'accredibilità o meno del soggetto interessato sentito il parere di un Comitato di Accredimento rappresentativo delle parti interessate.

**Programma promozionale**. Insieme coordinato di attività annuali del Consorzio, suddiviso in progetti, che identifica la strategia e il percorso promozionale del consorzio, obiettivi e risultati attesi.

**Progetto**: parte del programma promozionale del consorzio, in cui sono dettagliati gli obiettivi particolari, i paesi esteri target, le azioni specifiche di promozione e/o di accompagnamento, i risultati attesi e il budget.



**Responsabilità sociale d'Impresa (RSI):** si intende la volontà e la pratica da parte di un'impresa di incorporare tematiche con ricadute sociali e ambientali all'interno del proprio sistema di decisione e gestione, di ridurre i propri impatti sull'ambiente e sul contesto territoriale, in modo responsabile e trasparente, conformemente con la legislazione nazionale e internazionale, ma anche capace di andare al di là delle prescrizioni normative.

**Rating di legalità:** strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, finalizzato alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale tramite l'assegnazione di un "riconoscimento" - misurato in "stellette" – indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

Possono richiedere l'attribuzione del rating di legalità le imprese operative in Italia che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge.

### **Art. 3. Soggetti che possono presentare domanda**

Possono presentare domanda e godere dei benefici contenuti nelle disposizioni del presente bando i consorzi per l'internazionalizzazione di cui alla **Legge 7 agosto 2012, n. 134**.

I consorzi per l'internazionalizzazione, di cui al presente bando, devono avere i seguenti requisiti:

- avere sede legale in Emilia-Romagna;
- essere costituiti da imprese prevalentemente con sede legale in Emilia-Romagna; le imprese consorziate con sede al di fuori della regione non devono rappresentare più del 25% del totale. E' ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese attive in settori non ammessi purché non fruiscono del contributo concesso dal presente bando;
- essere costituiti da almeno otto imprese fra loro indipendenti (ovvero non associate o collegate fra di loro); possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora si tratti di consorzi e società consortili tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- indicare nello statuto il divieto di distribuzione degli avanzi e degli utili di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del Consorzio; essere attivi e non essere in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali.

I consorzi per l'internazionalizzazione dovranno possedere i requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, i consorzi dovranno essere in regola con quanto previsto dal successivo art. 4 del bando.

Non possono presentare domanda al presente bando:

- i consorzi che al momento della presentazione non possiedono i requisiti sopra elencati;

- i consorzi di promozione costituiti esclusivamente da imprese del settore dell'agricoltura, (sezione A della classificazione ATECO 2007), e i Consorzi di sola promozione turistica;
- i consorzi, o le imprese partecipanti al progetto di cui al successivo art. 5, che forniscono servizi a favore dell'Amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art.4, co.6 DL 95/2012, e non rientrano in una delle cause di esclusione di cui all'art.4, co.6 DL 95/2012, ultimo capoverso (nell'appendice 3 al bando, sezione "Definizioni e Informazioni", è riportata la norma citata).

#### **Art. 4. Domanda per l'accreditamento "entry level"**

Per poter partecipare al bando i consorzi dovranno essere in possesso o aver richiesto l'accreditamento "Entry level".

I consorzi che hanno ottenuto o hanno già fatto domanda di l'accreditamento "Entry Level" prima della data di apertura del presente bando non devono presentare alcuna ulteriore richiesta di certificazione "Entry level".

I consorzi che al momento della data di apertura del presente bando non hanno già fatto domanda per l'accreditamento "Entry level", devono farla dichiarando, tramite autocertificazione da parte del legale rappresentante del Consorzio, il possesso dei requisiti indicati nell'**appendice 1** al presente bando.

La richiesta deve essere fatta utilizzando il modulo di cui all'**appendice 2** al presente bando.

A tal fine, nella domanda di accreditamento, il Consorzio dovrà identificare con precisione il proprio ambito applicativo scegliendo uno e uno solo dei seguenti ambiti:

- Consorzio per l'internazionalizzazione Territoriale: Consorzio finalizzato alla promozione di un territorio tramite una strategia e un programma promozionale multidisciplinare;
- Consorzio per l'internazionalizzazione Mono-Settoriale: Consorzio specializzato con la finalità di coinvolgere in modo diretto la totalità degli associati in tutte le iniziative programmate;
- Consorzio per l'internazionalizzazione Pluri-Settoriale: Consorzio con identificazione di massimo 3 sotto-settori attorno ai quali di volta in volta aggregare in modo diretto gli associati in tutte le iniziative programmate;
- Consorzio per l'internazionalizzazione Paese: Consorzio finalizzato al coinvolgimento di tutti gli associati in attività focalizzate su un solo paese. Sono ammesse anche le azioni realizzate in non più di 2 Paesi confinanti con il Paese "obiettivo".

#### **Art. 5. Il Programma promozionale 2016 e le imprese beneficiarie**

Le azioni realizzabili da parte dei Consorzi e ammissibili al contributo secondo il presente bando devono essere articolate e descritte nell'ambito di un Programma Promozionale annuale per il 2016 da realizzarsi inderogabilmente tra l'1/01/2016 e il 31/12/2016.

Ciascun consorzio può presentare domanda di approvazione e di concessione del contributo per un solo programma promozionale.

Il programma promozionale può essere formato da uno o più progetti, e può contenere anche le spese di personale calcolate sui 12 mesi secondo i limiti successivamente elencati.

Ogni progetto deve contenere dettagliate indicazioni in relazione alle modalità di coinvolgimento delle imprese associate.

I progetti facenti parte del Programma promozionale dovranno fornire i seguenti elementi:

- Scelta dei mercati;
- Settore merceologico;
- Obiettivo di ciascun progetto e risultati attesi;
- Azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione dei contenuti, fasi, tempi, luoghi, costi);
- Costo di ciascuna azione al netto di IVA;
- Costo totale del programma al netto di IVA;
- Modalità di coinvolgimento delle imprese associate;
- Elenco e tipologia dei materiali promozionali che si intendono eventualmente produrre;
- Individuazione e CV delle società di consulenza eventualmente incaricate;
- Illustrazione di eventuali accordi con soggetti internazionali del paese target e loro lettera di intenti;
- Indicazione dell'eventuale presenza di una sede all'estero che dovrà essere certificata da copia del contratto d'affitto o di proprietà, nonché da traduzione asseverata, in caso sia redatto in una lingua diversa da Italiano, Inglese, Francese o Spagnolo;
- Eventuali spese di personale commisurate alla durata annuale del Programma.

E' possibile individuare un progetto realtivo alle attività promozionali del consorzio, quali: creazione riedizione del sito web in lingua; creazione di materiali promozionali in lingua per il solo consorzio; consulenze finalizzate all'accREDITAMENTO (advanced level).

Nella domanda di contributo vanno indicate le imprese consorziate che beneficeranno delle iniziative progettuali, allo scopo di identificare e quantificare i destinatari e l'ammontare dell'aiuto concesso, come previsto dal successivo art. 8.

Tutte le imprese che beneficeranno delle iniziative progettuali devono avere sede legale o unità locale in Emilia-Romagna, essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro imprese presso la CCIAA competente per territorio, essere attive e non avere in corso procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali.

Qualora tutte le imprese associate al consorzio partecipino dei benefici delle attività svolte con i contributi del presente bando, il consorzio deve presentare le dichiarazioni di cui all'art. 8 per tutte le imprese.

#### **Art. 6. Spese ammissibili per il programma promozionale annuale**

Le spese ammissibili, che dovranno essere coerenti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici indicati nel programma promozionale, nonché riferirsi esclusivamente ad attività realizzate nella sola forma consortile, potranno riguardare:

1. Partecipazioni fieristiche del consorzio a fiere estere con qualifica internazionale elencate nel sito dell'UFI: [www.ufi.org](http://www.ufi.org) alla voce UFI 'Approved events', e a fiere in Italia riconosciute internazionali in base al calendario pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni (consultabile sul sito: [www.calendariofiereinternazionali.it](http://www.calendariofiereinternazionali.it)). Per le iniziative nei paesi non coperti dal calendario UFI è possibile allegare dichiarazione dell'ente fieristico organizzatore che attesti la qualifica internazionale della manifestazione fieristica.

Le spese di partecipazione fieristiche consistono in spese di affitto e allestimento dei soli spazi espositivi consortili, spedizione e assicurazione dei prodotti esposti, ingaggio di hostess, interpretariato, attinenti alle fiere a cui il consorzio partecipa nell'ambito del programma promozionale.

Il consorzio che partecipa ad una manifestazione fieristica con più di uno stand deve dichiararlo e spiegarne le motivazioni, in tal caso nei singoli stand, oltre ad essere chiaramente visibile il logo del consorzio, deve essere indicata l'ubicazione delle imprese consortili alla manifestazione e garantita un'adeguata informativa che dia conto della complessiva partecipazione delle stesse imprese all'iniziativa consortile.

**2. Spese promozionali del consorzio per l'internazionalizzazione quali:**

- a) la realizzazione di video, la realizzazione, la stampa e la distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informativo redatti in lingua straniera che abbiano come unico oggetto il consorzio stesso;
- b) la pubblicità del consorzio effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;
- c) le spese di affitto, allestimento di spazi destinati a workshop, conferenze, seminari di formazione e incontri promozionali con operatori esteri, nonché le spese volte alla promozione;
- d) le spese sostenute per la realizzazione di azioni dimostrative e degustazioni all'estero;
- e) le spese sostenute per l'aggiornamento del sito Internet del consorzio avvalendosi di consulenti esterni.

**3. Spese di incoming relative alla ospitalità di operatori esteri in Italia (si specifica che non sono ammissibili le spese di missione di operatori italiani in Italia e all'estero).**

**4. Spese di consulenza esterna inerenti:**

- la partecipazione ad eventi promozionali all'estero, nella sola forma consortile;
- la redazione di un piano originale di marketing internazionale riferito ad un solo paese, oppure un rapporto di ricerca che individui il percorso di internazionalizzazione più adeguato per il consorzio nel paese individuato, in ragione delle specificità delle imprese consorziate;
- la redazione di studi di fattibilità originali per la realizzazione all'estero di showroom collettivi e di centri collettivi di servizi che svolgano funzioni di assistenza post vendita, formazione, gestione di magazzini, assistenza tecnica post vendita, controllo della qualità, logistica, impianti produttivi di beni e servizi;
- l'organizzazione di incontri b2b, missioni in entrata e in uscita, visite aziendali, eventi di networking con imprese estere;
- organizzazione ed erogazione di formazione specialistica sui temi dell'internazionalizzazione (per un massimo del 10% delle spese complessive del programma promozionale).

□□ Spese di personale dipendente o assimilato relative ad attività di direzione, coordinamento, segreteria organizzativa, amministrazione o ad attività dirette alla realizzazione del programma promozionale sono imputabili nella misura massima del 25% delle spese complessive del programma promozionale;

☐☐ Spese forfettarie di funzionamento per un massimo del 5% delle spese complessive del programma promozionale;

☐☐ Sono ammissibili per i soli consorzi di nuova costituzione ovvero nella fase di accesso all'accreditamento Advanced level anche:

- f) Spese per la realizzazione o il rinnovo del marchio consortile;
- g) Spese per la realizzazione di un nuovo sito internet del consorzio o il rinnovo del sito consortile sino a un massimo di € 10.000,00, consultabile obbligatoriamente anche in lingua inglese o nella lingua del/dei Paesi “obiettivo” del Programma Promozionale;
- h) Spese di consulenza esterna finalizzate all'implementazione e alla realizzazione del percorso di accreditamento, limitatamente a € 10.000,00.

Sono comunque escluse:

- le spese per azioni aventi natura commerciale;
- le spese per azioni volte a promuovere direttamente o indirettamente le produzioni agricole e il turismo;
- le spese per beni e/o servizi forniti dalle imprese consorziate o da altri consorzi partecipanti al presente bando;
- le spese per viaggi, vitto e alloggio delle imprese consorziate;
- le spese per viaggi, vitto e alloggio del personale del consorzio per missioni in Italia;
- gli interessi, i mutui, i tributi, i diritti doganali, gli oneri fiscali e previdenziali di qualunque natura o genere;
- le spese relative alle attività realizzate dalle singole imprese consorziate.

Ai fini della loro ammissibilità, il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione del progetto dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, RIBA, assegno bancario, carta di credito aziendale. Non sono ammesse le compensazioni e i pagamenti in contanti o con carta di credito diversa da quella aziendale.

I costi indicati nell'intervento e ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altro tributo e/o onere accessorio.

Le fatture o note spese dovranno essere intestate al Consorzio che presenta domanda di contributo ed essere chiaramente riconducibili all'attività svolta nell'ambito del programma stesso.

Non saranno ammesse fatture riportanti date antecedenti il 01/01/2016 e successive al 31/12/2016, fatte salve le anticipazioni e i saldi di spese, adeguatamente documentate, e di cui sia motivata l'indifferibilità, le fatture dovranno essere quietanzate entro e non oltre il 31 marzo 2017.

## **Art. 7. Contributo regionale**

L'agevolazione prevista dal presente bando consiste in un contributo quantificabile fino al 50% della spesa ammissibile.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di 150.000,00 euro.

Il contributo massimo concedibile per ciascun consorzio è determinato in ragione del numero delle imprese consorziate partecipanti al programma promozionale e si calcola moltiplicando la quota di 10.000,00 euro per ogni impresa, nel rispetto dei limiti sopra descritti.

Saranno esclusi i programmi promozionali con spesa complessiva ritenuta ammissibile dalla Regione inferiore a € 30.000,00.

La percentuale di contributo richiesto dal Consorzio, desumibile dal rapporto tra il contributo massimo concedibile ed il totale dei costi presentati per il progetto promozionale, verrà applicata in fase di rendicontazione delle spese al fine di rispettare i parametri di approvazione.

La Regione si riserva di ridurre la percentuale massima di contribuzione in relazione al numero di domande pervenute e alle risorse disponibili.

Le risorse verranno concesse fino ad esaurimento, seguendo la graduatoria di cui al successivo art. 11.

I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili per le stesse spese con altri contributi pubblici di qualsiasi natura.

### **Art. 8. Regime di aiuto**

Ai contributi di cui al presente bando si applica, con riguardo alle imprese consorziate partecipanti al Programma Promozionale 2015, il Regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti “de minimis”.

A questo scopo il Consorzio provvede a quantificare l'aiuto attribuito ad ogni impresa e a comunicarlo alle stesse con lettera o Posta Elettronica Certificata, acquisendone dichiarazione sostitutiva attestante i contributi in “de minimis” ricevuti negli ultimi 3 anni a partire dalla data di concessione del contributo al consorzio stesso (**Appendice 3** al bando, modello E).

Il Consorzio provvederà a trasmettere alla Regione Emilia Romagna copia delle comunicazioni suddette e delle dichiarazioni sostitutive delle imprese antecedentemente alla concessione del contributo.

A tal proposito si precisa che l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad un medesimo beneficiario non deve superare i seguenti massimali:

- Euro 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti);
- Euro 100.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti), limitatamente al settore di attività economica Ateco 2007 rientrante nel gruppo 49.4 “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco”.

Il suddetto Regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013, ai fini della verifica dei contributi in “de minimis” già concessi alla medesima impresa, stabilisce altresì che tutte le imprese controllate dalla stessa impresa sono da considerare come un'unica impresa. I contributi “de minimis” ricevuti dalle controllate devono quindi essere sommati a quelli della controllante.

### **Art. 9. Presentazione delle domande**

Le domanda, costituita dalla domanda di contributo per il Programma promozionale annuale 2015, come specificata nel dettaglio di seguito in questo articolo, e -se non ancora richiesta- dalla domanda di accreditamento “Entry level” di cui all'art. del 4 del bando, devono essere redatte utilizzando obbligatoriamente la modulistica allegata al presente bando, disponibile anche on line nel sito internet:

<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione>.

Le domande, in regola con l'imposta di bollo, e tutti gli allegati, dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal rappresentante legale del Consorzio richiedente o da soggetto dotato di apposita procura speciale, e dovranno essere inviate in formato elettronico a partire dalla data di pubblicazione sul BURER<sup>1</sup> ed entro e non oltre le **ore 18.00 del 26 febbraio 2016**, utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

[sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it),

riportando nell'oggetto la seguente dicitura:

**BANDO CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2016 – ALLEGATI N. \_\_\_\_ - REFERENTE \_\_\_\_\_**

L'invio dovrà avvenire esclusivamente mediante PEC, eventualmente anche di un soggetto terzo purché la domanda e i relativi allegati siano firmati correttamente con una delle modalità sotto riportate.

A tale riguardo, si precisa che, ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data della ricevuta di accettazione che il gestore della PEC del mittente invia a quest'ultimo e nella quale sono contenuti i dati di certificazione che attestano l'invio del messaggio.

La domanda di contributo è costituita dai seguenti documenti obbligatori:

1. "Domanda di contributo" in forma di atto notorio/autocertificazione, secondo il modello allegato;
2. Gli allegati<sup>2</sup> A, B, C, E, F;
3. Procura speciale del legale rappresentante, compilata secondo il modello D in allegato, se la domanda e i relativi allegati non sono firmati dal legale rappresentante del Consorzio, corredata da copia della carta di identità del procuratore e del delegante.

Fatta eccezione per il solo caso di procura speciale, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante con una delle seguenti modalità, idonee ad identificare il soggetto firmatario, previste dalla normativa vigente:

- Firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato;
- L'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS);

---

1

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La pubblicazione del bando avverrà contestualmente nel medesimo sito della Regione Emilia-Romagna citato in questo articolo.

<sup>2</sup> Questi allegati possono essere inviati in un unico file; se inviati separatamente la firma digitale deve essere apposta a ciascun file, pena l'esclusione della domanda.

- Trasmissione della domanda mediante propria casella di posta certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato<sup>3</sup>.

Il richiedente dovrà assolvere all'imposta di bollo con le seguenti modalità:

- dovrà acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00;
- indicare nella prima pagina della domanda di finanziamento il codice identificativo della marca da bollo (stampato sulla stessa);
- la copia cartacea della domanda sulla quale è stata apposta la marca da bollo di € 16,00 deve essere conservata dal consorzio per almeno 5 anni successivi alla liquidazione del contributo ed esibita a richiesta della Regione;

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse dalla fase di valutazione di cui al successivo art. 10, le domande:

- a) trasmesse con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
- b) non firmate digitalmente con una delle modalità sopra indicate;
- c) firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale e non dotato di apposita procura speciale;
- d) con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- e) prive dei documenti obbligatori richiesti dal presente bando;
- f) inviate prima od oltre il termine di presentazione previsto dal bando.

#### **Art. 10. Procedure e modalità di istruttoria e valutazione dei progetti**

La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 123/98.

L'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta dal competente Servizio regionale, entro 45 giorni dalla scadenza del presente bando, che provvederà a verificare:

- il rispetto della scadenza per l'inoltro della domanda;
- la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta nonché la sua conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, dal presente bando e dai suoi allegati;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di riferimento, dal presente bando e dai suoi allegati.

Il Dirigente competente, di norma entro 5 giorni dalla conclusione delle verifiche di cui ai punti precedenti, provvederà a comunicare con propria lettera l'ammissione della proposta progettuale alle fasi successive o la sua esclusione motivata

In caso di richiesta di regolarizzazione documentale, nei limiti di quanto previsto dal precedente art. 9, i termini si intendono sospesi per un massimo di 45 giorni.

<sup>3</sup> I sistemi Postacertificat@ e le c.d. PEC-ID sono equiparate all'apposizione di una firma elettronica (DPCM 22 febbraio 2012, art. 61 comma1)



Il competente Servizio regionale provvederà anche a verificare le domande di accreditamento “Entry level”. L’assenza dei requisiti necessari all’accreditamento “Entry level” determina la chiusura automatica del processo di valutazione e la non ammissibilità alle fasi successive.

La valutazione di merito dei progetti che avranno superato con esito positivo le verifiche di cui ai punti precedenti, sarà svolta entro 30 giorni da un apposito nucleo di valutazione, nominato con provvedimento del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, che potrà essere integrato con esperti esterni all’amministrazione regionale.

Ai fini della valutazione dei progetti presentati e della conseguente formazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, il nucleo di valutazione utilizzerà i seguenti criteri e attribuirà i seguenti punteggi massimi:

CRITERI	PUNTEGGIO	
<b>Criteri automatici</b>		
Numero di imprese partecipanti al progetto oltre il numero minimo	Fino ad un massimo di punti	20
<b>Qualità del programma promozionale</b>		
Ampiezza ed estensione del programma promozionale	Fino ad un massimo di punti	20
Grado di partecipazione alle attività delle imprese consorziate (inteso come rapporto fra imprese beneficiarie del progetto e imprese consorziate)	Fino ad un massimo di punti	10
Valore delle iniziative indicate, loro focalizzazione, continuità e articolazione temporale	Fino ad un massimo di punti	20
Congruietà e coerenza dei costi	Fino ad un massimo di punti	10
Contributo pubblico richiesto	Fino ad un massimo di punti	10
Qualità del project management assegnato al progetto	Fino ad un massimo di punti	10
<b>Totale</b>		<b>100</b>

Saranno esclusi dal contributo i programmi promozionali che non raggiungano almeno 35 punti su 70 nella valutazione relativa alla componente qualitativa.

Nella formazione della graduatoria il possesso del rating di legalità costituirà elemento che, a parità di punteggio tra due Consorzi, costituirà motivo di priorità.

Sulla base dell’istruttoria svolta e dei punteggi assegnati, il nucleo di valutazione provvede:

- alla determinazione dell’entità della spesa ammissibile al contributo regionale per la realizzazione dei singoli programmi promozionali annuali (il nucleo valuta la congruità e la coerenza delle voci di spesa e procede ad eventuali riduzioni delle stesse);
- alla determinazione del punteggio valido ai fini della graduatoria dei soggetti ammessi al contributo regionale;

- alla determinazione dell'elenco dei soggetti non ammessi al contributo regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusione.

### **Art. 11. Concessione del contributo**

Il Dirigente competente, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Gruppo di lavoro tecnico di valutazione, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, provvede all'approvazione:

- dell'elenco dei consorzi che hanno ottenuto l'accreditamento "Entry level";
- dell'elenco dei consorzi che non hanno ottenuto l'accreditamento "Entry level";
- della graduatoria dei programmi promozionali ammessi al contributo;
- dell'elenco dei programmi promozionali non ammessi, comprensivo delle motivazioni di esclusione;
- dell'elenco dei programmi promozionali istruiti con esito positivo ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili.

Ad ogni Consorzio sarà individualmente comunicato l'esito dell'istruttoria tramite posta elettronica certificata.

Delle graduatorie ed elenchi di cui sopra verrà data notizia nel sito internet della Regione Emilia-Romagna:

<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione>.

Successivamente il Dirigente competente procederà alla concessione dei contributi e all'impegno della spesa, nei limiti delle risorse programmate.

La Regione, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie, si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria delle domande istruite con esito positivo ma non finanziate per carenza di fondi.

### **Art. 12. Obblighi del Consorzio**

Entro il **30 settembre 2016** il consorzio ha l'obbligo di inviare alla Regione, all'indirizzo di posta elettronica certificata [sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it), un report di stato di avanzamento del progetto dal 01/01/2016. In tale report il consorzio deve indicare:

- i progetti del programma promozionale che si sono conclusi;
- i progetti del programma promozionale in corso di realizzazione;
- eventuali criticità;
- varie ed eventuali.

Ogni giustificativo di spesa, ogni materiale prodotto e ogni evento realizzato in base al programma promozionale ammesso a contributo dovrà riportare la dicitura: "Progetto realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, Sprint-ER – PRAP 2013-2015. Attività 4.2".

In caso di mancanza di spazio, relativamente ai materiali prodotti, la dicitura può essere accorciata in: "Con il contributo della Regione Emilia-Romagna".

La Regione si riserva comunque il diritto di dare massima visibilità ai risultati dei programmi promozionali ammessi al cofinanziamento, senza richiedere preventiva accettazione. I Consorzi sono tenuti alla tempestiva comunicazione di ogni informazione richiesta dalla Regione.

### **Art. 13. Variazioni dei programmi presentati e proroghe**

#### **Variazioni progettuali:**

Non sono ammesse variazioni sostanziali negli obiettivi e nei contenuti dei programmi promozionali approvati. Ogni variazione rispetto agli elementi caratteristici delle azioni del programma promozionale approvato deve essere motivata e anticipatamente richiesta ai fini della necessaria autorizzazione, pena la non riconoscibilità della spesa.

Nei casi di richiesta di autorizzazione, l'Amministrazione competente è tenuta a rispondere all'istanza entro 30 giorni lavorativi, trascorsi i quali varrà il silenzio assenso.

#### **Variazioni finanziarie:**

Le modifiche di tipo finanziario debbono essere sempre richieste alla Pubblica Amministrazione, di norma entro il 50% di svolgimento dell'attività.

Tali variazioni dovranno essere indicate, nel rispetto del limite di spesa ammessa, presentando per posta elettronica certificata, apposita richiesta in carta semplice. La richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica che dovrà evidenziare e motivare gli scostamenti rispetto al programma promozionale originario. La richiesta e la relazione tecnica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante.

Il Servizio competente si riserva di valutare la richiesta entro 30 giorni dal ricevimento.

Ciò nonostante è ammesso in via autonoma per ciascuna voce di costo del programma promozionale annuale uno scostamento tra l'importo preventivato e quello effettivamente sostenuto nei limiti del 20%, fermo restando l'importo complessivamente approvato e qualora ciò non comporti variazioni sostanziali sulle modalità di realizzazione delle attività.

#### **Proroghe:**

Non sono ammesse richieste di proroga dei termini per la conclusione del programma promozionale.

### **Art. 14. Liquidazione del contributo**

Il contributo sarà liquidato agli aventi diritto in un'unica soluzione a ultimazione del programma promozionale e dopo l'istruttoria effettuata dal Servizio competente sulla base della documentazione di cui al successivo art. 15.

Il programma promozionale dovrà essere rendicontato dai Consorzi entro il termine perentorio del **30/06/2017**, pena la revoca del contributo concesso.

Qualora la spesa documentata risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si provvederà ad una proporzionale riduzione del contributo concesso. Una spesa documentata superiore all'importo ammesso non comporterà aumento del contributo concesso.

Sono ammessi alle procedure per la liquidazione del contributo esclusivamente i programmi promozionali realizzati almeno nella misura del 50 per cento dell'importo approvato, salvo cause di forza maggiore debitamente comprovate.

Il Servizio competente provvederà all'esame della rendicontazione e alla liquidazione del contributo entro 90 giorni dalla ricezione dei documenti di cui al successivo articolo; la richiesta di integrazione alla documentazione interrompe i termini di cui al presente comma per un massimo di 30 giorni.

#### **Art. 15. Documentazione necessaria per la liquidazione del contributo**

La liquidazione del contributo avverrà previa verifica della documentazione completa inviata dal Consorzio all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione:

[sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it),

e redatta secondo le linee guida e con la modulistica della Regione, reperibili sul sito:

<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione>.

In particolare la liquidazione avverrà solo dopo l'esito positivo della verifica della seguente documentazione:

- relazione tecnica finale, a firma del legale rappresentante, in merito alla realizzazione del programma promozionale annuale, con la dettagliata illustrazione, per ogni azione di ogni progetto, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti e le motivazioni degli eventuali scostamenti;
- rendiconto analitico di tutte le spese sostenute per ogni azione e per ogni progetto (importi IVA esclusa), redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, corredata della fotocopia della carta d'identità o del passaporto non scaduti del sottoscrittore, attestante:
  - che le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente e unicamente le spese previste dal programma promozionale ammesso al contributo;
  - che i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari e integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici di qualsiasi natura;

e contenente l'impegno a:

- consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione;
- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione;
- restituire i contributi regionali ricevuti (maggiorati degli interessi legali) in caso di violazioni del bando riscontrate in seguito a controlli e verifiche.

Alla documentazione di rendicontazione devono essere obbligatoriamente allegati:

- relazione finale attività con relativi allegati tra i quali i supporti fotografici che documentino adeguatamente le attività fieristiche realizzate esclusivamente dal Consorzio beneficiario (si

precisa che dalla documentazione fotografica deve essere facilmente desumibile il logo del Consorzio, la dichiarazione “Con il contributo della Regione Emilia-Romagna”, nonché la chiara identificazione della fiera prescelta);

- copia dei documenti spesa, fatture, bonifici elencati nel rendiconto analitico;
- la documentazione da cui risulti il costante aggiornamento del sito web del Consorzio beneficiario.
- indicazione, su apposita modulistica, della modalità di riscossione prescelta, redatta secondo le linee guida della Regione (disponibili sul sito sopraccitato);
- copia delle comunicazioni inviate dal consorzio alle imprese con l’attribuzione delle quote di contributo in “de minimis”, di cui al precedente art. 8.

#### **Art. 16. Controlli e Revoca del contributo**

La Regione Emilia-Romagna potrà svolgere periodica attività di controllo, anche attraverso sopralluoghi ispettivi nei cinque anni successivi alla concessione del contributo.

Entro tale termine la Regione potrà visionare la documentazione originale delle spese sostenute che dovrà essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario, presso la propria sede.

Le spese devono essere documentate dalle fatture originali, quietanzate, intestate al consorzio, o società consortile, e dalle ricevute fiscali, conformemente alla normativa vigente.

Si procederà alla revoca, anche parziale, del contributo qualora:

- il programma promozionale sia difforme da quello ammesso senza che vi sia stata preventiva autorizzazione;
- il programma promozionale non sia stato concluso nei tempi stabiliti;
- vengano rendicontate spese ammissibili inferiori al 50% dell’importo ammesso in fase istruttoria, salvo cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- non venga presentata la rendicontazione di cui all’art. 15 entro il 30/06/2017;
- il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;
- venga accertata, anche in un momento successivo alla concessione del contributo, la mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3 alla data di presentazione della domanda;
- il consorzio cessi la propria attività o sposti la sede legale fuori dall’Emilia-Romagna durante la realizzazione del programma di attività oggetto del contributo;
- un’impresa beneficiaria delle attività progettuali del consorzio non risulti più attiva prima della conclusione del programma promozionale, limitatamente alla quota di contributo attribuitale ai sensi dell’art. 8;
- i controlli svolti dalla Regione sulla realizzazione del programma promozionale diano esito negativo.

In caso di esito negativo dei controlli svolti dalla Regione, verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate e il beneficiario dovrà restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati.

I contributi erogati ma risultati non dovuti saranno revocati e dovranno essere restituiti dal consorzio alla Regione, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 del codice civile, vigente alla data di esecutività dell'atto di revoca del contributo. Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, la Regione.

Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente bando è di competenza del Foro di Bologna.

#### **Art. 17. Informazioni e comunicazioni**

Il responsabile del procedimento è il dottor Ruben Sacerdoti, Dirigente del Servizio Sportello per l'Internazionalizzazione delle Imprese, Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

Fabrizio Rubino - Tel.: 051/5276201 - e-mail: [farubino@regione.emilia-romagna.it](mailto:farubino@regione.emilia-romagna.it)

Il bando e la relativa modulistica sono disponibili nel sito Internet

<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione>.

Le comunicazioni ufficiali del Consorzio alla Regione dovranno avvenire utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

[sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it),

riportando nell'oggetto la seguente dicitura: "Bando Consorzi per l'internazionalizzazione – Attività 4.2 PRAP 2012-2015 – Anno 2016".

L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è: Servizio Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese, V.le Aldo Moro 44, Bologna, 20° Piano.

## **APPENDICE 1**

### **ACCREDITAMENTO CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA**

#### **REQUISITI ENTRY LEVEL**

#### ***STANDARD DI TIPO STRUTTURALE E PROFESSIONALE***

**ANNUALITÀ 2016.**

**CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE PER L'ACCREDITAMENTO:**

Consorzio per l'internazionalizzazione Territoriale: Consorzio finalizzato alla promozione di un territorio tramite una strategia e un programma promozionale multidisciplinare

Consorzio per l'internazionalizzazione Mono-Settoriale: Consorzio specializzato con la finalità di coinvolgere in modo diretto la totalità degli associati in tutte le iniziative programmate

Consorzio per l'internazionalizzazione Pluri-Settoriale: Consorzio con identificazione di massimo 3 sotto - settori attorno ai quali di volta in volta aggregare in modo diretto gli associati in tutte le iniziative programmate

(crocettare solo una tipologia)

**CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI SETTORI MERCEOLOGICI:**

(specificare i settori merceologici utilizzando i codici ATECO 2007):

**Nota Bene:**

Tale classificazione identificherà l'ambito di Ambito di Accreditamento Istituzionale quindi i settori di ammissibilità dei programmi annuali.

**STANDARD DI TIPO STRUTTURALI**

- **Il Consorzio per l'internazionalizzazione deve essere dotato di una propria sede direzionale e operativa**

(fornire autodichiarazione e conservare, presso la sede del Consorzio, contratto di proprietà, o affitto locali, o documentazione equivalente da cui si evinca il soddisfacimento del requisito ).

- Qualora il Consorzio per l'internazionalizzazione abbia sede presso una consorziata o presso l'associazione imprenditoriale di riferimento, i locali in uso del Consorzio per l'internazionalizzazione devono essere riconoscibili e identificabili attraverso l'utilizzo di opportuna segnaletica

(fornire autodichiarazione e disporre, presso la sede del Consorzio, di DVD che evidenzino il soddisfacimento del requisito).



- **Il Consorzio per l'internazionalizzazione deve avere un proprio marchio consortile adeguato al mercato di riferimento e utilizzabile a livello internazionale**

(fornire autodichiarazione e conservare, presso la sede del Consorzio, il marchio del Consorzio ed eventuali promo per il mercato target).

- **Il Consorzio per l'internazionalizzazione deve possedere un proprio sito web**, disponibile anche nella lingua ufficiale del paese target di riferimento per le attività promozionali oppure, in alternativa, in lingua inglese. Il sito web deve poter essere aggiornato in remoto e deve essere mantenuta traccia degli aggiornamenti che devono essere almeno 10 all'anno.

(specificare indirizzo del sito).

- **Il Consorzio per l'internazionalizzazione deve disporre di materiale informativo / pubblicitario almeno in lingua inglese**

(fornire autodichiarazione e conservare, presso la sede del Consorzio, il materiale informativo/pubblicitario disponibile).

- **Il Consorzio per l'internazionalizzazione deve avere un indirizzo di posta elettronica e una linea telefonica dedicata**

(specificare indirizzo di posta elettronica e numero di telefono)

- **Il Consorzio per l'internazionalizzazione deve avere la posta elettronica certificata e la firma digitale**

(fornire autodichiarazione, specificando indirizzo di posta elettronica certificata).

- **Il Consorzio deve garantire almeno 6 ore di apertura al giorno dal lunedì al venerdì**

(fornire autocertificazione)

#### **STANDARD DI TIPO PROFESSIONALE e di DOTAZIONE DEL PERSONALE**

- **Il Consorzio per l'internazionalizzazione dovrà essere dotato di un organo con funzioni deliberative**, (l'assemblea dei consorziati), ed **un organo con funzioni gestorie ed esecutive**, (il Consiglio Direttivo, all'interno del quale andrà eletto il Presidente).

(fornire autodichiarazione – conservare statuto aggiornato presso la sede del Consorzio).

- **Il Consorzio per l'internazionalizzazione deve chiaramente identificare, all'interno della propria organizzazione, le figure professionali, anche coincidenti, incaricate dei seguenti ruoli:**

- Direttore del Consorzio per l'internazionalizzazione
- Responsabile della comunicazione e dei contatti con l'esterno
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile Accreditamento Istituzionale

(fornire autodichiarazione - conservare documentazione da cui si evinca per ciascun ruolo indicato: nome e cognome, relazione dettagliata attività esercitata, responsabilità, tipo di contratto, CV).

- **Il Consorzio per l'internazionalizzazione deve avere almeno una persona dipendente a tempo pieno o equivalente**

(fornire autodichiarazione – conservare contratti di lavoro del personale che opera all'interno del consorzio).

- **Il Consorzio per l'internazionalizzazione deve avere la disponibilità di una persona che parli e scriva correttamente almeno la lingua inglese**

(fornire autodichiarazione – conservare documentazione a comprova) .

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** martedì 21 **del mese di** maggio  
**dell' anno** 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.

**Cod.documento** GPG/2013/697

**Num. Reg. Proposta: GPG/2013/697****LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamati:

- la L.R. n. 3/99 che all'art. 61 stabilisce la modalità di attuazione delle funzioni delegate per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese di cui agli articoli 19 e 48 del Decreto Legislativo 112/98;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 83 del 25 luglio 2012 recante "APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER LA RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 2012-2015, AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 7/2002 E DEL PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012-2015 AI SENSI DEL COMMA 2, DELL'ART. 54 DELLA L.R. N. 3/99", (di seguito PRAP 2012-2015);
- il Programma regionale Attività Produttive 2012-2015, di cui al precedente alinea, in particolare l'Attività 4.2, "Sostegno a progetti e percorsi di internazionalizzazione delle imprese";
- il Decreto-Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese", laddove riordina la normativa relativa al sostegno dei consorzi, introducendo la fattispecie del consorzio per l'internazionalizzazione, e abrogando la legge 83/89.
- il Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 22 Novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17, del 21 Gennaio 2013;
- il Decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, dell'11 Gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17, del 21 Gennaio 2013;

Considerato che:

- L'Assessorato attività produttive - Servizio Sprint-ER - nell'ambito di una ampia azione di miglioramento della performance operativa e della specializzazione dei Consorzi export della Regione Emilia-Romagna, in occasione dell'avvio del nuovo PRAP 2012-2015, ha deciso di introdurre un sistema di qualificazione dell'offerta attraverso l'Accreditamento Istituzionale inteso come richiesta, da parte di Autorità Pubbliche, a soggetti che erogano servizi di dimostrare i livelli qualitativi delle prestazioni/servizi erogati al fine di poter stipulare rapporti contrattuali e/o conseguire finanziamenti;
- La Regione Emilia-Romagna intende caratterizzare i Consorzi Export della Regione Emilia Romagna attraverso un idoneo strumento di qualificazione (Accreditamento istituzionale);

Ritenuto di approvare il disciplinare per l'Accreditamento istituzionale dei Consorzi export della Regione Emilia Romagna;

Ritenuto altresì opportuno demandare a successivi atti del Dirigente regionale competente per materia:

- l'approvazione di modifiche correttive ed integrative di carattere tecnico che si rendessero necessarie per sanare eventuali errori o incongruenze o per meglio definire elementi di dettaglio del bando, comunque non alterando i criteri e i principi desumibili dal disciplinare di accreditamento stesso;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla

delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

- n. 1950/2010 avente ad oggetto “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;
- n. 2060/2010 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi ai Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

### **D E L I B E R A**

1. di approvare, a seguito di quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, il disciplinare per l'accreditamento dei Consorzi export della regione Emilia Romagna, di cui all'allegato 1), e la relativa appendice, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di disporre che la stessa deliberazione sia diffusa tramite il sito internet

<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione>



Assessorato Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile,  
economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata

Servizio Sportello regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese  
(Sprint-ER)

DISCIPLINARE PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEI CONSORZI EXPORT  
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
2013



	<p>ACCREDITAMENTO DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</p>	
---	--	---

## 1. PREMESSA

L'Assessorato attività produttive - Servizio Sprint-ER - nell'ambito di una ampia azione di miglioramento della performance operativa e della specializzazione dei Consorzi Export e dei Consorzi per l'Internazionalizzazione della Regione Emilia-Romagna, in occasione dell'avvio del nuovo PRAP 2012-2015, ha deciso di introdurre un sistema di qualificazione dell'offerta attraverso l'Accreditamento Istituzionale inteso come richiesta, da parte di Autorità Pubbliche, a soggetti che erogano servizi di dimostrare i livelli qualitativi delle prestazioni/servizi erogati al fine di poter stipulare rapporti contrattuali e/o conseguire finanziamenti.

La Regione Emilia-Romagna intende caratterizzare i Consorzi Export della Regione Emilia Romagna attraverso un idoneo strumento di qualificazione (Accreditamento istituzionale), con lo scopo di:


- promuovere un generale processo di miglioramento continuo della qualità dei servizi a supporto dell'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese della Regione Emilia-Romagna;
- garantire l'affiancamento strutturato e continuativo alle MPMI regionali da parte di strutture qualificate e specializzate settorialmente;
- migliorare l'immagine del sistema produttivo regionale sui mercati internazionali;
- creare una rete di Consorzi Export specializzati settorialmente in grado di supportare l'Autorità Regionale nell'attuazione delle strategie in ambito di internazionalizzazione.

I Consorzi Export accreditati potranno beneficiare dei seguenti vantaggi competitivi:

- accedere a contributi regionali annuali a fondo perduto (limitatamente alle risorse disponibili);
- essere selezionati come fornitori specializzati della Regione Emilia Romagna per iniziative di internazionalizzazione;
- essere coinvolti come partner in iniziative regionali di internazionalizzazione;
- essere inseriti nei programmi promozionali annuali e nelle iniziative regionali a maggior valore aggiunto ;
- accedere a finanziamenti nazionali, europei e internazionali.

L'accREDITAMENTO nella sua fase iniziale, (Entry Level), sarà richiesto congiuntamente alla domanda di contributo ai sensi dell'Attività 4.2 del PRAP 2012-2015, annualità 2013, e ne costituirà elemento necessario per accedere ai benefici regionali.



	<p style="text-align: center;">ACCREDITAMENTO DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</p>	
---	--	---

## 2. BENEFICIARI

I Consorzi export regionali. Sono considerati consorzi export regionali le seguenti due fattispecie:

- **Consorzi e società consortili per il commercio estero** che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse. Il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a € 1.291,14 e non superiori al 20 % del fondo stesso. Debbono essere stati costituiti prima dell'entrata in vigore del **Decreto-Legge 22 giugno 2012 n. 83** da piccole e medie imprese che esercitano l'attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile, ed avere sede legale in Emilia Romagna.
- **Consorzi per l'internazionalizzazione di cui alla Legge 7 agosto 2012, n. 134**, costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare imprese del settore commerciale; è ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscono dei contributi pubblici. Hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Nelle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le attività relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi. Il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, versato almeno per il 25%, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a € 1.250,00 e non superiori al 20% del fondo stesso.

Per consorzi export **regionali** si intendono i Consorzi, di sole MPMI, aventi sede legale in Emilia-Romagna che, per l'intera durata del progetto, annoverino non più del 25% delle imprese associate con sede legale al di fuori dall'Emilia Romagna.

## 3. SCOPO

Il presente Disciplinare stabilisce le fasi e le regole principali per la concessione dell' "Accreditamento Istituzionale".

Potranno fare domanda di accreditamento i Consorzi export regionali così definiti:

1. i Consorzi e le società consortili per il commercio estero regionali, così come definiti dall'abrogata L. 83/89, già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 22 giugno 2012 n. 83.

	<b>ACCREDITAMENTO DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>	
---	--	---

2. I Consorzi per l'internazionalizzazione regionali di cui alla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Ai nuovi consorzi, o ai Consorzi che non hanno partecipato ai bandi 2010-2012, per accedere alla procedura di Entry Level, potrà essere richiesta la modifica del proprio statuto per adeguarlo a quello di Consorzio per l'internazionalizzazione, ai sensi dell'art. 42 del D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito con modifiche dalla legge 134/2012, secondo le modalità definite dal decreto attuativo del MISE dell'11 gennaio 2013.

#### 4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Disciplinare ha validità per tutti i Consorzi Export regionali, senza discriminazione, (a meno che non siano sottoposti a provvedimenti legali che impediscano l'erogazione dei servizi offerti), e in possesso dei requisiti ulteriori di qualificazione, (i requisiti Entry Level sono riportati in allegato a questo documento; i requisiti Advanced Level verranno approvati con successiva delibera), che faranno domanda di Accredimento Istituzionale all'Assessorato attività produttive – Servizio Sprint-ER.

La struttura che intende accreditarsi deve dimostrare di possedere l'insieme dei requisiti strutturali, di tipo professionale, di dotazione del personale e di tipo gestionale-organizzativo necessari per svolgere le funzioni di governo, gestione ed erogazione dei servizi pertinenti.

Ai fini dell'Accreditamento Istituzionale ogni Consorzio dovrà identificare con precisione il proprio ambito applicativo scegliendo uno e uno solo dei seguenti ambiti:

- Consorzio Export Territoriale: Consorzio finalizzato alla promozione di un territorio tramite una strategia e un programma promozionale multidisciplinare;
- Consorzio Export Mono-Settoriale: Consorzio specializzato con la finalità di coinvolgere in modo diretto la totalità degli associati in tutte le iniziative programmate;
- Consorzio Export Pluri-Settoriale: Consorzio con identificazione di massimo 3 sotto - settori attorno ai quali di volta in volta aggregare in modo diretto gli associati in tutte le iniziative programmate (solo in via transitoria fino a tutto il 2015);
- Consorzio Export Paese: Consorzio finalizzato al coinvolgimento di tutti gli associati in attività focalizzate su un solo paese.

#### 5. DEFINIZIONI


**ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE:** Procedimento con cui un Organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un'Organizzazione a svolgere funzioni specifiche.

**AUDIT:** Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri di riferimento sono stati soddisfatti.

**CONFORMITÀ:** Rispondenza di un prodotto, processo o servizio ai requisiti specificati.

**RILIEVO:** non conformità o raccomandazione.

**NON CONFORMITÀ:** Mancato soddisfacimento di un requisito a seguito dell'analisi dei rilievi riscontrati nell'attività di audit .

	<p style="text-align: center;">ACCREDITAMENTO DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</p>	
---	--	---

**RACCOMANDAZIONE:** Deviazione parziale o assenza parziale di requisiti riscontrata sulla base di evidenze oggettive, a seguito delle attività di valutazione.

**ORGANISMO DI ISPEZIONE (ODI):** organismo identificato dalla Regione Emilia-Romagna tramite procedura selettiva, di terza parte, indipendente, a cui conferire l'affidamento del Servizio di verifica per l'Accreditamento Istituzionale dei Consorzi Export.

**GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA (GVI):** Uno o più valutatori qualificati che eseguono un audit. Struttura dell'Odi i cui membri sono selezionati dall'Odi tra quelli qualificati a cui è affidato l'audit.

**COMITATO DI ACCREDITAMENTO:** è l'organo consultivo (senza assegni) di cui la RER si avvale (tramite deliberazione della Giunta) per assumere le decisioni relative al processo di Accreditamento Istituzionale dei Consorzi Export. Il CA è composto da: 2 rappresentanti della RER, 1 professore universitario scelti tramite Manifestazione di Interesse, 1 rappresentante di Unioncamere Emilia-Romagna, il direttore dell'organismo di ispezione.

## 6. RUOLI E RESPONSABILITÀ


L'Accreditamento Istituzionale è rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna, (nel seguito Regione), che si avvale, per il rilascio dell'Accreditamento definitivo, (Advanced Level), della collaborazione di un organismo di ispezione, (nel seguito Odi), di terza parte indipendente per l'affidamento del servizio di verifica per l'Accreditamento Istituzionale dei Consorzi Export.

La Regione mantiene il pieno controllo e la piena responsabilità sull'intero processo di Accreditamento Istituzionale (rilascio, mantenimento o revoca).

## 7. FASI DEL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Il processo di Accreditamento Istituzionale si sviluppa in due fasi successive, Entry Level ed Advanced Level:

- Entry Level – Definisce requisiti di ingresso che rappresentano il primo livello per conseguire il successivo accreditamento definitivo. I requisiti Entry Level sono necessari per conseguire l'accREDITAMENTO provvisorio con validità annuale non rinnovabile. Tali requisiti sono dichiarati in autocertificazione da parte del Presidente del Consorzio e verificati in back office dall'Autorità regionale. Sono di natura quantitativa e attengono ad aspetti strutturali e di dotazione di personale qualificato. I requisiti richiesti sono riportati in allegato a questo documento.
- Advanced Level – Definisce requisiti necessari per conseguire l'accREDITAMENTO definitivo con validità triennale, soggetto a sorveglianza periodica. I requisiti Advanced Level sono verificati presso il Consorzio Export da parte di un soggetto terzo indipendente in nome e per conto dall'Autorità regionale che delibera l'accREDITABILITÀ o meno del soggetto interessato sentito il parere di un Comitato di AccREDITAMENTO rappresentativo delle parti interessate. Sono di natura qualitativa e attengono ad aspetti organizzativi e gestionali. I requisiti richiesti verranno approvati con successiva delibera.

	<p>ACCREDITAMENTO DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</p>	
---	--	---

## 7.1 DOMANDA DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Il processo di Accredimento Istituzionale viene avviato dalla struttura richiedente mediante richiesta inoltrata alla Regione.

La domanda di Accredimento Istituzionale viene presentata esclusivamente mediante la compilazione del modello "Domanda di Accredimento Istituzionale" nella revisione vigente all'atto della domanda di contributo.

Nella domanda di Accredimento Istituzionale il soggetto richiedente deve specificare il tipo di Accredimento richiesto, Entry o Advanced Level. Dal momento della presentazione della domanda la struttura richiedente si impegna a fornire tutto il supporto necessario per la conduzione delle attività previste, inclusa la messa a disposizione della documentazione necessaria allo svolgimento delle varie fasi.

### 7.1.1 ENTRY LEVEL

In caso di domanda di Accredimento Istituzionale Entry Level, la Regione effettua la valutazione della adeguatezza e della completezza dell'autocertificazione prodotta da parte del Presidente del Consorzio in riferimento ai requisiti Entry Level (allegati al presente disciplinare).

La Regione può richiedere una revisione della documentazione, nonché eventuali integrazioni e/o specificazioni che la struttura è tenuta a trasmettere nei modi e nei tempi indicati.

La struttura interviene fornendo le integrazioni e/o specificazioni necessarie alla Regione per che procedere con la delibera dell'accREDITAMENTO.


La delibera della Regione può essere espressa in termini di:

- Rilascio dell'AccREDITAMENTO Entry Level: la struttura viene accREDITATA in assenza di non conformità rispetto ai requisiti definiti e viene iscritta all'elenco dei Consorzi Export accREDITATI. L'AccREDITAMENTO Entry Level ha validità annuale non rinnovabile.
- Diniego dell'AccREDITAMENTO Entry Level: la struttura non viene accREDITATA per la generalizzata inadeguatezza della stessa rispetto ai requisiti definiti. E' appellabile al Comitato di Accredimento che si riunisce 2 volte l'anno.

### 7.1.2 ADVANCED LEVEL

Le Strutture che hanno conseguito l'AccREDITAMENTO Istituzionale Entry Level, entro un anno dalla data di conseguimento dello stesso, devono presentare domanda alla Regione di Accredimento Istituzionale Advanced Level.

In caso di domanda di Accredimento Istituzionale Advanced Level, la Regione effettua la valutazione della ammissibilità della domanda e la trasferisce a Odl che comunica alla struttura l'avvio del processo di accREDITAMENTO Advanced Level, l'accettazione della domanda e la pianificazione delle successive attività di audit presso il Consorzio Export.

	<p>ACCREDITAMENTO DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</p>	
---	--	---

## 7.2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

Odl nello svolgimento delle proprie attività opera secondo le seguenti norme internazionali:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 “Valutazione della Conformità - Requisiti per gli Organismi che effettuano audit e certificazione dei Sistemi di Gestione”
- UNI EN ISO 19011:2003 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale”, assunta come riferimento per lo svolgimento delle attività di verifica e controllo e la formazione dei valutatori preposti all'attività di verifica.
- UNI EN ISO 9000:2005 “Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia”
- UNI EN ISO 9001:2000 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”
- UNI EN ISO 9004:2000 “Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per il miglioramento delle prestazioni”

### 7.2.2 PIANIFICAZIONE E CONDUZIONE DELL'AUDIT DI ACCREDITAMENTO

L'audit per il conseguimento dell'accREDITAMENTO Advanced Level viene programmato dall'Odl in accordo con la struttura e affidato ad un Gruppo di Verifica Ispettiva (di seguito GVI) i cui membri sono selezionati da Odl, tra quelli qualificati e inseriti in apposito albo. La composizione del GVI viene comunicata alla struttura, che può fare richiesta motivata all'Odl di sostituzione dei componenti del GVI qualora sussistano oggettive e documentate situazioni di incompatibilità.

Al GVI viene conferito il mandato di esaminare la struttura, al fine di:

- verificare che essa soddisfi tutti i requisiti previsti per l'AccREDITAMENTO Istituzionale Advanced Level;
- verificare che le procedure siano adeguate rispetto ai requisiti Advanced Level e correttamente applicate.



All'inizio di ogni Audit, il GVI conduce una riunione iniziale, alla presenza dei rappresentanti della struttura. Eventuali consulenti della struttura possono partecipare come osservatori all'Audit.

L'audit è dedicato alla valutazione del funzionamento del sistema di gestione della struttura, attraverso colloqui con il personale, osservazioni delle attività svolte, esame delle registrazioni.

L'Audit di accREDITAMENTO ha l'obiettivo di valutare lo stato di conformità dell'organizzazione della struttura rispetto ai requisiti Advanced Level definiti della Regione ai fini del rilascio dell'AccREDITAMENTO Istituzionale definitivo.

Tutti i rilievi che emergono nel corso dell'Audit vengono riferiti contestualmente all'interlocutore della struttura valutata.

I risultati dell'Audit, espressi sotto forma di rilievi (non conformità e/o raccomandazioni), vengono presentati e discussi nella riunione finale alla presenza della Direzione della struttura valutata. Il responsabile del GVI lascia alla struttura valutata copia del rapporto di

	<b>ACCREDITAMENTO DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>	
---	--	---

Audit, sottoscritto dalla struttura stessa. Il GVI non esprime in alcun modo valutazioni in merito all'accreditabilità della struttura.

Il GVI trasmette i risultati dell'Audit (rapporto di Audit) all'Odl. Se entro 30 gg dal termine dell'Audit la struttura non riceve apposita comunicazione dall'Odl il rapporto di Audit è da ritenersi confermato e in caso di non conformità la struttura deve elaborare e inviare un opportuno piano di adeguamento. L'Odl trasmette il rapporto di Audit ed eventuale piano di adeguamento alla Regione la quale, avvalendosi del parere del Comitato di Accreditamento (di seguito CA) istituito su nomina della Regione stessa, dispone con proprio atto il rilascio o meno dell'accREDITAMENTO definitivo.

La delibera della Regione può essere espressa in termini di:

- Rilascio dell'AccREDITAMENTO Advanced Level: la struttura viene accREDITATA in assenza di non conformità e viene iscritta all'elenco dei Consorzi Export accREDITATI. L'AccREDITAMENTO Advanced Level ha validità annuale non rinnovabile.
- Diniego dell' AccREDITAMENTO Advanded Level: la struttura non viene accREDITATA per la generalizzata inadeguatezza della stessa rispetto ai requisiti Advanced Level definiti. E' appellabile al Comitato di AccREDITAMENTO che si riunisce 2 volte l'anno.

## 8. IL COMITATO DI ACCREDITAMENTO (CA)

E' l'organo consultivo di cui la RER si avvale (tramite deliberazione della Giunta) per assumere le decisioni relative al processo di AccREDITAMENTO Istituzionale dei Consorzi Export. Il CA è composto da: 2 rappresentanti della RER, 1 professore universitario scelto tramite Manifestazione di Interesse, 1 rappresentante di Unioncamere, il Direttore dell'organismo di ispezione.

Nello specifico, il CA svolge le seguenti attività:

- esprime il proprio parere per il rilascio (mantenimento, sospensione, revoca) dell'accREDITAMENTO istituzionale, fornendo garanzie circa l'indipendenza, l'imparzialità e l'assenza di discriminazione nelle decisioni prese;
- valida regole e procedure definite per la gestione del processo di accREDITAMENTO e supervisionare alla loro corretta applicazione;
- valorizza e promuove i valori dell'accREDITAMENTO istituzionale, sia formulando proposte di modifica e miglioramenti del processo di accREDITAMENTO, sia diffondendo in tutte le sedi in cui ciò sia possibile la conoscenza dello schema di accREDITAMENTO;
- riesamina eventuali pratiche già esaminate, su specifica richiesta scritta da parte dei Consorzi Export interessati;
- analizza casi di eventuali riserve, reclami, ricorsi o contenziosi, la loro gestione e risoluzione.

## 9. GESTIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI

Con la concessione dell'AccREDITAMENTO Istituzionale, la struttura viene contestualmente inserita nell'Elenco dei soggetti accREDITATI, che riporta il livello di accREDITAMENTO della struttura (Entry Level o Advanced Level), tenuto aggiornato a cura della Regione.

	<b>ACCREDITAMENTO DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>	
---	--	---

## 10. DURATA DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

L'Accreditamento Istituzionale Entry Level ha validità annuale dalla data del provvedimento di rilascio e comporta, allo scadere dei termini di validità, la richiesta da parte della struttura interessata dell'Accreditamento Istituzionale Advanced Level.

L'Accreditamento Istituzionale Advanced Level ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non è rinnovato tacitamente.

## 11. VIGILANZA, SOSPENSIONE, REVOCA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Nel corso di validità del provvedimento di Accreditamento Istituzionale (Entry e/o Advanced Level), la Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti per l'Accreditamento Istituzionale con le modalità previste dal presente Disciplinare.

Nel caso venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti previsti, la Regione diffida la struttura accreditata a provvedere tempestivamente alla regolarizzazione (previa concessione di un congruo termine per presentare osservazioni e controdeduzioni).

Il termine per la regolarizzazione da parte della struttura viene fissato in relazione alla complessità organizzativa e in relazione al tipo e numero di non conformità riscontrata dalla Regione, comunque non inferiore a 30 giorni.

Trascorso tale termine, la Regione può procedere con la:

- conferma dell'Accreditamento Istituzionale;
- sospensione dell'Accreditamento Istituzionale (fino al ripristino dei requisiti). Il termine massimo di durata della sospensione è di 6 mesi dalla notifica di sospensione. Inoltre lo stato di sospensione viene contrassegnato all'interno dell'albo delle strutture accreditate. La riattivazione dell'accREDITAMENTO avviene secondo modalità di valutazione stabilite dalla Regione;
- revoca dell'Accreditamento Istituzionale (perdita irreversibile di uno o più requisiti per l'AccREDITAMENTO).



L'AccREDITAMENTO Istituzionale può essere revocato anche su richiesta della struttura.

La revoca comporta la cancellazione dall'albo delle strutture accreditate.

Prima dello scadere dei 3 anni di validità dell'AccREDITAMENTO Istituzionale Advanced Level, la Regione invia una comunicazione specifica alla struttura in merito alle modalità di rinnovo dell'AccREDITAMENTO Istituzionale. La struttura ha 30gg di tempo per dar seguito alla sua intenzione di rinnovare l'AccREDITAMENTO Istituzionale, decorsi tali termini l'AccREDITAMENTO è da considerarsi decaduto con conseguente cancellazione dall'elenco delle strutture accreditate.

## 12. IMPEGNI DELLA STRUTTURA

Dal momento della presentazione della domanda di AccREDITAMENTO, la struttura deve:

	<b>ACCREDITAMENTO DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>	
---	--	---

- consentire il corretto svolgimento delle attività di verifica nei tempi, nei modi e nei contenuti indicati nelle notifiche ufficiali
- garantire la presenza del personale responsabile delle attività verificate, assegnando a rappresentanti della struttura stessa il compito di dare il necessario supporto ai componenti del GVI
- fornire il supporto necessario per la conduzione delle valutazioni
- consentire l'accesso a tutti i luoghi inerenti l'attività della struttura da sottoporre a verifica, e alla documentazione pertinente, incluse registrazioni relative a contratti con utenti e stati di avanzamento di programmi di attività
- rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria dall'organismo di ispezione per l'espletamento delle attività di audit
- consentire interviste non presidiate del personale coinvolto nelle suddette attività

Le strutture facenti parte dell'Elenco dei soggetti accreditati sono tenute inoltre a informare la Regione, in maniera formale e tempestiva, di ogni variazione strutturale ed organizzativa apportata successivamente alla concessione dell'Accreditamento Istituzionale Entry o Advanced Level.

La Regione, sentito eventualmente il parere del Comitato di Accreditamento, valuterà il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito la concessione dell'Accreditamento Istituzionale, con l'eventuale ricorso ad un Audit supplementare.

### 13. MODIFICHE AI REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

A seguito di modifica dei requisiti per l'accREDITAMENTO da parte della Regione, OdI ne dà comunicazione formale alle strutture, le quali, qualora non intendano conformarsi alle modifiche introdotte, avranno facoltà di rinuncia nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle modifiche. Decorso tale termine le modifiche si riterranno accettate.

Le date per l'entrata in vigore delle modifiche vengono definite dalla Regione consentendo alle strutture un tempo ragionevole per adeguarsi. OdI verificherà, secondo modalità decise volta per volta dalla Regione sentito il parere del Comitato di AccREDITAMENTO, in funzione dell'entità delle modifiche, che ciascuna struttura accreditata abbia eseguito ogni adattamento resosi necessario.



### 14. RECLAMI E RICORSI

Eventuali reclami relativi all'iter di accREDITAMENTO possono essere presentati alla Regione che li valuterà nell'ambito del Comitato di AccREDITAMENTO. Il CA avrà il compito di esaminare e decidere in materia di reclami, ricorsi e altri contenziosi avverso le deliberazioni assunte in materia di accREDITAMENTO, ed opererà in termini e modalità definite da apposito regolamento.

Verranno presi in considerazione solo i reclami presentati in forma scritta.

Al ricorrente verrà fornita risposta scritta.



	ACCREDITAMENTO DEI CONSORZI EXPORT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
---	--	---

### 15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

**APPENDICE 1**

**Accreditamento Consorzi Export  
Regione Emilia Romagna**

**REQUISITI ENTRY LEVEL**

**Standard di tipo Strutturale e Professionale**

## **GENERALITA'**

### **Definizione di Consorzio Export regionale**

Sono considerati consorzi export regionali le seguenti due fattispecie:

- **Consorzi e società consortili per il commercio estero** che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse. Il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a € 1.291,14 e non superiori al 20 % del fondo stesso. Debbono essere stati costituiti prima dell'entrata in vigore del **Decreto-Legge 22 giugno 2012 n. 83** da piccole e medie imprese che esercitano l'attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile, ed avere sede legale in Emilia Romagna.
- **Consorzi per l'internazionalizzazione di cui alla Legge 7 agosto 2012, n. 134**, costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare imprese del settore commerciale; è ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscono dei contributi pubblici. Hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. Nelle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le attività relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi. Il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, versato almeno per il 25%, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a € 1.250,00 e non superiori al 20% del fondo stesso.

### **Criteri di classificazione dei Consorzi Export per l'Accreditamento:**

Consorzio Export Territoriale: Consorzio finalizzato alla promozione di un territorio tramite una strategia e un programma promozionale multidisciplinare

Consorzio Export Mono-Settoriale: Consorzio specializzato con la finalità di coinvolgere in modo diretto la totalità degli associati in tutte le iniziative programmate

Consorzio Export Pluri-Settoriale: Consorzio con identificazione di massimo 3 sotto - settori attorno ai quali di volta in volta aggregare in modo diretto gli associati in tutte le iniziative programmate

(crocettare solo una tipologia)

**Criteria di identificazione dei Settori Merceologici:**

(specificare i settori merceologici utilizzando i codici ATECO 2007):

Nota Bene:

Tale classificazione identificherà l'ambito di Ambito di Accreditamento Istituzionale quindi i settori di ammissibilità dei programmi annuali.

**STANDARD DI TIPO STRUTTURALI****▪ Il Consorzio Export deve essere dotato di una propria sede direzionale e operativa**

(fornire autodichiarazione e conservare, presso la sede del Consorzio, contratto di proprietà, o affitto locali, o documentazione equivalente da cui si evinca il soddisfacimento del requisito ).

**▪ Qualora il Consorzio Export abbia sede presso una consorziata o presso l'associazione imprenditoriale di riferimento, i locali in uso del Consorzio Export devono essere riconoscibili e identificabili attraverso l'utilizzo di opportuna segnaletica**

(fornire autodichiarazione e disporre, presso la sede del Consorzio, di DVD che evidenzino il soddisfacimento del requisito).

**▪ Il Consorzio Export deve avere un proprio marchio consortile adeguato al mercato di riferimento e utilizzabile a livello internazionale**

(fornire autodichiarazione e conservare, presso la sede del Consorzio, il marchio del Consorzio ed eventuali promo per il mercato target).

**▪ Il Consorzio Export deve possedere un proprio sito web, disponibile anche nella lingua ufficiale del paese target di riferimento per le attività promozionali oppure, in alternativa, in lingua inglese. Il sito web deve poter essere aggiornato in remoto e deve essere mantenuta traccia degli aggiornamenti che devono essere almeno 10 all'anno.**

(specificare indirizzo del sito).

**▪ Il Consorzio Export deve disporre di materiale informativo / pubblicitario almeno in lingua inglese**

(fornire autodichiarazione e conservare, presso la sede del Consorzio, il materiale informativo/pubblicitario disponibile).

**▪ Il Consorzio Export deve avere un indirizzo di posta elettronica e una linea telefonica dedicata**

(specificare indirizzo di posta elettronica e numero di telefono)

- **Il Consorzio Export deve avere la posta elettronica certificata e la firma digitale**

(fornire autodichiarazione, specificando indirizzo di posta elettronica certificata).

- **Il Consorzio deve garantire almeno 6 ore di apertura al giorno dal lunedì al venerdì**

(fornire autocertificazione)

#### **STANDARD DI TIPO PROFESSIONALE e di DOTAZIONE DEL PERSONALE**

- **Il Consorzio Export dovrà essere dotato di un organo con funzioni deliberative**, (l'assemblea dei consorziati), ed **un organo con funzioni gestorie ed esecutive**, (il Consiglio Direttivo, all'interno del quale andrà eletto il Presidente).

(fornire autodichiarazione – conservare statuto aggiornato presso la sede del Consorzio).

- **Il Consorzio Export deve chiaramente identificare, all'interno della propria organizzazione, le figure professionali, anche coincidenti, incaricate dei seguenti ruoli:**

- Direttore del Consorzio Export
- Responsabile della comunicazione e dei contatti con l'esterno
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile Accreditamento Istituzionale

(fornire autodichiarazione - conservare documentazione da cui si evinca per ciascun ruolo indicato: nome e cognome, relazione dettagliata attività esercitata, responsabilità, tipo di contratto, CV).

- **Il Consorzio Export deve avere almeno una persona dipendente a tempo pieno o equivalente**

(fornire autodichiarazione – conservare contratti di lavoro del personale che opera all'interno del consorzio).

- **Il Consorzio Export deve avere la disponibilità di una persona che parli e scriva correttamente almeno la lingua inglese**

(fornire autodichiarazione – conservare documentazione a comprova) .

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/697

data 17/05/2013

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

-----  
L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo  
-----

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'

## Regione Emilia Romagna

**L.R. 21 aprile 1999, n. 3 <sup>(1)</sup>.**

**Riforma del sistema regionale e locale <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 26 aprile 1999, n. 52.

(2) Con [Delib.G.R. 12 novembre 2001, n. 2382](#) sono state approvate le linee-guida per l'approvazione e la gestione degli interventi del piano di azione ambientale per un futuro sostenibile, ai sensi della presente legge. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 2 ottobre 2006, n. 1339](#), la [Delib.G.R. 29 dicembre 2006, n. 1987](#), la [Delib.G.R. 12 dicembre 2011, n. 1827](#), la [Delib.G.R. 18 marzo 2013, n. 271](#) e la [Delib.G.R. 31 marzo 2014, n. 409](#).

### Parte terza

#### Riparto delle funzioni e discipline di settore

#### TITOLO V

#### Capo V - Ulteriori provvedimenti di attuazione del [D.Lgs. n. 112 del 1998](#) e riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive

#### Sviluppo economico e attività produttive

#### Sezione I - Ulteriori provvedimenti in attuazione del [D.Lgs. n. 112 del 1998](#)

#### Art. 53

*Fondo unico regionale per le attività produttive industriali.*

1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'[art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998](#) e tutte le ulteriori risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attività produttive industriali, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma regionale di cui all'[art. 54](#).

#### Art. 54

*Programma regionale <sup>(30)</sup>.*

1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell'[art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123](#), e per perseguire finalità di delegificazione e semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta



regionale può proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione, aggiornamenti parziali del programma stesso.

2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria più rappresentative <sup>(31)</sup>.

3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attività spettanti alla Regione e dà attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'*art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998*, agli interventi previsti dalla legislazione statale nel rispetto delle finalità, tipologie di interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.

4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della legislazione regionale vigente:

a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile;

a-bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle zone montane <sup>(32)</sup>;

b) la qualificazione delle risorse umane;

c) l'attività nel lavoro autonomo e nelle professioni;

d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni conferite alla Regione dal *D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469*, di iniziative a sostegno delle aziende in difficoltà, in particolare per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della *legge 27 febbraio 1985, n. 49*;

e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;

f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi;

g) la realizzazione di sistemi di qualità aziendale, la loro certificazione e l'applicazione di metodologie di qualità totale basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;

h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di rischi, la tutela della salute, la qualità ambientale interna ed esterna alle imprese;

i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire l'esportazione e l'internazionalizzazione.

5. Il programma regionale sostiene altresì:

a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'*art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998*, e la capitalizzazione di impresa, nonché la definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;

b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese, anche in forma associata;

c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonché per l'internazionalizzazione delle imprese;

d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale, promuovendo altresì lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese.

---

(30) Per la proroga del programma triennale per le attività produttive 2003-2005, vedi l'*art. 27, L.R. 26 luglio 2007, n. 13*.

(31) Con *Delib.Ass.Legisl. 25 luglio 2012, n. 83* è stato approvato il programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico di cui al presente comma.

(32) Lettera aggiunta dall'*art. 22, comma 1, L.R. 20 gennaio 2004, n. 2*.

### **Art. 61**

#### *Attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese.*

1. La Regione in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui agli *articoli 19 e 48 del D.Lgs. n. 112 del 1998*, e in concorso con altri soggetti sostiene le seguenti finalità:

a) la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzati alla penetrazione di mercati esteri;

b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) la promozione degli investimenti esteri in Emilia-Romagna, anche con le modalità di cui all'*art. 66*; il monitoraggio di tali investimenti e di partecipazioni di imprese estere entro il territorio regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione stipula accordi con le amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), il sistema camerale, le associazioni imprenditoriali, le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici e altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei.

3. La Regione, con apposito provvedimento legislativo, promuove la costituzione di un organismo unitario per l'attuazione dei programmi di internazionalizzazione e di promozione degli scambi commerciali a sostegno del sistema produttivo regionale ai sensi dell'*art. 3 della L. 25 marzo 1997, n. 68*.

## Regione Abruzzo

L.R. 8-8-2012 n. 40

Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale.

### CAPO IV

#### **Sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI dell'Abruzzo.**

**Art. 16** *L'internazionalizzazione del sistema regionale.*

1. La Regione Abruzzo promuove le iniziative, le azioni e gli interventi di internazionalizzazione delle imprese regionali, anche attraverso la predisposizione di intese, protocolli e accordi tra i diversi operatori regionali, sia istituzionali che associativi, al fine di coordinare e razionalizzare i processi di penetrazione di mercati esteri.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato competente per materia provvede alla costituzione di un tavolo per l'internazionalizzazione composto dalle rappresentanze di Regione Abruzzo, Centro estero delle camere di commercio d'Abruzzo, ed associazioni datoriali più rappresentative, con il compito di monitorare le azioni per lo sviluppo dell'internazionalizzazione d'impresa, analizzare i fabbisogni e le esigenze delle imprese per la competitività delle stesse sui mercati internazionali, verificare i risultati conseguiti nell'ambito dei programmi di intervento e coordinare azioni strategiche, fiere e missioni per lo sviluppo dell'export.

**Art. 17** *Le iniziative agevolabili.*

1. La Regione Abruzzo favorisce la partecipazione delle PMI rappresentative dei principali comparti e settori regionali a iniziative di internazionalizzazione che prevedano attività promozionali, fieristiche, di cooperazione commerciale e industriale, di sostegno alla qualità dell'export regionale, di penetrazione commerciale e ampliamento e rafforzamento dei mercati esteri, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo, ai Paesi Balcanici e BRIC.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento, affidando, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad Abruzzo Sviluppo SpA le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente Capo.

**Art. 19** *Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione.*

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la conoscenza dei mercati internazionali, con la presente legge istituisce l'Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione.

2. L'Osservatorio ha il compito di facilitare la conoscenza riguardante le dinamiche del commercio con l'estero, l'andamento dei mercati internazionali, il posizionamento competitivo, rispetto ai principali mercati di riferimento, delle filiere produttive e delle specializzazioni merceologiche che costituiscono l'articolazione dell'economia regionale.
3. L'Osservatorio è l'organismo di raccordo con tutti gli attori locali e extraregionali attivi nel settore dell'internazionalizzazione, favorendo l'integrazione delle attività e la coerenza degli interventi.
4. L'Osservatorio produce un Rapporto annuale con indicazioni congiunturali e approfondimenti strutturali, per consentire tempestive verifiche delle strategie pubbliche di promozione, e produce periodicamente rapporti sintetici utilizzando gli aggiornamenti delle statistiche ufficiali e degli indicatori sul commercio con l'estero.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce il disciplinare relativo alle modalità di nomina dei componenti e di funzionamento dell'Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione.
6. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio avviene a titolo completamente gratuito senza alcuna forma di compenso, rimborso o indennità.

## Regione Marche

**L.R. 30 ottobre 2008, n. 30.**

**Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale <sup>(2)</sup>.**

---

(2) Con *Delib.G.R. 23 febbraio 2009, n. 303*, con *Delib.G.R. 1° febbraio 2010, n. 142*, con *Delib.G.R. 8 ottobre 2012, n. 1406* e con *Delib.Ass.Legisl. 5 marzo 2013, n. 67* è stato approvato il programma esecutivo annuale degli interventi di internazionalizzazione e di promozione nei settori di competenza regionale, rispettivamente, per l'anno 2009, per l'anno 2010, per l'anno 2012 e per gli anni 2013/2015 ai sensi della presente legge. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 ottobre 2009, n. 1721*, la *Delib.G.R. 27 settembre 2010, n. 1379*, la *Delib.G.R. 9 maggio 2011, n. 648*, la *Delib.G.R. 7 maggio 2012, n. 635*, la *Delib.G.R. 29 ottobre 2012, n. 1509*, la *Delib.G.R. 18 febbraio 2013, n. 126*, la *Delib.G.R. 28 maggio 2013, n. 769*, la *Delib.G.R. 18 novembre 2013, n. 1547*, la *Delib.G.R. 7 aprile 2014, n. 403*, la *Delib.G.R. 28 aprile 2014, n. 492*, la *Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 591*, la *Delib.G.R. 4 giugno 2014, n. 658*, la *Delib.G.R. 4 giugno 2014, n. 659* e la *Delib.G.R. 7 luglio 2014, n. 828*.

### **Art. 1** *Finalità.*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali, con l'Unione europea e di commercio con l'estero, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 117 della Costituzione, favorisce e sostiene la promozione all'estero del sistema economico e del territorio delle Marche in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, turistico-culturali, ambientali e territoriali, assicurando l'unitarietà dell'immagine e dell'attività regionale.

2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, favorisce in particolare:

a) la diffusione di una cultura economica e commerciale che consenta il consolidamento della presenza e della competitività delle imprese marchigiane sui mercati internazionali;

b) la valorizzazione internazionale dell'offerta turistica regionale;

c) la promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi di ogni filiera e dei distretti del territorio;

d) la promozione del sistema fieristico marchigiano nel processo di globalizzazione dei mercati e dei prodotti;

e) la promozione, anche tramite lo sportello unico regionale per l'internazionalizzazione delle Marche, dell'organizzazione e del miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa e della struttura fieristica, curandone la diffusione e l'informazione, con particolare riferimento alle politiche commerciali, produttive e finanziarie in Italia, nell'Unione europea e nei Paesi terzi e favorendo l'attivazione di sinergie;

f) la promozione e lo sviluppo di sportelli telematici, banche dati, repertori sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;

g) il concorso nella realizzazione di iniziative di formazione, aggiornamento e specializzazione degli operatori sulle tematiche connesse alla competitività internazionale dell'impresa;

h) la promozione di servizi specialistici ed innovativi alle imprese, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo tecnologico della piccola e media impresa marchigiana;

i) la promozione e l'assistenza agli operatori delle Marche in relazione alle manifestazioni fieristiche all'estero o analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi;

j) l'assistenza per la costituzione di organismi associativi e aggregazioni fra imprese, anche temporanei, finalizzati ai rapporti commerciali internazionali;

k) l'assistenza alle organizzazioni pubbliche e agli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e l'assistenza agli operatori esteri nelle Marche;

l) l'attrazione degli investimenti esteri nelle Marche, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale;

m) la creazione di condizioni favorevoli all'accoglienza delle imprese marchigiane nei mercati esteri.

3. Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 2, che coinvolgano direttamente le imprese operanti nel territorio regionale, vengono sostenute prioritariamente le attività riconducibili al concetto di piccole e medie imprese (PMI).

4. In attuazione del principio di sussidiarietà la Regione intende realizzare forme di collaborazione e di coordinamento con lo Stato, le altre Regioni e altri soggetti pubblici e privati.

## **Art. 2**

### *Sistema regionale per l'internazionalizzazione e la promozione all'estero.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la creazione di un sistema regionale per le politiche di internazionalizzazione e per la promozione

all'estero, cui partecipano in via prioritaria, oltre alla Regione medesima, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), gli enti fieristici, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in campo economico, le Amministrazioni provinciali, la Società sviluppo Marche s.p.a. (SVIM) di cui alla [\*legge regionale 1° giugno 1999, n. 17\*](#) (Costituzione società regionale di sviluppo), i centri per l'innovazione tecnologica delle imprese con sede nel territorio regionale.

2. I soggetti del sistema regionale di cui al comma 1 concorrono alla definizione delle politiche di indirizzo e dei programmi esecutivi di attività in materia, attraverso il comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3.

### **Art. 3**

#### *Comitato regionale di coordinamento.*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di internazionalizzazione, il comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione, con funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale sull'attività di programmazione di cui all'articolo 4.

2. Il comitato è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o assessore delegato, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle CCIAA, con funzioni di vicepresidente;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalle CCIAA delle Marche;

d) un rappresentante designato da ciascuna associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale in campo economico;

e) un rappresentante designato dalla SVIM s.p.a, sentiti i centri per l'innovazione tecnologica delle imprese;

f) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti fieristici operanti nel territorio regionale;

g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di internazionalizzazione e promozione all'estero.

3. Alle sedute del comitato è invitato a partecipare il direttore della sede regionale dell'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) nonché il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione assembleare competente.

4. Il presidente può invitare altresì altri soggetti in relazione alle materie oggetto dei singoli interventi.



5. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura regionale.
6. La partecipazione ai lavori del comitato è a titolo gratuito.
7. Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate dalla struttura di cui al comma 1.
8. Per quanto non previsto si applica la *L.R. 5 agosto 1996, n. 34* (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

#### **Art. 4**

##### *Programmazione regionale <sup>(3)</sup>.*

1. La Giunta regionale, sulla base delle direttive statali e sentito il comitato di cui all'articolo 3, adotta, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di attuazione, la proposta di piano integrato per l'internazionalizzazione e la promozione all'estero, al fine di unificare gli interventi di internazionalizzazione e di promozione all'estero nei settori di competenza regionale.
2. L'Assemblea legislativa regionale approva il piano di cui al comma 1 entro il 31 ottobre successivo.
3. Il piano ha durata triennale e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del nuovo piano.
4. Ove sia necessario adattarlo all'evolversi delle esigenze del settore, il piano è aggiornato anche prima della sua scadenza, con le stesse modalità con cui è stato approvato.
5. La Giunta regionale, tenendo conto di quanto stabilito dal piano di cui al comma 1, previo parere della Commissione assembleare competente, approva, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma esecutivo annuale degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma in particolare contiene:
  - a) l'individuazione di tutte le attività e dei progetti di promozione e di internazionalizzazione da realizzare in forma integrata e intersettoriale;
  - b) i criteri e le modalità per la loro attuazione;
  - c) i criteri di riparto dei relativi finanziamenti;
  - d) i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
6. La gestione degli interventi può essere effettuata direttamente dalla Giunta regionale mediante la struttura competente in materia di internazionalizzazione e promozione all'estero, anche in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in campo economico, con

l'ICE, nonché con le associazioni dei marchigiani all'estero, ovvero affidata alle CCIAA o alla SVIM s.p.a.

7. L'affidamento della gestione degli interventi alle CCIAA e alla SVIM s.p.a. di cui al comma 6 è effettuato, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, attraverso appositi progetti da sottoporre al parere della competente Commissione assembleare.

---

(3) Con *Delib.Ass.Legisl. 20 ottobre 2009, n. 135* è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il piano integrato per l'internazionalizzazione e la promozione all'estero, per gli anni 2010-2012.

### **Art. 5**

#### *Sportello per l'internazionalizzazione.*

1. La Regione favorisce l'accesso degli operatori economici ai servizi e agli strumenti esistenti in materia di internazionalizzazione del sistema produttivo attraverso lo sportello per l'internazionalizzazione, costituito ai sensi del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143* (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*) e operante presso la struttura regionale competente in materia di internazionalizzazione.

2. Lo sportello è dotato di una struttura operativa, costituita anche con il concorso dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1.

3. Lo sportello fornisce in particolare:

a) assistenza sulle modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari ed assicurativi utilizzabili a livello sia nazionale che regionale;

b) consulenza in materia legale, fiscale e amministrativa;

c) supporto e guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta dei partner in progetti di investimento ed in iniziative di promozione.

4. Per assicurare la massima economicità di gestione e per garantire la massima diffusione dei servizi sul territorio, lo sportello opera in stretta collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in campo economico.

### **Art. 6**

#### *Contributi per iniziative di internazionalizzazione e progetti promozionali.*

1. La Regione, in conformità a quanto stabilito nel piano integrato per l'internazionalizzazione e la promozione all'estero di cui all'articolo 4, può

concedere annualmente contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2 per progetti finalizzati a una o più delle seguenti iniziative:

a) sviluppo di ricerche di mercato, studi di fattibilità, ricerca di partner commerciali e industriali, ricerca di agenti, fornitori e committenti nell'ambito di iniziative commerciali e di cooperazione industriale;

b) realizzazione di iniziative promozionali e commerciali, organizzazione di workshop, incontri d'affari, seminari, convegni, missioni imprenditoriali;

c) partecipazione a manifestazioni fieristiche all'estero di rilevanza internazionale e realizzazione di strumenti promozionali e informativi su supporto cartaceo e multimediale;

d) realizzazione di iniziative di cooperazione a livello di filiera mediante incontri d'affari, visite ai distretti industriali.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono:

a) consorzi ed aggregazioni di imprese aventi sede legale ed operativa nelle Marche;

b) associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in campo economico;

c) altri soggetti pubblici ed associazioni private, che operano nel settore dell'internazionalizzazione con provata e documentata esperienza e che abitualmente operano in Paesi specifici mediante programmi coerenti con gli indirizzi strategici della Regione, sulla base di apposite convenzioni, da stipularsi con la Regione, che definiscano preventivamente i progetti, le modalità ed i tempi di attuazione, i relativi costi e la compartecipazione alla spesa del soggetto beneficiario.

## **Art. 7**

### *Innovazione tecnologica delle imprese.*

1. La Regione, ai sensi dell'[articolo 19 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)), sostiene gli interventi finalizzati allo sviluppo di servizi tecnologici e innovativi per promuovere l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale mediante, in particolare, l'attività dei centri per l'innovazione tecnologica con il coordinamento della SVIM S.p.A.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per il riconoscimento dei centri per l'innovazione tecnologica.

3. La Regione e la SVIM s.p.a. possono affidare ai centri medesimi i servizi finalizzati al reperimento e al trasferimento di conoscenze per lo sviluppo

all'estero delle filiere produttive regionali rientranti in quelli di cui all'*articolo 19, comma 1, lettera f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163* (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

### **Art. 8**

#### *Cooperazione interistituzionale ed accordi di programma.*

1. La Regione promuove la collaborazione con gli uffici dell'Unione europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri, mediante accordi e convenzioni con le Amministrazioni centrali dello Stato, le altre Regioni, l'ICE, l'ENIT, le CCIAA, le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici, gli istituti di credito operanti in territorio regionale ed altri soggetti idonei.

### **Art. 9**

#### *Marketing territoriale internazionale.*

1. La Regione promuove la conoscenza del sistema regionale, sia territoriale che settoriale e di filiera, al fine di attrarre investimenti dall'estero che rispettino l'ambiente e i livelli occupazionali, con particolare riferimento agli investimenti immateriali e all'alta tecnologia, attraverso specifici progetti integrati ed intersettoriali realizzati in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, finalizzati alla promozione internazionale del sistema delle risorse produttive, culturali, ambientali e turistiche del territorio regionale.

### **Art. 10**

#### *Attività di formazione.*

1. La Regione sostiene progetti annuali da realizzare anche in collaborazione con l'ICE, con le università degli studi delle Marche e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in campo economico, finalizzati alla realizzazione di corsi di alta formazione per il commercio estero e l'internazionalizzazione, rivolti a giovani operatori e vertenti sulla conoscenza degli strumenti per operare nel mercato globale, anche al fine di affiancare le imprese nello sviluppo delle competenze e delle conoscenze necessarie per valutare le opportunità di internazionalizzazione.

### **Art. 11**

#### *Strumenti di concertazione.*

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 1, promuove ed organizza il Forum per il commercio estero, al fine di dar vita ad una consultazione generale sulle problematiche in materia di internazionalizzazione e garantire la necessaria correlazione tra i programmi regionali e gli obiettivi generali da perseguire.

**Art. 12***Sistema informativo.*

1. Al fine di assicurare la massima diffusione delle informazioni in materia di internazionalizzazione e promozione all'estero è istituito nell'ambito del sistema informativo regionale il sistema informativo per l'internazionalizzazione al quale concorrono i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Il sistema informativo regionale per l'internazionalizzazione è di libero accesso e produce periodicamente newsletter e rapporti generali sullo stato delle politiche di internazionalizzazione e di promozione all'estero.
3. La Giunta regionale determina le modalità organizzative per la gestione del sistema e per la raccolta dei dati.

**Art. 13***Disposizioni finanziarie.*

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse finanziarie statali e regionali.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 9 e 12 è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 300.000,00.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico dell'UPB 2.08.01, elenco 1, partita 5, del bilancio di previsione 2008.
4. Per l'attuazione di tutti gli altri interventi previsti dalla presente legge e ai sensi dell'articolo 4 concorrono al finanziamento tutti i fondi destinati alla realizzazione di azioni di promozione all'estero e di internazionalizzazione già iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno 2008 a carico delle UPB di seguito indicate:
  - a) UPB 3.14.03: le risorse destinate ai programmi di promozione commerciale ed economica inerenti i progetti paese e lo sportello di internazionalizzazione;
  - b) UPB 3.16.05:
    - 1) quota parte degli ulteriori fondi provenienti da risorse statali e regionali e destinati alla promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e del turismo;
    - 2) i fondi regionali destinati alla realizzazione di azioni a favore dell'internazionalizzazione, della promozione all'estero e dei progetti di valorizzazione del sistema Marche.
5. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie regionali nel rispetto degli equilibri di bilancio.

6. Ai fini della gestione tutte le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge sono iscritte a carico della nuova UPB 3.16.07 "Internazionalizzazione e promozione estera - corrente" dello stato di previsione della spesa. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione ed al programma operativo annuale vigenti.

7. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 300.000,00.

#### **Art. 14**

##### *Abrogazioni.*

1. Sono abrogati gli *articoli 20, 21 e 22 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20* (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione).

2. Per l'anno 2008 sono fatti salvi gli effetti giuridici degli atti adottati ai sensi della normativa previgente.

#### **Art. 15**

##### *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

## Regione Lazio

**L.R. 27 maggio 2008, n. 5.**

**Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio <sup>(2)</sup>.**

---

(2) Con [Delib.G.R. 10 ottobre 2008, n. 720](#) e con [Delib.G.R. 13 maggio 2014, n. 255](#) è stato approvato, ai sensi della presente legge, il programma degli interventi di sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio.

### **Art. 1**

*Finalità e oggetto.*

1. La Regione agevola e sostiene la competitività del sistema produttivo laziale e promuove politiche a favore dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) basate sul principio della responsabilità sociale, anche attraverso la conclusione di accordi commerciali internazionali, nel rispetto dei diritti umani, della tutela della salute, della conservazione delle risorse ambientali, della salvaguardia dei diritti dei lavoratori e dei minori.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la presente legge, in conformità alla normativa comunitaria vigente ed ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, ai sensi dell'[articolo 88 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14](#) (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), promuove forme di aggregazione tra le PMI laziali e disciplina gli interventi a sostegno dell'internazionalizzazione delle stesse in forma singola o aggregata e della valorizzazione della qualità delle produzioni e del lavoro.

### **Art. 2**

*Programmazione degli interventi.*

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di internazionalizzazione delle PMI e previa attivazione delle forme di consultazione di cui all'articolo 7, adotta il programma degli interventi di sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI definendo le aree target, i paesi prioritari, i settori focus ed individuando:

a) interventi indiretti di internazionalizzazione del sistema produttivo laziale, consistenti in iniziative regionali da attuare anche in accordo con altri enti ed organismi operanti a livello regionale e statale;

b) interventi diretti di sostegno, consistenti nella concessione, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 9, di contributi alle PMI, in forma aggregata e a

loro associazioni o consorzi, per consentire la più ampia partecipazione possibile e massimizzare l'intervento regionale.

2. Il programma degli interventi, in particolare, individua:

- a) gli interventi da realizzare, specificando eventuali priorità tra gli stessi;
- b) i Paesi esteri obiettivo della promozione della qualità dell'export laziale;
- c) le indicazioni per l'elaborazione e l'attuazione dei singoli progetti di intervento;
- d) le eventuali iniziative in difesa delle produzioni regionali all'estero, con particolare riguardo a contraffazioni e violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale, nei limiti delle competenze regionali;
- e) le relative coperture finanziarie.

### **Art. 3**

#### *Interventi indiretti <sup>(3)</sup>.*

1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), consistono, in particolare, in progetti per:

- a) la realizzazione di attività di promozione del sistema economico produttivo laziale all'estero, di valorizzazione internazionale delle produzioni, del lavoro e del territorio regionale, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma, intese operative e convenzioni per l'attuazione di iniziative in collaborazione con enti e organismi regionali, statali e internazionali;
- b) lo sviluppo di progetti volti a diffondere e migliorare la cultura d'impresa, a valorizzare la qualità della struttura e del sistema produttivo, nonché la qualità delle produzioni e del lavoro;
- c) l'elaborazione di analisi di mercato, database, studi e ricerche settoriali per la diffusione della cultura economica e il consolidamento della presenza sui mercati internazionali;
- d) l'organizzazione di tavoli, seminari, convegni, dibattiti, iniziative di formazione per gli operatori del settore relativamente agli aspetti specialistici sulle tematiche connesse ai mercati internazionali ed alla cooperazione internazionale;
- e) la partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali;
- f) l'organizzazione di missioni istituzionali e tecniche per rafforzare le relazioni internazionali a supporto delle imprese laziali;



g) la creazione di una rete internazionale che aiuti le imprese laziali nei mercati esteri definiti prioritari, sostenendo strutture già esistenti o attivate temporaneamente dalla Regione e finalizzate a favorire l'export regionale;

h) la diffusione delle informazioni sulle politiche commerciali, produttive, finanziarie nonché sugli strumenti messi a disposizione a livello regionale, statale e comunitario anche attraverso la promozione di stabili rapporti con le strutture dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;

i) la realizzazione ed il cofinanziamento di progetti di sistema che coinvolgono altri soggetti pubblici o privati;

l) ogni intervento di sistema compatibile con le finalità della presente legge.

---

(3) Vedi, anche, la Det. reg. 2 marzo 2012, n. 1277.

#### **Art. 4**

##### *Interventi diretti.*

1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), consistono in contributi finalizzati, in particolare, al sostegno delle seguenti attività:

a) cooperazione industriale, commerciale e di export per imprese singole o aggregate in mercati esteri ritenuti prioritari per la ricerca di collaborazioni industriali, commerciali e di esportazioni di prodotti e servizi regionali;

b) partecipazioni collettive a manifestazioni fieristiche o a rilevanti eventi commerciali all'estero;

c) progettazione e realizzazione di interventi promozionali volti alla valorizzazione di filiere, distretti produttivi e gruppi di imprese;

d) promozione, comunicazione e marketing per la realizzazione all'estero di showroom, centri espositivi, centri servizi per la commercializzazione di prodotti regionali e per l'esportazione di servizi;

e) servizi di consulenza legale, finanziaria e commerciale per aggregazioni di imprese, analisi di mercato, studi e ricerche settoriali per il consolidamento della presenza sui mercati internazionali;

f) progetti finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo, da parte delle risorse professionali interne, delle professionalità idonee a favorire la promozione della qualità dell'export laziale;

g) attività volte a migliorare, anche ai fini dell'esportazione, la qualità della struttura e del sistema produttivi ed acquisire certificazioni attinenti:

- 1) alla qualità e alla tipicità dei prodotti;
- 2) ai sistemi ambientali.

2. I contributi di cui al presente articolo sono concessi sulla base di appositi bandi emanati dalla direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI. I bandi definiscono le risorse disponibili, i soggetti beneficiari, i termini e le modalità di presentazione delle domande, le spese ammissibili e l'ammontare del contributo concedibile, nonché i criteri di valutazione delle domande, privilegiando, in particolare, le iniziative che presentino un elevato grado di significatività per il miglioramento della cultura d'impresa, per lo sviluppo delle competenze e per la valorizzazione delle professionalità interne.

### **Art. 5**

#### *Attuazione degli interventi.*

1. Gli interventi indiretti di cui all'articolo 3 sono attuati dalla direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI, avvalendosi di Sviluppo Lazio S.p.A., di cui all'[articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) e successive modifiche, secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2 e sulla base di uno specifico programma di attività annualmente redatto dalla stessa società.

2. Sviluppo Lazio S.p.A. redige annualmente una relazione sugli interventi realizzati e la trasmette alla direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI ed al Comitato permanente per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 7.

3. I contributi per gli interventi diretti di cui all'articolo 4 sono concessi dalla direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI, a seguito dell'attività istruttoria delle relative domande svolta da Sviluppo Lazio S.p.A., che riceve le domande stesse, formula l'elenco di quelle ritenute non ammissibili, specificandone i motivi, redige la graduatoria delle domande ammissibili e le inoltra alla suddetta direzione per i successivi adempimenti. All'erogazione dei contributi provvede Sviluppo Lazio S.p.A. nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

### **Art. 6**

#### *Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese.*

1. Sviluppo Lazio S.p.A. provvede, tramite lo sportello regionale per l'internazionalizzazione, per conto della Regione:

a) alla diffusione nel territorio regionale delle informazioni relative ad attività e servizi funzionali al processo di internazionalizzazione delle imprese;

b) al coordinamento della rete informativa degli sportelli, attivabili a livello provinciale d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) ad agevolare l'accesso degli operatori economici ai servizi promozionali, assicurativi e finanziari ed agli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali disponibili, mediante una maggiore diffusione sul territorio degli stessi ed ogni opportuna forma di assistenza;

d) a fornire un supporto per lo sviluppo di progetti di promozione all'export e di internazionalizzazione, con particolare riguardo alle PMI, assicurando il coordinamento tra programmazione nazionale e regionale.

### **Art. 7**

#### *Forme di consultazione.*

1. Al fine di favorire la massima partecipazione degli enti e degli organismi operanti nel settore all'elaborazione delle strategie regionali e della programmazione degli interventi, la Regione promuove idonee forme di consultazione e confronto sul tema dell'internazionalizzazione delle imprese, sia a carattere permanente sia a carattere temporaneo.

2. È istituito il comitato permanente per l'internazionalizzazione, di seguito denominato comitato, quale supporto al coordinamento, alla promozione e al monitoraggio degli interventi per l'internazionalizzazione.

3. Il comitato esprime pareri e formula proposte sia per la predisposizione della programmazione di nuove forme di intervento regionale sia per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto sul sistema produttivo regionale degli interventi realizzati.

4. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni, ed è composto da:

a) l'Assessore competente in materia di internazionalizzazione delle PMI, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un componente della commissione consiliare competente in materia, dalla stessa designato, con funzioni di vice Presidente;

c) un rappresentante dell'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionale;

d) un rappresentante per ciascuna associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

e) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali.

5. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un funzionario della direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle PMI.
6. Possono essere invitati a partecipare un rappresentante di Sviluppo Lazio S.p.A. e, in relazione a specifici argomenti, anche altri soggetti di volta in volta interessati.
7. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.
8. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento del comitato.
9. Sono previsti, quali forme di consultazione a carattere temporaneo, i tavoli tematici, attraverso i quali la Regione acquisisce informazioni utili per la ricognizione dei fabbisogni reali delle imprese e per la predisposizione di una programmazione degli interventi integrata e coordinata con le attività degli altri enti ed organismi operanti nel settore.
10. Ai tavoli tematici partecipano i rappresentanti degli enti pubblici, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle associazioni di categoria e di organismi pubblici e privati interessati, convocati a seconda dei temi di volta in volta oggetto di consultazione.

#### **Art. 8**

##### *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B25, di un apposito capitolo di spesa denominato "Spese per attività di promozione dell'internazionalizzazione del sistema economico del Lazio", con lo stanziamento di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 alla cui copertura si provvede, in termini di competenza, mediante riduzione del capitolo T27501, lettera I), di cui all'Elenco n. 4 allegato al bilancio regionale 2008 e, in termini di cassa per l'anno 2008, mediante riduzione di 1 milione di euro del capitolo T25502.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B25, di un apposito capitolo di spesa denominato "Concessione di contributi alle imprese aggregate, alle associazioni e ai consorzi per attività di internazionalizzazione", in cui confluiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse allocate sui capitoli B25504 e B25501 del bilancio regionale 2008.

#### **Art. 9**

##### *Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato - Clausola di sospensione.*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142, del 14 maggio 1998.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 659/1999](#) del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

## Regione Veneto

**L.R. 24 dicembre 2004, n. 33.**

**Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete**

<sup>(2)</sup>.

---

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 5 giugno 2012, n. 1018](#) e la [Delib.G.R. 10 aprile 2013, n. 459](#).

### **Art. 1**

*Finalità.*

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali, con l'Unione europea e di commercio con l'estero, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 117 della Costituzione, favorisce la promozione, la visibilità e la diffusione di tutte le attività economiche regionali attraverso la predisposizione di programmi promozionali e di informazione, nonché di strumenti, servizi e incentivazioni idonei a valorizzare la qualità del prodotto e ad agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese.

### **Art. 2**

*Attività.*

1. La programmazione degli interventi connessi alle finalità di cui all'articolo 1 si attua, secondo i principi di cui alla [legge regionale 29 novembre 2001, n. 35](#) "Nuove norme sulla programmazione", per la realizzazione delle seguenti attività:

a) promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi <sup>(3)</sup>;

b) promozione, anche tramite lo sportello unico regionale per l'internazionalizzazione del Veneto, dell'organizzazione e del miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie;

c) diffusione dell'informazione con particolare riferimento a quella inerente le politiche commerciali, produttive, finanziarie in Italia, nell'Unione europea e nei Paesi terzi;

d) promozione e sviluppo, anche in collaborazione con altri organismi, di sportelli telematici, banche dati, repertori sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;

e) diffusione della cultura economica per permettere di consolidare la presenza e competitività sui mercati internazionali;

f) concorso nella realizzazione di iniziative di aggiornamento e specializzazione sulle tematiche connesse alla competitività internazionale dell'impresa;

g) promozione di servizi specialistici ed innovativi nelle seguenti materie:

1) contrattualistica;

2) joint-venture;

3) ricerca partner;

4) marketing territoriale ed internazionale;

5) trasporti e dogane;

6) fiscalità, assicurazioni e finanziamenti;

7) vertenze commerciali internazionali;

8) qualità tecnologica;

9) investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale;

10) ogni altra eventuale tipologia di intervento compatibile con le finalità di cui alla presente legge;

11) promozione degli strumenti per l'assicurazione del credito all'esportazione;

h) collaborazione con gli uffici dell'Unione europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri;

i) promozione e assistenza agli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche all'estero o analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi, assicurando unitarietà dell'immagine territoriale ed istituzionale;

j) assistenza alla costituzione di organismi associativi fra imprese, anche temporanei, finalizzati ai rapporti commerciali internazionali;

k) assistenza alle organizzazioni pubbliche ed agli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e assistenza agli operatori esteri nel Veneto;

l) attività di supporto al Consiglio ed alla Giunta regionale, all'Unione regionale delle camere di commercio ed alle singole camere nello sviluppo di relazioni e rapporti con organismi esteri ed internazionali nonché con organismi nazionali operanti nei rapporti con l'estero.

---

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 16, comma 1, L.R. 16 agosto 2007, n. 21*. Il testo originario era così formulato: «a) promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, escluso il turismo.».

### **Art. 3**

#### *Comitato regionale di coordinamento.*

1. È istituito il Comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione.

2. Il Comitato esprime pareri e formula indicazioni e valutazioni alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sull'attività di programmazione di cui all'articolo 2.

3. Il Comitato è così composto:

a) assessore regionale delegato, con funzioni di Presidente;

b) segretario generale della programmazione, con funzioni di Vice-Presidente;

c) un rappresentante designato da ciascuna delle province del Veneto;

d) un rappresentante designato dall'ANCI regionale;

e) un rappresentante designato dall'UNCCEM regionale;

f) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio;

g) un rappresentante designato da ciascuna camera di commercio del Veneto;

h) un rappresentante designato dall'Istituto per il commercio con l'estero;

i) un rappresentante designato da ciascuna associazione di categoria rappresentativa a livello regionale;

j) un rappresentante nominato dagli organismi associativi degli organizzatori fieristici rappresentativi a livello regionale.



4. Il Comitato viene integrato, di volta in volta, dai segretari e dai dirigenti regionali competenti nelle materie oggetto dei singoli interventi.
5. Alle sedute del Comitato possono altresì partecipare i rappresentanti dei soci della società consortile di cui all'articolo 5 che non partecipino già con un proprio membro, designati ai sensi delle precedenti lettere del comma 3.
6. Il Comitato, nominato dalla Giunta regionale in deroga alla disciplina di cui alla [legge regionale 22 luglio 1997, n. 27](#) "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, dura in carica cinque anni.
7. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con provvedimento della Giunta regionale.
8. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.
9. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente.

#### **Art. 4**

##### *Programmi annuali.*

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di attuazione, i programmi e le direttive per l'elaborazione dei programmi esecutivi, da parte della società consortile di cui all'articolo 5, che può avvalersi della collaborazione anche di terzi.
2. La Giunta regionale, nell'elaborazione delle linee di programmazione e delle direttive di cui al comma 1, acquisisce le proposte elaborate dal sistema camerale Veneto per il tramite di Union Camere nonché quelle elaborate dalle associazioni economiche di categoria, dai consorzi export e di promozione, dagli organizzatori fieristici e da ogni altro soggetto ritenuto idoneo.
3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale, l'Unione regionale delle camere di commercio, il sistema camerale Veneto e gli enti locali possono inoltre affidare alla società consortile la realizzazione o la gestione di proprie iniziative dirette<sup>(4)</sup>.
4. La Giunta regionale, sulla base dei programmi esecutivi di cui al comma 1, determina gli stanziamenti per unità previsionali di base e per capitoli di bilancio idonei al finanziamento dei programmi medesimi in relazione al settore o ai settori di intervento interessati.

---

(4) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 2, L.R. 16 agosto 2007, n. 21](#).

**Art. 5***Costituzione società consortile.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società consortile di capitali senza fini di lucro a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività di cui all'articolo 2 ed al fine di dare attuazione ai programmi e alle direttive di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Soci fondatori della società sono la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle camere di commercio del Veneto; possono altresì essere soci fondatori le federazioni regionali di categoria che partecipino al capitale sociale.
3. La quota di partecipazione regionale alla società non può essere inferiore ad un terzo o superiore al cinquantuno per cento del capitale sociale.
4. Quote di partecipazione alla società possono essere sottoscritte da associazioni di categoria, consorzi export o di promozione economica, organismi fieristici, istituti di credito, fondazioni, enti locali, organismi pubblici o organismi misti, operanti nel settore dei servizi per l'internazionalizzazione e la promozione.
5. Il limite massimo della sottoscrizione di quote di cui al comma 4 e le modalità di ripartizione sono stabilite di comune accordo fra i soci fondatori.
6. Lo schema di statuto della società è approvato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7. La nomina degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla regione è di competenza della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
- 7-bis. In sede di prima applicazione le nomine degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla Regione vengono effettuate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in deroga alle procedure di cui agli [articoli 5 e 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27](#) "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni ed integrazioni <sup>(5)</sup>.
8. La Regione partecipa alle spese di funzionamento della società con il versamento della quota del fondo consortile così come determinato dallo statuto in proporzioni alle quote azionarie possedute.

---

(5) Comma aggiunto dall'[art. 16, comma 3, L.R. 16 agosto 2007, n. 21](#).

**Art. 6***Accordi di programma.*

1. La Giunta regionale stipula accordi di programma e convenzioni con organismi e strutture statali, regionali e locali per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
2. Gli accordi di programma e le convenzioni possono prevedere che la realizzazione di iniziative in essi contemplate sia affidata alla società consortile istituita a norma della presente legge. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione degli interventi connessi alle finalità di cui all'articolo 1, determina la quota di partecipazione regionale al singolo programma di promozione.
3. La società consortile può stipulare a propria volta convenzioni con enti locali, associazioni di categoria, consorzi ed altri soggetti per l'attuazione dei progetti facenti parte dei programmi esecutivi.

**Art. 7**

*Modifica della [legge regionale 14 marzo 1980, n. 16](#) e della [legge regionale 13 aprile 2001, n. 11](#).*

1. Nell'*articolo 12 della [legge regionale 14 marzo 1980, n. 16](#)* "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica." e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nel comma primo le parole "settori primario e secondario" sono sostituite dalle parole "settore primario";
  - b) il comma secondo è abrogato.
2. È abrogato l'*articolo 34, comma 4 della [legge regionale 13 aprile 2001, n. 11](#)* "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*".

**Art. 8***Norme transitorie <sup>(6)</sup>.*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al settore secondario, si applica la previgente disciplina di cui alla *[legge regionale 14 marzo 1980, n. 16](#)* e successive modificazioni.
2. Nelle more della fase costitutiva della società consortile e dell'avvio dell'operatività della stessa conseguente all'insediamento degli organi statutari e alla definizione della struttura organizzativa, i programmi di promozione delle produzioni venute del settore secondario sono attuati secondo la previgente disciplina di cui alla *[legge regionale 14 marzo 1980, n. 16](#)* e successive modificazioni.

3. L'attuazione di progetti o di parti del programma di promozione attribuiti al Centro estero delle camere di commercio del Veneto è successivamente attribuita alla costituenda società consortile, ricorrendo le condizioni operative di cui al comma 2.

---

(6) Vedi, anche, la *Delib.C.R. 30 luglio 2009, n. 65*.

### **Art. 9**

#### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede come segue:

a) per le spese d'investimento di cui all'articolo 5 comma 3, relative alla partecipazione al capitale sociale della S.p.A. consortile e quantificabile in euro 250.000,00, mediante prelevamento dall'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento", partita n. 5 "Costituzione di una società per la promozione regionale", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e corrispondente incremento, per competenza e cassa, dell'u.p.b. U0216 "Interventi strutturali a favore della promozione economica" di nuova istituzione, appartenente all'Area Omogenea A0069 "Commercio estero e promozione economica", inserita nella Funzione Obiettivo F0029 "Commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione", entrambe di nuova istituzione;

b) per le spese correnti di cui all'articolo 5, comma 8, relative al finanziamento del fondo consortile e quantificabili in euro 750.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, mediante prelevamento dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 3 "Costituzione di una società per la promozione regionale", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e corrispondente incremento, per sola competenza negli esercizi 2005 e 2006, dell'u.p.b. U0217 "Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica", di nuova istituzione e appartenente all'Area Omogenea A0069, inserita nella Funzione Obiettivo F0029 di cui alla lettera a);

c) per le spese correnti di cui all'articolo 4, comma 4, relative al finanziamento dei programmi annuali esecutivi e quantificabili in euro 3.200.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, mediante riduzione degli stanziamenti delle u.p.b. U0050 "Sostegno alla promozione economica e fieristica", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006, per euro 3.200.000,00; contestualmente la dotazione della citata u.p.b. U0217 "Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica" viene incrementata di euro 3.200.000,00 per la sola competenza nell'esercizio 2006.